

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO


LAVORI PREPARATORI DEL CODICE PENALE E DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

VOLUME V

PROGETTO DEFINITIVO
DI UN NUOVO CODICE PENALE
CON LA RELAZIONE DEL GUARDASIGILLI
ON. ALFREDO ROCCO

PARTE III^a

Testo del Progetto definitivo



ROMA
TIPOGRAFIA DELLE MANTELLATE
1929 - ANNO VII

AVVERTENZA

Dei LAVORI PREPARATORI DEL CODICE PENALE E DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE sono già stati pubblicati i seguenti Volumi:

Vol. I - *Atti parlamentari della legge 24 dicembre 1925, n. 2260, che delega al Governo del Re la facoltà di emendare i Codici penale e di procedura penale;*

Vol. II - *Progetto preliminare di un nuovo Codice penale;*

Vol. III - *(Parti I, II, III, e IV.) - Osservazioni e proposte sul Progetto preliminare di un nuovo Codice penale;*

Vol. IV - *Atti della Commissione Ministeriale incaricata di dare parere sul Progetto preliminare di un nuovo Codice penale:*

Parte I - Relazione introduttiva del Presidente della Commissione;

Parte II - Verbali della Commissione (Libro I del Progetto: verbali dal n. 1 al n. 45);

Parte III - Verbali della Commissione (Libro II del Progetto: verbali dal n. 46 al n. 62);

Parte IV - Verbali della Commissione (Libri II e III del Progetto: verbali dal n. 63 al n. 71), e Relazione riassuntiva dei suoi lavori;

Vol. V - *Progetto definitivo di un nuovo Codice penale con la Relazione del Guardasigilli on. Alfredo Rocco:*

Parte I - Relazione sul Libro I del Progetto;

Parte II - Relazione sui Libri II e III del Progetto;

Parte III - Testo del Progetto definitivo;

Vol. VIII - *Relazione e Progetto preliminare di un nuovo Codice di procedura penale.*

I Volumi VI e VII dei LAVORI PREPARATORI DEL CODICE PENALE E DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE, che riguardano il Codice penale, saranno pubblicati a tempo debito.

LAVORI PREPARATORI DEL CODICE PENALE
E DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE

VOLUME V

PROGETTO DEFINITIVO
DI UN NUOVO CODICE PENALE
CON LA RELAZIONE DEL GUARDASIGILLI
ON. ALFREDO ROCCO

PARTE III^a

Testo del Progetto definitivo



ROMA
TIPOGRAFIA DELLE MANTELLATE
1929 - ANNO VII

S O M M A R I O

LIBRO PRIMO

Dei reati in generale

TITOLO PRIMO - Della legge penale -

TITOLO SECONDO - Delle pene -

- CAPO I - Delle specie di pene in generale -
- CAPO II - Delle pene principali, in particolare -
- CAPO III - Delle pene accessorie, in particolare -

TITOLO TERZO - Del reato -

- CAPO I - Del reato consumato e tentato -
- CAPO II - Delle circostanze del reato -
- CAPO III - Del concorso di reati -

TITOLO QUARTO - Del reo e della persona offesa dal reato -

- CAPO I - Della imputabilità -
- CAPO II - Della recidiva, abitudine e professionalità nel reato e della tendenza a delinquere -
- CAPO III - Del concorso di persone nel reato -
- CAPO IV - Della persona offesa dal reato -

TITOLO QUINTO - Della modificazione, applicazione ed esecuzione delle pene -

- CAPO I - Della modificazione e applicazione della pena -
- CAPO II - Della esecuzione della pena -

TITOLO SESTO - Della estinzione del reato e della pena -

- CAPO I - Della estinzione del reato -
- CAPO II - Della estinzione della pena -
- CAPO III - Disposizioni comuni -

TITOLO SETTIMO - Delle sanzioni civili -

TITOLO OTTAVO - Delle misure amministrative di sicurezza -

- CAPO I - Delle misure di sicurezza personali -
 - Sez. 1^a - Disposizioni generali -
 - Sez. 2^a - Disposizioni speciali -
- CAPO II - Delle misure di sicurezza patrimoniali -

LIBRO SECONDO

*Dei delitti in ispecie***TITOLO PRIMO - Dei delitti contro la personalità dello Stato -**

- CAPO I - Dei delitti contro la personalità internazionale dello Stato -
 CAPO II - Dei delitti contro la personalità interna dello Stato -
 CAPO III - Dei delitti contro i diritti politici del cittadino -
 CAPO IV - Dei delitti contro gli Stati esteri, i loro Capi e i loro rappresentanti -
 CAPO V - Disposizioni generali e comuni ai Capi precedenti -

TITOLO SECONDO - Dei delitti contro la pubblica Amministrazione -

- CAPO I - Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica Amministrazione -
 CAPO II - Dei delitti dei privati contro la pubblica Amministrazione -
 CAPO III - Disposizioni comuni ai Capi precedenti -

TITOLO TERZO - Dei delitti contro l'Amministrazione della Giustizia -

- CAPO I - Dei delitti contro l'attività giudiziaria -
 CAPO II - Dei delitti contro l'autorità delle decisioni giudiziarie -
 CAPO III - Della tutela arbitraria delle private ragioni -

TITOLO QUARTO - Dei delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti -

- CAPO I - Dei delitti contro la religione dello Stato e i culti ammessi -
 CAPO II - Dei delitti contro la pietà dei defunti -

TITOLO QUINTO - Dei delitti contro l'ordine pubblico -

- CAPO I - Dei delitti contro le leggi di ordine pubblico -
 CAPO II - Dei delitti contro la polizia di sicurezza -

TITOLO SESTO - Dei delitti contro l'incolumità pubblica -

- CAPO I - Dei delitti di comune pericolo mediante violenza -
 CAPO II - Dei delitti di comune pericolo mediante frode -
 CAPO III - Dei delitti colposi di comune pericolo -
 CAPO IV - Disposizioni comuni -

TITOLO SETTIMO - Dei delitti contro la fede pubblica -

- CAPO I - Della falsità in monete, in carte di pubblico credito o in valori di bollo -
 CAPO II - Della falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento -
 CAPO III - Della falsità in atti -
 CAPO IV - Della falsità personale -

TITOLO OTTAVO - Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio -

- CAPO I - Dei delitti contro l'economia pubblica -
 CAPO II - Dei delitti contro l'industria e il commercio -
 CAPO III - Disposizioni comuni ai Capi precedenti -

TITOLO NONO - Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume -

- CAPO I - Dei delitti contro la libertà sessuale -
 CAPO II - Delle offese al pudore o all'onore sessuale -
 CAPO III - Disposizioni comuni ai Capi precedenti -

TITOLO DECIMO - Dei delitti contro la famiglia -

- CAPO I - Dei delitti contro il matrimonio -
 CAPO II - Dei delitti contro la morale familiare -
 CAPO III - Dei delitti contro lo stato di famiglia -
 CAPO IV - Dei delitti contro l'assistenza familiare -

TITOLO UNDECIMO - Dei delitti contro la persona -

- CAPO I - Dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale -
 CAPO II - Dei delitti contro l'onore -
 CAPO III - Dei delitti contro la libertà individuale -
 Sez. 1^a - Dei delitti contro la personalità individuale -
 Sez. 2^a - Dei delitti contro la libertà personale -
 Sez. 3^a - Dei delitti contro la libertà morale -
 Sez. 4^a - Dei delitti contro la inviolabilità del domicilio -
 Sez. 5^a - Dei delitti contro la inviolabilità dei segreti -

TITOLO DODICESIMO - Dei delitti contro il patrimonio -

- CAPO I - Dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone -
 CAPO II - Dei delitti contro il patrimonio mediante frode -
 CAPO III - Disposizioni comuni ai Capi precedenti -

LIBRO TERZO

*Delle contravvenzioni in ispecie***TITOLO PRIMO - Delle contravvenzioni di polizia -**

CAPO I - *Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza.*

Sez. 1.^a - *Delle contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico e la tranquillità pubblica -*

§ 1.^o - *Delle contravvenzioni concernenti la inosservanza dei provvedimenti di polizia e le manifestazioni sediziose e pericolose -*

§ 2.^o - *Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza sui mezzi di pubblicità -*

§ 3.^o - *Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza su talune industrie e sugli spettacoli pubblici -*

§ 4.^o - *Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza sui mestieri girovaghi e la prevenzione dell'accattonaggio -*

Sez. 2.^a - *Delle contravvenzioni concernenti l'incolumità pubblica -*

§ 1.^o - *Delle contravvenzioni concernenti la incolumità delle persone nei luoghi di pubblico transito o nelle abitazioni -*

§ 2.^o - *Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione d'infortuni nelle industrie o nella custodia di materie esplodenti -*

Sez. 3.^a - *Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di talune specie di reati -*

§ 1.^o - *Delle contravvenzioni concernenti la tutela preventiva dei segreti -*

§ 2.^o - *Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcolismo e dei delitti commessi in stato di ubriachezza.*

§ 3.^o - *Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro la fede pubblica -*

§ 4.^o - *Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro la vita e la incolumità individuale -*

§ 5.^o - *Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio -*

§ 6.^o - *Delle contravvenzioni concernenti la custodia di alienati di mente, di minori o di persone detenute -*

CAPO II - *Delle contravvenzioni concernenti la polizia amministrativa sociale.*

Sez. 1.^a - *Delle contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi -*

Sez. 2.^a - *Delle contravvenzioni concernenti la polizia sanitaria -*

TITOLO SECONDO - Delle contravvenzioni concernenti l'attività sociale della pubblica Amministrazione -

INDICE

LIBRO PRIMO

Dei reati in generaleTITOLO I. — *Della legge penale.*

| | | |
|--|------|----|
| Reati e pene: disposizione espressa di legge | Art. | 1 |
| Successione di leggi penali | » | 2 |
| Obbligatorietà della legge penale | » | 3 |
| Cittadino italiano. Territorio dello Stato | » | 4 |
| Ignoranza della legge penale | » | 5 |
| Reati commessi nel territorio dello Stato | » | 6 |
| Reati commessi all'estero | » | 7 |
| Delitto politico commesso all'estero | » | 8 |
| Delitto comune del cittadino all'estero | » | 9 |
| Delitto comune dello straniero all'estero | » | 10 |
| Rinnovamento del giudizio | » | 11 |
| Riconoscimento delle sentenze penali straniere | » | 12 |
| Estradizione | » | 13 |
| Decorrenza e computo di termini | » | 14 |
| Materia regolata da più leggi penali o da più disposizioni della medesima legge penale | » | 15 |
| Leggi penali speciali | » | 16 |

TITOLO II. — *Delle pene.*CAPO PRIMO — *Delle specie di pene in generale.*

| | | |
|---|------|----|
| Pene principali: specie | Art. | 17 |
| Denominazione e classificazione delle pene principali | » | 18 |
| Pene accessorie: specie | » | 19 |
| Pene principali e accessorie | » | 20 |

CAPO SECONDO. — *Delle pene principali, in particolare.*

| | | |
|---------------------------------------|---|----|
| Pena di morte | » | 21 |
| Ergastolo | » | 22 |
| Reclusione | » | 23 |
| Multa | » | 24 |
| Arresto | » | 25 |
| Ammenda | » | 26 |
| Pene pecuniarie fisse o proporzionali | » | 27 |

CAPO TERZO. — *Delle pene accessorie, in particolare.*

| | | |
|---|------|----|
| Perdita della cittadinanza | Art. | 28 |
| Confisca generale dei beni del condannato | » | 29 |

| | |
|--|----|
| Sussidio a favore del coniuge, dei discendenti o degli ascendenti del condannato Art. | 30 |
| Atti fraudolenti compiuti dal colpevole . . . » | 31 |
| Interdizione dai pubblici uffici » | 32 |
| Casi, nei quali alla condanna consegue la interdizione dai pubblici uffici » | 33 |
| Interdizione da una professione o da un'arte . . . » | 34 |
| Condanna per delitti commessi con abuso di un pubblico ufficio o di una professione o arte. Interdizione » | 35 |
| Interdizione legale » | 36 |
| Condanna per delitto colposo » | 37 |
| Perdita della patria potestà o dell'autorità maritale ovvero sospensione dall'esercizio di esse » | 38 |
| Sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte » | 39 |
| Pubblicazione speciale della sentenza penale di condanna » | 40 |
| Pene accessorie temporanee: durata » | 41 |
| Condizione giuridica del condannato alla pena di morte » | 42 |

TITOLO III. — Del reato.

CAPO PRIMO — Del reato consumato e tentato.

| | |
|--|----|
| Reato: distinzione fra delitti e contravvenzioni . Art. | 43 |
| Rapporto di causalità » | 44 |
| Concorso di cause » | 45 |
| Responsabilità per dolo, o colpa, o per delitto preterintenzionale. Responsabilità obiettiva . . . » | 46 |
| Elemento psicologico del reato » | 47 |
| Condizione obiettiva di punibilità » | 48 |
| Caso fortuito o forza maggiore » | 49 |
| Costringimento fisico » | 50 |
| Errore di fatto » | 51 |
| Errore determinato dall'altrui inganno » | 52 |
| Reato supposto erroneamente e reato impossibile . » | 53 |
| Consenso dell'offeso » | 54 |
| Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere » | 55 |
| Difesa legittima » | 56 |
| Uso legittimo delle armi » | 57 |
| Stato di necessità » | 58 |
| Eccesso colposo » | 59 |
| Delitto tentato » | 60 |
| Responsabilità per reati commessi a mezzo della stampa » | 61 |
| Stampa clandestina » | 62 |

CAPO SECONDO — Delle circostanze del reato.

| | |
|---|----|
| Circostanze non conosciute o erroneamente supposte Art. | 63 |
| Errore sulla persona dell'offeso » | 64 |
| Circostanze aggravanti comuni » | 65 |
| Circostanze attenuanti comuni » | 66 |
| Aumento di pena nel caso di una sola circostanza aggravante » | 67 |
| Diminuzione di pena nel caso di una sola circostanza attenuante » | 68 |
| Applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di pena » | 69 |
| Limiti degli aumenti di pena nel caso di concorso di più circostanze aggravanti » | 70 |
| Limiti delle diminuzioni di pena nel caso di concorso di più circostanze attenuanti » | 71 |
| Limiti al concorso di circostanze » | 72 |
| Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti . » | 73 |
| Circostanze oggettive e soggettive » | 74 |

CAPO TERZO — Del concorso di reati.

| | |
|---|----|
| Condanna per più reati con unica sentenza o decreto Art. | 75 |
| Concorso di reati che importino l'ergastolo e di reati che importino pene detentive temporanee » | 76 |
| Concorso di pene detentive temporanee o di pene pecuniarie della stessa specie » | 77 |
| Pene detentive di specie diversa » | 78 |
| Pene pecuniarie di specie diversa » | 79 |
| Pene concorrenti considerate come unica pena ovvero come pene distinte » | 80 |
| Determinazione delle pene accessorie » | 81 |
| Limiti degli aumenti di pena nel concorso di reati » | 82 |
| Concorso di pene inflitte con sentenze o decreti diversi » | 83 |
| Più violazioni di una o di diverse disposizioni di legge con una o più azioni. Reato continuato » | 84 |
| Offesa di persona diversa da quella alla quale l'offesa era diretta » | 85 |
| Evento diverso da quello voluto dall'agente . . » | 86 |
| Reati complessi » | 87 |

TITOLO IV. — Del reo e della persona offesa dal reato.

CAPO PRIMO — Della imputabilità.

| | |
|---|----|
| Capacità d'intendere e di volere Art. | 88 |
|---|----|

| | |
|---|---------|
| Determinazione in altri dello stato d'incapacità allo scopo di far commettere un reato | Art. 89 |
| Stato volontario o preordinato d'incapacità d'in- tendere o di volere | » 90 |
| Vizio totale di mente | » 91 |
| Vizio parziale di mente | » 92 |
| Stati emotivi o passionali | » 93 |
| Ubriachezza derivante da caso fortuito o da forza maggiore | » 94 |
| Ubriachezza volontaria o colposa ovvero preor- dinata | » 95 |
| Fatto commesso sotto l'azione di sostanze stupe- facenti | » 96 |
| Ubriachezza abituale | » 97 |
| Cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti | » 98 |
| Sordomutismo | » 99 |
| Minore degli anni quattordici | » 100 |
| Minore degli anni diciotto | » 101 |

CAPO SECONDO — *Della recidiva, abitualità e professiona-
lità nel reato, e della tendenza a delinquere.*

| | |
|---|----------|
| Recidiva | Art. 102 |
| Recidiva facoltativa | » 103 |
| Reati della stessa indole | » 104 |
| Abitualità presunta dalla legge | » 105 |
| Abitualità ritenuta dal giudice | » 106 |
| Abitualità nelle contravvenzioni | » 107 |
| Professionatità nel reato | » 108 |
| Estinzione delle pene precedentemente inflitte | » 109 |
| Condanna per vari reati con unica sentenza | » 110 |
| Tendenza a delinquere | » 111 |
| Delinquente per tendenza che commette altro delitto » | 112 |
| Effetti della dichiarazione di abitualità, professiona- lità o tendenza a delinquere | » 113 |

CAPO TERZO — *Del concorso di persone nel reato.*

| | |
|---|----------|
| Pena per coloro che concorrono nel reato | Art. 114 |
| Determinazione al reato di persona non imputa- bile o non punibile | » 115 |
| Circostanze aggravanti | » 116 |
| Circostanze attenuanti | » 117 |
| Cooperazione nel delitto colposo | » 118 |
| Accordo per commettere un reato. Istigazione | » 119 |
| Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti | » 120 |

| | |
|--|----------|
| Mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti | Art. 121 |
| Valutazione delle circostanze aggravanti o at- tenuanti | » 122 |
| Valutazione delle circostanze di esclusione della pena | » 123 |

CAPO QUARTO — *Della persona offesa dal reato.*

| | |
|---|----------|
| Diritto di querela | Art. 124 |
| Diritto di querela esercitato da un curatore speciale | » 126 |
| Querela di uno fra più offesi | » 125 |
| Estensione della querela | » 127 |
| Termine per proporre la querela. Rinuncia | » 128 |
| Querela del minore o inabilitato nel caso di ri- nuncia del rappresentante | » 129 |
| Estinzione del diritto di querela | » 130 |
| Richiesta di procedimento per offese al Re, al Reggente o a persone della Famiglia Reale | » 131 |
| Termine per la richiesta di procedimento | » 132 |
| Irrevocabilità e estensione della richiesta | » 133 |
| Istanza della persona offesa | » 134 |
| Reato complesso. Perseguibilità di ufficio | » 135 |

TITOLO V. — *Della modificazione, applicazione ed esecu-
zione delle pene.*

CAPO PRIMO — *Della modificazione e applicazione della
pena.*

| | |
|--|----------|
| Potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena: limiti | Art. 136 |
| Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena | » 137 |
| Computo delle pene | » 138 |
| Ragguaglio fra pene diverse | » 139 |
| Conversione di pene pecuniarie | » 140 |
| Carcerazione preventiva | » 141 |
| Pena e carcerazione preventiva per reati com- messi all'estero | » 142 |
| Computo delle pene accessorie | » 143 |
| Sospensione provvisoria dall'esercizio di pubblici uffici o di una professione o arte | » 144 |

CAPO SECONDO — *Della esecuzione della pena.*

| | |
|--|----------|
| Esecuzione delle pene detentive. Stabilimenti speciali | Art. 145 |
| Esecuzione delle pene detentive inflitte a minori | » 146 |

| | |
|---|----------|
| Ripartizione dei condannati negli stabilimenti penitenziari | Art. 147 |
| Vigilanza sulla esecuzione delle pene | » 148 |
| Lavoro e remunerazione dei condannati | » 149 |
| Rinvio obbligatorio della esecuzione della pena | » 150 |
| Rinvio facoltativo della esecuzione della pena | » 151 |
| Infermità psichica sopravvenuta al condannato | » 152 |
| Consiglio di patronato e Cassa delle ammende | » 153 |

TITOLO VI. — Dell'estinzione del reato e della pena.

CAPO PRIMO — Della estinzione del reato.

| | |
|--|----------|
| Morte del reo prima della condanna | Art. 154 |
| Amnistia | » 155 |
| Remissione della querela | » 156 |
| Esercizio del diritto di remissione. Incapaci | » 157 |
| Più querelanti: remissione di un solo | » 158 |
| Accettazione della remissione | » 159 |
| Estinzione del diritto di remissione | » 160 |
| Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere | » 161 |
| Decorrenza del termine della prescrizione | » 162 |
| Sospensione del procedimento e del corso della prescrizione | » 163 |
| Interruzione del corso della prescrizione | » 164 |
| Effetto della sospensione e della interruzione | » 165 |
| Oblazione nelle contravvenzioni previste dal codice penale | » 166 |
| Sospensione condizionale della pena | » 167 |
| Limiti entro i quali è ammessa la sospensione condizionale della pena | » 168 |
| Obblighi del condannato | » 169 |
| Effetti della sospensione | » 170 |
| Estinzione del reato | » 171 |
| Revoca della sospensione | » 172 |
| Perdono giudiziale per i minori degli anni diciotto | » 173 |
| Estinzione di un reato che sia presupposto o circostanza aggravante di altro reato | » 174 |

CAPO SECONDO — Della estinzione della pena.

| | |
|--|----------|
| Morte del reo dopo la condanna | Art. 175 |
| Estinzione della pena della reclusione e della multa per decorso del tempo | » 176 |
| Estinzione delle pene dell'arresto e dell'ammenda per decorso del tempo | » 177 |
| Indulto e grazia | » 178 |

| | |
|---|----------|
| Non menzione della condanna nel certificato del casellario | Art. 179 |
| Liberazione condizionale | » 180 |
| Revoca della liberazione condizionale o estinzione della pena | » 181 |
| Riabilitazione | » 182 |
| Riacquisto della cittadinanza | » 183 |
| Casi nei quali la riabilitazione non è consentita | » 184 |
| Revoca della sentenza di riabilitazione | » 185 |
| Riabilitazione agli effetti del casellario giudiziale | » 186 |
| Riabilitazione nel caso di condanna all'estero | » 187 |

CAPO TERZO — Disposizioni comuni.

| | |
|---|----------|
| Effetti delle cause di estinzione del reato o della pena | Art. 188 |
| Concorso di cause estintive | » 189 |
| Estinzione della pena di morte, dell'ergastolo o di pene temporanee nel caso di concorso di reati | » 190 |

TITOLO VII. — Delle sanzioni civili.

| | |
|---|----------|
| Restituzioni e risarcimento del danno | Art. 191 |
| Riparazione del danno mediante pubblicazione della sentenza di condanna | » 192 |
| Obbligazione indivisibile e obbligazione solidale | » 193 |
| Spesa per il mantenimento del condannato. Obbligo di rimborso | » 194 |
| Ipoteca legale: sequestro | » 195 |
| Garanzie sui beni della persona civilmente responsabile | » 196 |
| Ordine dei crediti garantiti con ipoteca o sequestro | » 197 |
| Atti a titolo gratuito compiuti dal colpevole dopo il reato | » 198 |
| Atti a titolo oneroso compiuti dal colpevole dopo il reato | » 199 |
| Atti a titolo oneroso o gratuito compiuti dal colpevole prima del reato | » 200 |
| Diritti dei terzi | » 201 |
| Obbligazione civile per le ammende inflitte a persona dipendente | » 202 |
| Obbligazione civile delle persone giuridiche per il pagamento delle ammende | » 203 |
| Effetti dell'estinzione del reato o della pena sulle obbligazioni civili | » 204 |

TITOLO VIII. — Delle misure amministrative di sicurezza.

CAPO PRIMO — Delle misure di sicurezza personali.

SEZIONE I^a — Disposizioni generali.

| | |
|--|----------|
| Sottoposizione a misure di sicurezza: disposizione espressa di legge | Art. 205 |
| Legge applicabile riguardo alle misure di sicurezza | » 206 |
| Misure di sicurezza per fatti commessi all'estero | » 207 |
| Applicabilità delle misure di sicurezza | » 208 |
| Pericolosità sociale | » 209 |
| Accertamento di pericolosità. Pericolosità sociale presunta | » 210 |
| Provvedimento del giudice | » 211 |
| Applicazione provvisoria delle misure di sicurezza | » 212 |
| Durata indeterminata e revoca delle misure di sicurezza personali | » 213 |
| Riesame della pericolosità | » 214 |
| Persona giudicata per più fatti | » 215 |
| Effetti della estinzione del reato o della pena | » 216 |
| Esecuzione delle misure di sicurezza | » 217 |
| Casi di sospensione o trasformazione di misure di sicurezza. | » 218 |
| Stabilimenti destinati alla esecuzione delle misure di sicurezza detentive. Regime educativo, curativo e di lavoro | » 219 |
| Inosservanza delle misure di sicurezza detentive. | » 220 |

SEZIONE II^a — Disposizioni speciali.

| | |
|--|----------|
| Specie | Art. 221 |
| Assegnazione a una colonia agricola o a una casa di lavoro | » 222 |
| Durata minima | » 223 |
| Esecuzione | » 224 |
| Assegnazione a una casa di cura e di custodia | » 225 |
| Esecuzione dell'ordine di ricovero | » 226 |
| Ubbriachi abituali | » 227 |
| Ricovero in un manicomio giudiziario | » 228 |
| Ricovero dei minori in un riformatorio giudiziario | » 229 |
| Minore non imputabile. | » 230 |
| Minore imputabile | » 231 |
| Minore delinquente abituale, professionale o per tendenza | » 232 |
| Riformatori speciali | » 233 |
| Libertà vigilata | » 234 |
| Casi nei quali può essere ordinata la libertà vigilata | » 235 |

| | |
|---|----------|
| Casi nei quali deve essere ordinata la libertà vigilata | Art. 236 |
| Trasgressione degli obblighi imposti | » 237 |
| Minori o infermi di mente in stato di libertà vigilata | » 238 |
| Divieto di soggiorno in uno o più Comuni o in una o più Provincie | » 239 |
| Divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche | » 240 |
| Espulsione dello straniero dallo Stato | » 241 |

CAPO SECONDO — Delle misure di sicurezza patrimoniali.

| | |
|--|----------|
| Specie: regole generali | Art. 242 |
| Cauzione di buona condotta | » 243 |
| Inadempimento dell'obbligo di prestare cauzione | » 244 |
| Adempimento o trasgressione dell'obbligo di buona condotta | » 245 |
| Chiusura di un pubblico esercizio. | » 246 |
| Confisca speciale | » 247 |

LIBRO SECONDO

Dei delitti in ispecie

TITOLO I. — Dei delitti contro la personalità dello Stato.

CAPO PRIMO — Dei delitti contro la personalità internazionale dello Stato.

| | |
|--|----------|
| Attentato contro la integrità, l'indipendenza o l'unità dello Stato | Art. 248 |
| Cittadino che porta le armi contro lo Stato italiano. | » 249 |
| Intelligenze con lo straniero a scopo di guerra contro lo Stato italiano. | » 250 |
| Atti ostili verso uno Stato estero, che espongono lo Stato italiano al pericolo di guerra. | » 251 |
| Intelligenze con lo straniero per impegnare lo Stato italiano alla neutralità o alla guerra. | » 252 |
| Corruzione del cittadino da parte dello straniero. | » 253 |
| Favoreggiamento bellico. | » 254 |
| Somministrazione al nemico di provvigioni. | » 255 |
| Partecipazione a prestiti a favore del nemico. | » 256 |

| | |
|--|----------|
| Inadempimento di contratti di forniture in tempo di guerra | Art. 257 |
| Frode in forniture in tempo di guerra | » 258 |
| Commercio col nemico. | » 259 |
| Distruzione o sabotaggio di opere militari. | » 260 |
| Agevolazione colposa. | » 261 |
| Soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato. | » 262 |
| Procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato | » 263 |
| Spionaggio politico o militare. | » 264 |
| Spionaggio di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione | » 265 |
| Agevolazione colposa. | » 266 |
| Introduzione clandestina in luoghi militari e possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio. | » 267 |
| Rivelazione di segreti di Stato | » 268 |
| Rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione | » 269 |
| Utilizzazione dei segreti di Stato. | » 270 |
| Infedeltà in affari di Stato. | » 271 |
| Disfattismo politico o militare. | » 272 |
| Istigazione di militari a disobbedire alle leggi | » 273 |
| Disfattismo economico. | » 274 |
| Parificazione degli Stati alleati. | » 275 |
| Attività antinazionale del cittadino all'estero. | » 276 |
| Associazioni sovversive: organizzazione | » 277 |
| Partecipazione ad associazioni sovversive | » 278 |
| Apologia e propaganda sovversiva. | » 279 |
| Illecita costituzione di associazioni aventi carattere internazionale. | » 280 |
| Illecita partecipazione ad associazioni aventi carattere internazionale. | » 281 |
| Accettazione di onorificenze o utilità da uno Stato nemico. | » 282 |

CAPO SECONDO — *Dei delitti contro la personalità interna dello Stato.*

| | |
|--|----------|
| Attentato contro il Re, la Regina, il Principe Ereditario, il Reggente e i Principi della Famiglia Reale. | Art. 283 |
| Offesa all'onore o alla libertà del Re, del Reggente, della Regina, del Principe Ereditario e dei Principi della Famiglia Reale. | » 284 |
| Lesà prerogativa della irresponsabilità del Re. | » 285 |
| Attentato contro il Capo del Governo. | » 286 |
| Offesa all'onore o alla libertà del Capo del Governo. | » 287 |

| | |
|---|----------|
| Attentato contro la costituzione dello Stato. | Art. 288 |
| Insurrezione armata contro i poteri dello Stato | » 289 |
| Partecipazione all'insurrezione. | » 290 |
| Guerra civile. | » 291 |
| Usurpazione di potere politico o di comando militare. | » 292 |
| Arruolamenti o armamenti non autorizzati a servizio di uno Stato estero | » 293 |
| Attentato contro gli organi costituzionali. | » 294 |
| Vilipendio alle istituzioni costituzionali. | » 295 |
| Vilipendio della Nazione italiana | » 296 |
| Vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello Stato. | » 297 |
| Circostanza aggravante. | » 298 |

CAPO TERZO — *Dei delitti contro i diritti politici del cittadino.*

Attentato contro i diritti politici del cittadino. Art. 299

CAPO QUARTO — *Dei delitti contro gli Stati esteri, i loro Capi e i loro rappresentanti.*

| | |
|---|----------|
| Attentato contro i Capi di Stati esteri. | Art. 300 |
| Offese contro i Capi di Stati esteri | » 301 |
| Offese contro i rappresentanti di Stati esteri | » 302 |
| Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero | » 303 |
| Condizione di reciprocità. | » 304 |

CAPO QUINTO — *Disposizioni generali e comuni ai Capi precedenti.*

| | |
|---|----------|
| Concorso di reati. | Art. 305 |
| Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti nei Capi primo e secondo. | » 306 |
| Pubblica istigazione e apologia | » 307 |
| Cospirazione politica mediante accordo | » 308 |
| Cospirazione politica mediante associazione | » 309 |
| Bande armate: formazione e partecipazione | » 310 |
| Assistenza ai partecipi di cospirazione o di bande armate. | » 311 |
| Cospirazione: casi di non punibilità | » 312 |
| Banda armata: casi di non punibilità | » 313 |
| Tempo di guerra | » 314 |
| Circostanza diminuyente: lieve entità del fatto | » 315 |
| Pene accessorie | » 316 |
| Espulsione dello straniero | » 317 |
| Autorizzazione o richiesta di procedimento | » 318 |

TITOLO II. — Dei delitti contro la pubblica Amministrazione.

CAPO PRIMO — Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica Amministrazione.

| | |
|---|----------|
| Peculato | Art. 319 |
| Malversazione a danno di privati | » 320 |
| Peculato mediante profitto dell'errore altrui | » 321 |
| Concussione | » 322 |
| Corruzione per un atto di ufficio. | » 323 |
| Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio. | » 324 |
| Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio. | » 325 |
| Pene per il corruttore | » 326 |
| Istigazione alla corruzione. | » 327 |
| Abuso di ufficio in casi non preveduti specificamente dalla legge | » 328 |
| Interesse privato in atti di ufficio. | » 329 |
| Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio | » 330 |
| Rivelazione di segreti di ufficio | » 331 |
| Eccitamento al dispregio e vilipendio delle istituzioni, delle leggi o degli atti dell'Autorità | » 332 |
| Omissione o rifiuto di atti di ufficio | » 333 |
| Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica | » 334 |
| Abbandono collettivo di uffici, impieghi, servizi o altri lavori pubblici | » 335 |
| Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità | » 336 |
| Omissione di doveri di ufficio in occasione di abbandono di un pubblico ufficio o di interruzione di un pubblico servizio | » 337 |
| Abbandono individuale di un pubblico ufficio, servizio o lavoro | » 338 |
| Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a pignoramento o a sequestro | » 339 |
| Violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose pignorate o sequestrate | » 340 |

CAPO SECONDO — Dei delitti dei privati contro la pubblica Amministrazione.

| | |
|--|----------|
| Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale. | Art. 341 |
| Resistenza a un pubblico ufficiale | » 342 |
| Circostanze aggravanti | » 343 |

| | |
|--|----------|
| Violenza o minaccia verso un Corpo politico, amministrativo o giudiziario | Art. 344 |
| Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità. | » 345 |
| Oltraggio a un pubblico ufficiale | » 346 |
| Oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario | » 347 |
| Oltraggio a un magistrato in udienza | » 348 |
| Oltraggio contro un pubblico impiegato. | » 349 |
| Offesa all'Autorità mediante danneggiamento di affissioni | » 350 |
| Millantato credito | » 351 |
| Usurpazione di funzioni pubbliche. | » 352 |
| Abusivo esercizio di una professione. | » 353 |
| Violazione di sigilli | » 354 |
| Agevolazione colposa | » 355 |
| Violazione della pubblica custodia di cose | » 356 |
| Smercio di stampati, dei quali sia ordinato il sequestro | » 357 |
| Turbata libertà degli incanti | » 358 |
| Astensione dagli incanti | » 359 |
| Inadempimento di contratti di pubbliche forniture | » 360 |
| Frode nelle pubbliche forniture. | » 361 |

CAPO TERZO — Disposizioni comuni ai Capi precedenti.

| | |
|--|----------|
| Nozione del pubblico ufficiale | Art. 362 |
| Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio | » 363 |
| Persone esercenti un servizio di pubblica necessità. | » 364 |
| Cessazione della qualità di pubblico ufficiale. | » 365 |

TITOLO III. — Dei delitti contro l'amministrazione della Giustizia.

CAPO PRIMO — Dei delitti contro l'attività giudiziaria.

| | |
|---|----------|
| Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale. | Art. 366 |
| Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio. | » 367 |
| Omessa denuncia aggravata | » 368 |
| Omessa denuncia di reato da parte del cittadino. | » 369 |
| Omissione di referto. | » 370 |
| Rifiuto di uffici legalmente dovuti. | » 371 |
| Simulazione di reato. | » 372 |

| | |
|--|----------|
| Calunnia | Art. 373 |
| Autocalunnia | » 374 |
| Simulazione o calunnia per un fatto costituente contravvenzione | » 375 |
| Falso giuramento della parte. | » 376 |
| Falsa testimonianza. | » 377 |
| Falsa perizia o interpretazione. | » 378 |
| Frode processuale | » 379 |
| Circostanze aggravanti. | » 380 |
| Ritrattazione. | » 381 |
| Subornazione. | » 382 |
| Favoreggiamento personale. | » 383 |
| Favoreggiamento reale | » 384 |
| Patrocinio o consulenza infedele. | » 385 |
| Altra infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico | » 386 |
| Millantato credito del patrocinatore. | » 387 |
| Interdizione dai pubblici uffici | » 388 |
| Casi di non punibilità | » 389 |

CAPO SECONDO — *Dei delitti contro l'autorità delle decisioni giudiziarie.*

| | |
|--|----------|
| Evasione | Art. 390 |
| Procurata evasione | » 391 |
| Colpa del custode | » 392 |
| Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice | » 393 |
| Inosservanza di pene accessorie | » 394 |
| Procurata inosservanza di pena | » 395 |
| Procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive. | » 396 |

CAPO TERZO — *Della tutela arbitraria delle private ragioni.*

| | |
|--|----------|
| Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose | Art. 397 |
| Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza contro le persone | » 398 |
| Sfida a duello. | » 399 |
| Portatori di sfida. | » 400 |
| Uso delle armi in duello. | » 401 |
| Casi di applicazione delle pene ordinarie stabilite per l'omicidio e per la lesione personale | » 402 |
| Circostanze aggravanti. Casi di non punibilità | » 403 |
| Duellante estraneo al fatto. | » 404 |
| Offesa per rifiuto di duello e incitamento al duello. | » 405 |
| Provocazione al duello per fine di lucro. | » 406 |

| | |
|---|----------|
| Divulgazione di verbali o di notizie riguardanti il duello | Art. 407 |
|---|----------|

TITOLO IV. — *Dei delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti.*

CAPO PRIMO — *Dei delitti contro la religione dello Stato e i culti ammessi.*

| | |
|--|----------|
| Vilipendio alla religione dello Stato | Art. 408 |
| Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di persone | » 409 |
| Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di cose | » 410 |
| Turbamento di funzioni religiose del culto cattolico | » 411 |
| Delitti contro i culti ammessi nello Stato | » 412 |

CAPO SECONDO — *Dei delitti contro la pietà dei defunti.*

| | |
|---|----------|
| Violazione di sepolcro | Art. 413 |
| Vilipendio alle tombe | » 414 |
| Turbamento di un funerale o servizio funebre | » 415 |
| Vilipendio di cadavere | » 416 |
| Distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere | » 417 |
| Occultamento di cadavere | » 418 |
| Uso illegittimo di cadavere | » 419 |

TITOLO V. — *Dei delitti contro l'ordine pubblico.*

CAPO PRIMO — *Dei delitti contro le leggi di ordine pubblico.*

| | |
|--|----------|
| Istigazione a delinquere. | Art. 420 |
| Istigazione a disobbedire alle leggi | » 421 |
| Associazione per delinquere. | » 422 |
| Misura di sicurezza. | » 423 |
| Assistenza agli associati | » 424 |

CAPO SECONDO — *Dei delitti contro la polizia di sicurezza.*

| | |
|---|----------|
| Devastazione e saccheggio | Art. 425 |
| Pubblica intimidazione a mezzo di materie esplosive | » 426 |
| Pubblica intimidazione. | » 427 |

TITOLO VI. — Dei delitti contro l'incolumità pubblica.

CAPO PRIMO — Dei delitti di comune pericolo mediante violenza.

| | |
|---|----------|
| Strage | Art. 428 |
| Incendio | » 429 |
| Danneggiamento seguito da incendio | » 430 |
| Circostanze aggravanti | » 431 |
| Inondazione, frane o valanghe | » 432 |
| Danneggiamento seguito da inondazione, frane o valanghe | » 433 |
| Naufragio, sommersione o disastro aviatorio | » 434 |
| Danneggiamento seguito da naufragio | » 435 |
| Disastro ferroviario | » 436 |
| Pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento. Strade ferrate | » 437 |
| Attentati alla sicurezza dei trasporti. | » 438 |
| Attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas, ovvero delle pubbliche comunicazioni. | » 439 |
| Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi. | » 440 |
| Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti | » 441 |
| Sottrazione, occultamento e guasto di apparecchi a pubblica difesa da infortuni. | » 442 |
| Rimozione o omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro. | » 443 |

CAPO SECONDO — Dei delitti di comune pericolo mediante frode.

| | |
|--|----------|
| Epidemia | Art. 444 |
| Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari | » 445 |
| Adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari | » 446 |
| Adulterazione o contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute. | » 447 |
| Commercio di sostanze alimentari contraffatte, o adulterate | » 448 |
| Commercio o somministrazione di medicinali guasti | » 449 |
| Commercio di sostanze alimentari nocive | » 450 |
| Somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica | » 451 |
| Commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti | » 452 |
| Agevolazione dolosa dell'uso di sostanze stupefacenti | » 453 |

CAPO TERZO — Dei delitti colposi di comune pericolo.

| | |
|------------------------------------|----------|
| Delitti colposi di danno | Art. 454 |
|------------------------------------|----------|

| | |
|--|----------|
| Delitti colposi di pericolo | Art. 455 |
| Pericolo causato nel condurre un veicolo. | » 456 |
| Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro | » 457 |
| Delitti colposi contro la salute pubblica | » 458 |

CAPO QUARTO — Disposizioni comuni.

| | |
|-------------------------------|----------|
| Pene accessorie | Art. 459 |
| Misure di sicurezza | » 460 |

TITOLO VII. — Dei delitti contro la fede pubblica.

CAPO PRIMO — Della falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo.

| | |
|---|----------|
| Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate | Art. 461 |
| Alterazione di monete | » 462 |
| Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate | » 463 |
| Circostanze aggravanti | » 464 |
| Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede | » 465 |
| Parificazione delle carte di pubblico credito alle monete | » 466 |
| Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione, o messa in circolazione di valori di bollo falsificati | » 467 |
| Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito e di valori di bollo | » 468 |
| Fabbricazione o detenzione di filigrane o strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata | » 469 |
| Falsificazione di biglietti di pubbliche imprese di trasporto | » 470 |
| Casi di non punibilità | » 471 |
| Uso di valori di bollo contraffatti o alterati | » 472 |
| Uso di biglietti falsificati di pubbliche imprese di trasporto | » 473 |
| Soppressione dei segni nei valori di bollo o nei biglietti usati e uso degli oggetti così alterati | » 474 |

CAPO SECONDO — Della falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento.

| | |
|--|----------|
| Contraffazione del sigillo dello Stato e uso del sigillo contraffatto. | Art. 475 |
|--|----------|

| | |
|---|----------|
| Contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione e uso di tali sigilli e strumenti contraffatti. | Art. 476 |
| Contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione | » 477 |
| Vendita o acquisto di cose con impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione | » 478 |
| Uso abusivo di sigilli e strumenti veri | » 479 |
| Uso o detenzione di misure o pesi con falsa impronta | » 480 |
| Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali | » 481 |
| Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. | » 482 |
| Pena accessoria | » 483 |

CAPO TERZO — *Della falsità in atti.*

| | |
|---|----------|
| Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici | Art. 484 |
| Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative. | » 485 |
| Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti | » 486 |
| Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici | » 487 |
| Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative | » 488 |
| Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità. | » 489 |
| Falsità materiale commessa dal privato | » 490 |
| Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico | » 491 |
| Falsità in registri e notificazioni. | » 492 |
| Falsità in scrittura privata | » 493 |
| Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato | » 494 |
| Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico | » 495 |
| Falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali. | » 496 |
| Uso di atto falso | » 497 |
| Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri | » 498 |
| Documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena | « 499 |

| | |
|---|----------|
| Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti | Art. 500 |
| Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico | » 501 |

CAPO QUARTO — *Della falsità personale.*

| | |
|--|----------|
| Sostituzione di persona | Art. 502 |
| Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri. | » 503 |
| False indicazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri. | » 504 |
| Frode nel rilascio e uso indebito dei certificati del casellario giudiziale | » 505 |
| Usurpazione di titoli o di onori | » 506 |

TITOLO VIII. — *Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio.*CAPO PRIMO — *Dei delitti contro la economia pubblica.*

| | |
|---|----------|
| Distruzione di materie prime o di prodotti agricoli o industriali ovvero di mezzi di produzione | Art. 507 |
| Dolosa diffusione di una malattia delle piante o degli animali | » 508 |
| Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio. | » 509 |
| Serrata e sciopero per fini contrattuali. | » 510 |
| Serrata e sciopero per fini non contrattuali. | » 511 |
| Coazione alla pubblica Autorità mediante serrata o sciopero | » 512 |
| Serrata o sciopero a scopo di solidarietà o di protesta. | » 513 |
| Serrata di esercenti di piccole industrie o commerci. | » 514 |
| Boicottaggio. | » 515 |
| Arbitraria invasione e occupazione di aziende agricole o industriali. Sabotaggio. | » 516 |
| Inosservanza delle decisioni del magistrato del lavoro. | » 517 |
| Circostanze aggravanti. | » 518 |
| Pena per i capi, promotori e organizzatori | » 519 |
| Pena accessoria | » 520 |

CAPO SECONDO — *Dei delitti contro la industria e il commercio.*

| | |
|---|----------|
| Turbata libertà dell'industria o del commercio. | Art. 521 |
|---|----------|

| | |
|--|----------|
| Frodi contro le industrie nazionali | Art. 522 |
| Frode nell'esercizio del commercio | » 523 |
| Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine | » 524 |
| Vendita di prodotti industriali con segni men- daci | » 525 |

CAPO TERZO — *Disposizione comune ai Capi precedenti.*

| | |
|---|----------|
| Pubblicazione speciale della sentenza | Art. 526 |
|---|----------|

TITOLO IX. — *Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume.*

CAPO PRIMO — *Dei delitti contro la libertà sessuale.*

| | |
|---|----------|
| Della violenza carnale | Art. 527 |
| Congiunzione carnale commessa con abuso della qualità di pubblico ufficiale | » 528 |
| Atti di libidine violenti | » 529 |
| Ratto a fine di matrimonio | » 530 |
| Ratto a fine di libidine | » 531 |
| Ratto di persona minore degli anni quattordici o inferma, a fine di libidine o di matrimonio | » 532 |
| Circostanze attenuanti | » 533 |
| Seduazione con promessa di matrimonio commessa da persona coniugata | » 534 |

CAPO SECONDO — *Delle offese al pudore e all'onore sessuale.*

| | |
|---|----------|
| Atti osceni | Art. 535 |
| Pubblicazioni oscene | » 536 |
| Pubblicazioni o spettacoli osceni | » 537 |
| Atti e oggetti osceni: nozione | » 538 |
| Incitamento a pratiche contro la procreazione | » 539 |
| Corruzione di minorenni | » 540 |
| Istigazione alla prostituzione e favoreggiamento | » 541 |
| Istigazione alla prostituzione di una discendente, della moglie, della sorella | » 542 |
| Costrizione alla prostituzione | » 543 |
| Sfruttamento di prostitute | » 544 |
| Tratta di donne e di minori | » 545 |
| Tratta di donne e di minori, mediante violenza minaccia o inganno | » 546 |
| Tratta di donne e di minori commessa all'estero | » 547 |
| Misura di sicurezza | » 548 |

CAPO TERZO — *Disposizioni comuni ai Capi precedenti.*

| | |
|---|----------|
| Età della persona offesa | Art. 549 |
| Rapporto di parentela | » 550 |
| Pene accessorie ed altri effetti penali | » 551 |
| Querela di parte | » 552 |
| A chi spetti il diritto di querela | » 553 |
| Causa speciale di estinzione del reato | » 554 |

TITOLO X. — *Dei delitti contro la famiglia.*

CAPO PRIMO — *Dei delitti contro il matrimonio.*

| | |
|--|----------|
| Bigamia | Art. 555 |
| Prescrizione del reato | » 556 |
| Induzione al matrimonio mediante errore o in- ganno | » 557 |
| Adulterio | » 558 |
| Concubinato | » 559 |
| Casi di non punibilità. Circostanza attenuante | » 560 |
| Pena accessoria e sanzione civile | » 561 |
| Estinzione del reato | » 562 |

CAPO SECONDO — *Dei delitti contro la morale familiare.*

| | |
|--|----------|
| Incesto | Art. 563 |
| Attentati alla morale familiare commessi a mezzo della stampa periodica | » 564 |

CAPO TERZO — *Dei delitti contro lo stato di famiglia.*

| | |
|--|----------|
| Supposizione o soppressione di stato | Art. 565 |
| Alterazione di stato | » 566 |
| Occultamento di stato di un fanciullo legittimo o naturale riconosciuto | » 567 |
| Pena accessoria | » 568 |

CAPO QUARTO — *Dei delitti contro l'assistenza familiare.*

| | |
|---|----------|
| Violazione degli obblighi di assistenza familiare | Art. 569 |
| Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina | » 570 |
| Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli | » 571 |
| Sottrazione consensuale di minorenni | » 572 |
| Sottrazione di persone incapaci | » 573 |

TITOLO XI. — *Dei delitti contro la persona.*

CAPO PRIMO — *Dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale.*

| | |
|---|----------|
| Omicidio | Art. 574 |
| Circostanze aggravanti, Pena di morte | » 575 |

| | |
|---|----------|
| Altre circostanze aggravanti. Ergastolo | Art. 576 |
| Infanticidio per causa di onore | » 577 |
| Omicidio del consenziente | » 578 |
| Istigazione o aiuto al suicidio | » 579 |
| Percosse | » 580 |
| Lesione personale | » 581 |
| Circostanze aggravanti | » 582 |
| Omicidio preterintenzionale | » 583 |
| Circostanze aggravanti | » 584 |
| Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto | » 585 |
| Omicidio e lesione personale a causa di onore | » 586 |
| Rissa | » 587 |
| Contagio di sifilide | » 588 |
| Omicidio colposo | » 589 |
| Lesioni personali colpose | » 590 |
| Dell'abbandono di persone minori o incapaci | » 591 |
| Abbandono di un neonato per causa di onore | » 592 |
| Omissione di soccorso | » 593 |
| Aborto di donna non consenziente | » 594 |
| Aborto di donna consenziente | » 595 |
| Aborto procuratosi dalla donna | » 596 |
| Istigazione all'aborto | » 597 |
| Morte o lesione della donna | » 598 |
| Atti abortivi su donna ritenuta incinta | » 599 |
| Causa di onore | » 600 |
| Pene accessorie | » 601 |

CAPO SECONDO — *Dei delitti contro l'onore.*

| | |
|---|----------|
| Ingiuria | Art. 602 |
| Diffamazione. | » 603 |
| Esclusione dalla prova liberatoria | » 604 |
| Querela di parte e estinzione del reato | » 605 |
| Offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle Autorità giudiziarie o amministrative | » 606 |
| Ritorsione e provocazione | » 607 |

CAPO TERZO — *Dei delitti contro la libertà individuale.*

SEZIONE 1^a. — *Dei delitti contro la personalità individuale.*

| | |
|--|----------|
| Riduzione in schiavitù. | Art. 608 |
| Tratta e commercio di schiavi | » 609 |
| Alienazione o acquisto di schiavi | » 610 |
| Plagio | Art. 611 |
| Fatto commesso all'estero in danno di cittadino italiano | » 612 |

SEZIONE 2^a. — *Dei delitti contro la libertà personale.*

| | |
|--|----------|
| Sequestro di persona | Art. 613 |
| Arresto illegale | » 614 |
| Indebita limitazione di libertà personale | » 615 |
| Abuso di autorità contro detenuti | » 616 |
| Perquisizione e ispezione personali arbitrarie | » 617 |

SEZIONE 3^a. — *Dei delitti contro la libertà morale.*

| | |
|---|----------|
| Violenza privata | Art. 618 |
| Violenza o minaccia per costringere a commettere un reato | » 619 |
| Minaccia | » 620 |
| Stato di incapacità procurato mediante violenza | » 621 |

SEZIONE 4^a. — *Dei delitti contro la inviolabilità del domicilio.*

| | |
|---|----------|
| Violazione di domicilio | Art. 622 |
| Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale | » 623 |

SEZIONE 5^a. — *Dei delitti contro la inviolabilità dei segreti.*

| | |
|---|----------|
| Violazione di corrispondenza chiusa | Art. 624 |
| Violazione di corrispondenza aperta | » 625 |
| Fraudolenta cognizione di notizie telegrafiche o telefoniche | » 626 |
| Soppressione di corrispondenza | » 627 |
| Sottrazione di corrispondenza | » 628 |
| Fraudolento impedimento di comunicazioni | » 629 |
| Rivelazione del contenuto di corrispondenza appreso mediante reato | » 630 |
| Rivelazione del contenuto di corrispondenza | » 631 |
| Reati commessi da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni | » 632 |
| Reati commessi da persona addetta al servizio delle poste dei telegrafi o dei telefoni. | » 633 |
| Fraudolenta cognizione di documenti segreti | » 634 |
| Rivelazione di documenti segreti | » 635 |
| Rivelazione di segreto professionale | » 636 |
| Rivelazione di segreti scientifici o industriali | » 637 |
| Querela di parte | » 638 |

TITOLO XII. — *Dei delitti contro il patrimonio.*

CAPO PRIMO — *Dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone.*

| | |
|---|-------|
| Furto | » 639 |
| Circostanze aggravanti | » 640 |
| Furti punibili a querela di parte | » 641 |

| | |
|--|----------|
| Sottrazione di cose comuni | Art. 642 |
| Rapina | » 643 |
| Estorsione | » 644 |
| Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione | » 645 |
| Usurpazione | » 646 |
| Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi | » 647 |
| Invasione di terreni o edifici | » 648 |
| Turbativa violenta del possesso di cose immobili | » 649 |
| Danneggiamento | » 650 |
| Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo | » 651 |
| Ingresso abusivo nel fondo altrui | » 652 |
| Uccisione o danneggiamento di animali | » 653 |
| Deturpamento e imbrattamento di cose altrui | » 654 |

CAPO SECONDO - *Dei delitti contro il patrimonio mediante frode.*

| | |
|--|----------|
| Truffa | Art. 655 |
| Insolvenza fraudolenta | » 656 |
| Fraudolenta distruzione della cosa propria e mutilazione fraudolenta della propria persona | » 657 |
| Circonvenzione di persone incapaci | » 658 |
| Usura | » 659 |
| Frode in emigrazione | » 660 |
| Appropriazione indebita | » 661 |
| Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito | » 662 |
| Ricettazione | » 663 |

CAPO TERZO - *Disposizioni comuni ai Capi precedenti.*

| | |
|--|----------|
| Non punibilità e querela di parte per fatti commessi a danno di congiunti. | Art. 664 |
|--|----------|

LIBRO TERZO

Delle contravvenzioni in ispecie

TITOLO I. - *Delle contravvenzioni di polizia.*

CAPO PRIMO - *Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza.*

SEZIONE 1^a - *Delle contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico e la tranquillità pubblica.*

§ 1^o - *Delle contravvenzioni concernenti la inosservanza dei provvedimenti di polizia e le manifestazioni sediziose e pericolose.*

| | |
|--|----------|
| Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità | Art. 665 |
|--|----------|

| | |
|--|----------|
| Rifuto d'indicazioni sulla propria identità personale | Art. 666 |
| Rifuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto | » 667 |
| Formazione di corpi armati non diretti a commettere reati | » 668 |
| Grida e manifestazioni sediziose | » 669 |
| Radunata sediziosa | » 670 |
| Notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico | » 671 |
| Grida o notizie atte a turbare la tranquillità pubblica o privata | » 672 |
| Procurato allarme presso l'Autorità | » 673 |
| Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone | » 674 |
| Molestia o disturbo alle persone | » 675 |
| Abuso della credulità popolare | » 676 |

§ 2^o - *Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza sui mezzi di pubblicità.*

| | |
|--|----------|
| Esercizio abusivo dell'arte tipografica | Art. 677 |
| Vendita, distribuzione o affissione abusiva di stampati, manoscritti o disegni | » 678 |
| Distruzione o deterioramento di affissioni | » 679 |

§ 3^o - *Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza su talune industrie e sugli spettacoli pubblici.*

| | |
|--|----------|
| Agenzie di affari ed esercizi pubblici non autorizzati o vietati | Art. 680 |
| Spettacoli o trattenimenti pubblici | » 681 |
| Azioni destinate a essere riprodotte col cinematografo | » 682 |
| Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive | » 683 |

§ 4^o - *Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza sui mestieri girovaghi e la prevenzione dell'accattonaggio.*

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Mestieri girovaghi | Art. 684 |
| Mendicizia | » 685 |
| Impiego di minori nell'accattonaggio | » 686 |

SEZIONE 2^a - *Delle contravvenzioni concernenti la incolumità pubblica.*

§ 1^o - *Delle contravvenzioni concernenti la incolumità delle persone nei luoghi di pubblico transito o nelle abitazioni.*

| | |
|--|----------|
| Omessa custodia e mal governo di animali | Art. 687 |
|--|----------|

| | |
|---|----------|
| Omesso collocamento o rimozione di segnali o ripari | Art. 688 |
| Getto pericoloso di cose | » 689 |
| Collocamento pericoloso di cose | » 690 |
| Rovina di edifici o di altre costruzioni | » 691 |
| Edifici o costruzioni che minacciano rovina | » 692 |

§ 2° — *Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di infortuni nelle industrie o nella custodia di materie esplodenti.*

| | |
|---|----------|
| Fabbricazione o commercio di materie esplodenti | Art. 693 |
| Omessa denuncia di materie esplodenti | » 694 |
| Circostanze aggravanti | » 695 |
| Apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento | » 696 |

SEZIONE 3ª — *Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di talune specie di reati.*

§ 1° — *Delle contravvenzioni concernenti la tutela preventiva dei segreti.*

| | |
|---|----------|
| Ingresso arbitrario in luoghi, ove l'accesso è vietato nell'interesse militare dello Stato | Art. 697 |
| Pubblicazione delle discussioni o delle deliberazioni segrete di una delle Camere o del Gran Consiglio del Fascismo | » 698 |
| Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale | » 699 |
| Indebite manifestazioni concernenti un procedimento penale in corso | » 700 |

§ 2° — *Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcolismo e dei delitti commessi in stato di ubriachezza.*

| | |
|--|----------|
| Fabbricazione o commercio di liquori o droghe, o di sostanze destinate alla loro composizione | Art. 701 |
| Consumo di bevande alcoliche in tempo di vendita non consentita | » 702 |
| Ubriachezza | » 703 |
| Esercente un'osteria che somministra bevande alcoliche a minore degli anni sedici, ovvero a infermo di mente | » 704 |
| Determinazione in altri dello stato di ubriachezza | » 705 |
| Somministrazione di bevande alcoliche a persona in stato di manifesta ubriachezza | » 706 |

§ 3° — *Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro la fede pubblica.*

| | |
|---|----------|
| Detenzione di misure e pesi illegali | Art. 707 |
| Rifiuto di monete aventi corso legale | » 708 |
| Omessa consegna di monete riconosciute contraffatte | » 709 |

§ 4° — *Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro la vita e l'incolumità individuale.*

| | |
|---|----------|
| Fabbricazione o commercio non autorizzati di armi | Art. 710 |
| Vendita ambulante di armi | » 711 |
| Detenzione abusiva di armi | » 712 |
| Omessa consegna di armi | » 713 |
| Porto abusivo di armi | » 714 |
| Circostanze aggravanti | » 715 |
| Misure di sicurezza | » 716 |
| Omessa custodia di armi | » 717 |
| Accensioni e esplosioni pericolose | » 718 |
| Armi | » 719 |

§ 5° — *Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio.*

| | |
|--|----------|
| Commercio non autorizzato di cose preziose | Art. 720 |
| Commercio clandestino di cose antiche | » 721 |
| Possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli | » 722 |
| Possesso ingiustificato di valori | » 723 |
| Omessa denuncia di cose provenienti da delitto | » 724 |
| Vendita o consegna di chiavi o grimaldelli a persona sconosciuta | » 725 |
| Apertura arbitraria di luoghi o di oggetti | » 726 |
| Acquisto di cose di sospetta provenienza | » 727 |
| Libertà vigilata | » 728 |

§ 6° — *Delle contravvenzioni concernenti la custodia di alienati di mente, di minori o di persone detenute.*

| | |
|---|----------|
| Omessa o non autorizzata custodia in manicomi o in riformatori di alienati di mente o di minori | Art. 729 |
| Omessa o non autorizzata custodia privata di alienati di mente | » 730 |
| Omessa avviso all'Autorità dell'evasione o fuga d'infermi di mente o di minori | » 731 |
| Omessa denuncia di malattie di mente o di gravi infermità psichiche pericolose | » 732 |

CAPO SECONDO — *Delle contravvenzioni concernenti la polizia amministrativa sociale.*

SEZIONE 1^a — *Delle contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi.*

| | |
|--|----------|
| Esercizio di giuochi d'azzardo | Art. 733 |
| Circostanze aggravanti. | » 734 |
| Partecipazione a giuochi d'azzardo. | » 735 |
| Elementi essenziali del giuoco d'azzardo. Case da giuoco | » 736 |
| Pene accessorie e misure di sicurezza. | » 737 |
| Esercizio abusivo di un giuoco non d'azzardo | » 738 |
| Bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti | » 739 |
| Commercio di stampati, disegni o altri oggetti contrari alla pubblica decenza | » 740 |
| Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio | » 741 |
| Maltrattamento di animali | » 742 |

SEZIONE 2^a — *Delle contravvenzioni concernenti la polizia sanitaria.*

| | |
|---|----------|
| Trattamento idoneo a sopprimere la coscienza o la volontà altrui | Art. 743 |
| Abuso di sostanze stupefacenti | » 744 |
| Somministrazione a minori di sostanze velenose o nocive | » 745 |

TITOLO II. — *Delle contravvenzioni concernenti l'attività sociale della pubblica amministrazione.*

| | |
|---|----------|
| Istruzione elementare dei minori | Art. 746 |
| Avviamento dei minori al lavoro | » 747 |
| Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale | » 748 |
| Distruzione o deturpamento di bellezze naturali | » 749 |

Testo del Progetto

LIBRO PRIMO

Dei reati in generale

TITOLO PRIMO

DELLA LEGGE PENALE

Art. 1.

(Reati e pene : disposizione espressa di legge)

Nessuno può essere punito per un fatto, che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, nè con pene che non siano da essa stabilite.

Art. 2.

(Successione di leggi penali)

Nessuno può essere punito per un fatto, che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato.

Nessuno può essere punito per un fatto, che, secondo una legge posteriore, non costituisca reato; e, se vi sia stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.

Se la legge del tempo, in cui fu commesso il reato e le posteriori siano diverse, si applica quella, le cui disposizioni siano più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza divenuta irrevocabile.

Nel caso di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le disposizioni dei capoversi precedenti.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì nei casi di decadenza o mancata ratifica di un decreto-legge e nel caso di decreto-legge convertito in legge con emendamenti.

Art. 3.

(Obbligatorietà della legge penale)

La legge penale italiana obbliga tutti coloro, cittadini o stranieri, che si trovano nel territorio dello Stato, salve le eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno o dal diritto internazionale.

La legge penale italiana obbliga altresì tutti coloro, cittadini o stranieri, che si trovano all'estero, limitatamente ai casi stabiliti dalla legge medesima, ovvero dal diritto internazionale.

Art. 4.

(Cittadino italiano. Territorio dello Stato)

Agli effetti della legge penale, sono considerati cittadini italiani coloro che siano in possesso di cittadinanza delle colonie, i sudditi coloniali, gli appartenenti per origine o elezione ai luoghi soggetti alla sovranità dello Stato e gli apolidi residenti nel territorio dello Stato.

È territorio dello Stato il territorio del Regno, quello delle colonie e ogni altro luogo soggetto alla sovranità dello Stato. Le navi e gli aeromobili italiani sono considerati come territorio dello Stato, ovunque si trovino, salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale, a una legge territoriale straniera.

Art. 5.

(Ignoranza della legge penale)

Nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale.

Art. 6.

(Reati commessi nel territorio dello Stato)

Chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge italiana.

Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato quando sia ivi avvenuta, in tutto o in parte, l'azione o l'omissione, che lo costituisce, ovvero si sia ivi verificato l'evento, che ne è la conseguenza.

Art. 7.

(Reati commessi all'estero)

È punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero alcuno dei seguenti reati:

1° - delitti contro la personalità dello Stato;

2° - delitto di contraffazione del sigillo dello Stato;

3° - delitti di falsità in monete aventi corso legale nel territorio dello Stato o in valori di bollo o in carte di pubblico credito italiano;

4° - delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni;

5° - ogni altro reato commesso all'estero da cittadino o straniero, per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscano l'applicabilità della legge penale italiana.

Art. 8.

(Delitto politico commesso all'estero)

Il cittadino o lo straniero, che commetta in territorio estero un delitto politico, non compreso tra quelli indicati nel numero 1° dell'articolo precedente, è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della Giustizia.

Se si tratti di delitto punibile a querela di parte, occorre, oltre tale richiesta, la querela della persona offesa.

Agli effetti della legge penale, è delitto politico ogni delitto, che offenda un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. È altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici o sociali.

Art. 9.

(Delitto comune del cittadino all'estero)

Il cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto, per il quale la legge italiana stabilisce la pena di morte o l'ergastolo, ovvero la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato.

Se si tratti di delitto, per il quale sia stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della Giustizia, ovvero a istanza o a querela della persona offesa.

Nei casi preveduti nelle precedenti disposizioni, qualora si tratti di delitto commesso a danno di uno Stato estero o di uno straniero, il cittadino è punito, a richiesta del Ministro della Giustizia, sempre che l'estradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato, in cui egli ha commesso il delitto.

Le precedenti disposizioni si applicano anche a colui, che abbia perduto la cittadinanza italiana per effetto di condanna penale o di provvedimento della Autorità amministrativa.

Art. 10.

(Delitto comune dello straniero all'estero)

Lo straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette, in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto, per il quale la legge italiana stabilisce la pena di morte o l'ergastolo, ovvero la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato, e vi sia richiesta del Ministro della Giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa.

Se il delitto sia commesso a danno di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro della Giustizia, sempre che:

1° - si trovi nel territorio dello Stato;

2° - si tratti di delitto, per il quale sia stabilita la pena di morte o dell'ergastolo, ovvero della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni;

3° - l'estradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato, in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene.

Art. 11.

(Rinnovamento del giudizio)

Nel caso indicato nell'articolo 6, il cittadino o lo straniero è giudicato nello Stato, ancorchè sia stato giudicato all'estero.

Nei casi indicati negli articoli 7, 8, 9 e 10, il cittadino, o lo straniero, che sia stato giudicato all'estero, è nuovamente giudicato nello Stato, se il Ministro della Giustizia ne faccia richiesta.

Art. 12.

(Riconoscimento delle sentenze penali straniere)

Alla sentenza penale straniera pronunciata per un delitto può essere dato riconoscimento:

1° - per stabilire la recidiva o altro effetto penale della condanna, ovvero per dichiarare l'abitudine o la professionalità nel reato o la tendenza a delinquere;

2° - quando la condanna importerebbe, secondo la legge italiana, una pena accessoria;

3° - quando, secondo la legge italiana, si dovrebbe sottoporre la persona condannata o prosciolta, che si trova nel territorio dello Stato, a misure di sicurezza personali;

4° - quando la sentenza straniera porti condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno, ovvero debba, comunque, esser fatta valere in giudizio, nel territorio dello Stato, agli effetti delle restituzioni o del risarcimento del danno, o ad altri effetti civili.

Per farsi luogo al riconoscimento, la sentenza deve essere stata pronunciata dalla Autorità giudiziaria di uno Stato estero, col quale esista trattato di estradizione. Se questo non esista, la sentenza estera può essere egualmente ammessa a riconoscimento nello Stato, se il Ministro della Giustizia ne faccia richiesta. Tale richiesta non occorre, se, per il riconoscimento, si faccia istanza agli effetti indicati nel numero 4°.

Art. 13.

(Estradizione)

L'estradiione è regolata dalla legge penale italiana, dalle convenzioni e dagli usi internazionali.

L'estradiione non è ammessa, se il fatto, che forma oggetto della domanda di estradiione, non sia preveduto come reato dalla legge italiana e dalla legge straniera.

L'estradiione può essere concessuta, o offerta, anche per reati non preveduti nelle convenzioni internazionali, purchè queste non ne facciano espresso divieto.

Non è ammessa l'estradiione del cittadino, salvo che essa sia espressamente consentita nelle convenzioni internazionali.

Art. 14.

(Decorrenza e computo di termini)

Quando la legge penale faccia dipendere un effetto giuridico dal decorso del tempo, per il computo di questo si osserva il calendario comune.

Ogni qual volta la legge penale stabilisce un termine per il verificarsi di un effetto giuridico, il giorno della decorrenza non è computato nel termine.

Art. 15.

(Materia regolata da più leggi penali o da più disposizioni della medesima legge penale)

Quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolino, contemporaneamente o successivamente, la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito.

Art. 16.

(Leggi penali speciali)

Le disposizioni del presente Codice si applicano anche alle materie regolate da altre leggi penali, in quanto non sia da queste diversamente stabilito.

TITOLO SECONDO

DELLE PENE

CAPO I

Delle specie di pene, in generale

Art. 17.

(Pene principali: specie)

Le pene principali stabilite per i delitti sono:

- 1° - la morte;
- 2° - l'ergastolo;
- 3° - la reclusione;
- 4° - la multa.

Le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono:

- 1° - l'arresto;
- 2° - l'ammenda.

Art. 18.

(Denominazione e classificazione delle pene principali)

Sotto la denominazione di *pene detentive o restrittive della libertà personale* la legge comprende: l'ergastolo, la reclusione e l'arresto.

Sotto la denominazione di *pene pecuniarie* la legge comprende: la multa e l'ammenda.

Art. 19.

(Pene accessorie: specie)

Le pene accessorie per i delitti sono:

- 1° - la perdita della cittadinanza;
- 2° - la confisca generale dei beni del condannato;
- 3° - la interdizione dai pubblici uffici;
- 4° - la interdizione da una professione o da un'arte;
- 5° - la interdizione legale;
- 6° - la perdita della capacità di testare e la nullità del testamento fatto prima della condanna;

7° - la perdita o la sospensione dall'esercizio della patria potestà o dell'autorità maritale.

Pena accessoria per le contravvenzioni è la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte.

Pena accessoria comune ai delitti e alle contravvenzioni è la pubblicazione speciale della sentenza penale di condanna.

La legge penale determina gli altri casi in cui pene accessorie stabilite per i delitti sono comuni alle contravvenzioni.

Art. 20.

(Pene principali e accessorie)

Le pene principali sono inflitte dal giudice con sentenza di condanna: quelle accessorie conseguono di diritto alla condanna, come effetti penali di essa.

CAPO II

Delle pene principali, in particolare

Art. 21.

(Pena di morte)

La pena di morte si esegue, mediante fucilazione, nell'interno di uno stabilimento penitenziario, ovvero in altro luogo designato dal Ministro della Giustizia.

La esecuzione non è pubblica, salvo che il Ministro della Giustizia disponga diversamente.

Art. 22.

(Ergastolo)

La pena dell'ergastolo è perpetua, ed è scontata in uno stabilimento a ciò destinato, con isolamento notturno e obbligo del lavoro.

Il giudice, nella sentenza di condanna, può aggiungere l'isolamento anche diurno, per un tempo non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni.

Il condannato all'ergastolo, che abbia scontato almeno tre anni della pena, può essere ammesso al lavoro all'aperto.

Il Ministro della Giustizia può disporre che la esecuzione della pena abbia luogo in una colonia, o in altro possedimento d'oltremare.

Il condannato, che sconta la pena in colonia o in altro possedimento d'oltremare, può essere ammesso al lavoro all'aperto, anche prima che sia trascorso il termine indicato nel secondo capoverso.

Art. 23.

(Reclusione)

La pena della reclusione si estende da quindici giorni a ventiquattro anni, ed è scontata negli stabilimenti a ciò destinati, con obbligo del lavoro e con isolamento notturno.

Il giudice, nella sentenza di condanna, può aggiungere l'isolamento anche diurno, per un tempo non inferiore a un terzo della pena inflitta e non superiore a un anno.

Il condannato alla reclusione, che abbia scontato almeno un anno della pena, può essere ammesso al lavoro all'aperto.

Sono applicabili le disposizioni degli ultimi due capoversi dell'articolo precedente.

Art. 24.

(Multe)

La pena della multa consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire cinquanta, nè superiore a lire cinquantamila.

Quando, per le condizioni economiche del reo, la multa stabilita dalla legge possa presumersi inefficace, anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al triplo.

Per i delitti determinati da motivi di lucro, se la legge stabilisca soltanto la pena della reclusione, il giudice può aggiungere una multa da lire cinquanta fino a lire cinquantamila.

Art. 25.

(Arresto)

La pena dell'arresto si estende da cinque giorni a tre anni. Si sconta negli stabilimenti a ciò destinati o in sezioni speciali degli stabilimenti di reclusione, con isolamento notturno e obbligo del lavoro.

Il condannato all'arresto può essere addetto a lavori anche diversi da quelli organizzati nello stabilimento, avuto riguardo alle sue attitudini e alle sue precedenti occupazioni.

Art. 26.

(Ammenda)

La pena dell'ammenda consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a lire venti, nè superiore a lire diecimila.

Quando, per le condizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita dalla legge possa presumersi inefficace, anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al triplo.

Art. 27.

(Pene pecuniarie fisse o proporzionali)

La legge determina i casi, nei quali le pene pecuniarie sono fisse o proporzionali. Le pene pecuniarie proporzionali non hanno limite massimo.

CAPO III

Delle pene accessorie, in particolare

Art. 28.

(Perdita della cittadinanza)

La perdita della cittadinanza non influisce sullo stato di cittadinanza del coniuge e dei figli del condannato.

Essa importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici.

La condanna per delitto, da cui derivi la perdita della cittadinanza, produce altresì l'incapacità ad acquistare la cittadinanza.

La cittadinanza, o la capacità d'acquistarla, perduta per effetto di condanna penale, non può essere riacquistata, se non in seguito a riabilitazione, a norma dell'articolo 182.

Art. 29.

(Confisca generale dei beni del condannato)

La confisca generale dei beni importa la devoluzione allo Stato di tutti i beni del condannato, presenti e futuri.

Non sono soggetti a confisca:

1° - i beni, che non possono essere pignorati a norma delle leggi civili;

2° - i proventi del lavoro.

Art. 30.

(Sussidio a favore del coniuge, dei discendenti o degli ascendenti del condannato)

Sulle cose confiscate il giudice può assegnare al coniuge, ai discendenti e agli ascendenti del condannato un sussidio annuo, quando non siano concorsi nel reato, e sia riconosciuto che abbiano bisogno di soccorso.

Il sussidio è assegnato in proporzione del bisogno di chi lo domanda e del valore dei beni confiscati.

Art. 31

(Atti fraudolenti compiuti dal colpevole)

La confisca non pregiudica i diritti dei terzi.

Si applicano, anche nel caso di confisca generale dei beni, le disposizioni degli articoli 198, 199 e 200, per quanto riguarda l'efficacia degli atti a titolo oneroso o gratuito compiuti dal colpevole.

Art. 32.

(Interdizione dai pubblici uffici)

La interdizione dai pubblici uffici è perpetua o temporanea.

La interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo che dalla legge sia altrimenti disposto, produce la privazione:

1° - del diritto di elettorato o di eleggibilità in qualsiasi comizio elettorale, e di ogni altro diritto politico;

2° - di ogni pubblico ufficio, di ogni incarico, non obbligatorio, di pubblico servizio, e della qualità, ad essi inerente, di pubblico ufficiale o d'incaricato di pubblico servizio;

3° - dell'ufficio di tutore o di curatore, anche provvisorio, e di ogni altro attinente alla tutela o alla cura;

4° - dei gradi e delle dignità accademiche, dei titoli, delle decorazioni o di altre pubbliche insegne onorifiche;

5° - degli stipendi, delle pensioni e degli assegni, che siano a carico dello Stato o di altro ente pubblico;

6° - di ogni diritto onorifico, inerente a qualunque degli uffici, servizi, gradi o titoli e delle qualità, dignità e decorazioni indicate nei numeri precedenti;

7° - della capacità di assumere o di acquistare qualsiasi diritto, ufficio, qualità, grado, titolo, dignità, decorazione e insegna onorifica, indicati nei numeri precedenti.

La interdizione temporanea produce nel condannato la incapacità di acquistare o esercitare, durante la interdizione, i predetti diritti, uffici, servizi, qualità, gradi, titoli e onorificenze.

Essa non può avere una durata inferiore a un anno, nè superiore a cinque.

La legge determina i casi, nei quali la interdizione dai pubblici uffici è limitata ad alcuni di questi.

Art. 33.

(Casi, nei quali alla condanna consegue la interdizione dai pubblici uffici)

La condanna all'ergastolo e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni hanno per effetto l'interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici; e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni ha per effetto l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

La dichiarazione di abitudine o di professionalità nel delitto, ovvero di tendenza a delinquere ha per effetto la interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Art. 34.

(Interdizione da una professione o da un'arte)

La interdizione da una professione o da un'arte produce nel condannato la incapacità di esercitare o di acquistare

il diritto di esercitare, durante la interdizione, una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per cui sia richiesta speciale abilitazione, autorizzazione, licenza o permesso dell'Autorità, e ha per effetto la decadenza dall'abilitazione, autorizzazione, licenza o dal permesso anzidetti.

La interdizione da una professione o da un'arte non può avere una durata inferiore a un mese, nè superiore a cinque anni.

La legge determina i casi, nei quali la interdizione ha una durata superiore nel massimo al limite indicato nel capoverso precedente, ovvero è perpetua.

Art. 35.

(Condanna per delitti commessi con abuso di un pubblico ufficio o di una professione o arte. Interdizione)

Ogni condanna per delitti commessi con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione, o a un pubblico servizio, o ad alcuno degli uffici indicati nel numero 3° dell'articolo 32, ovvero con abuso di una professione, industria, arte, o di un commercio o mestiere, o con violazione dei doveri a essi inerenti, ha per effetto la interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione, industria, arte, o dal commercio o mestiere.

Art. 36.

(Interdizione legale)

Il condannato all'ergastolo è in stato d'interdizione legale, e gli si applicano, quanto alla disponibilità e amministrazione dei beni, e alla rappresentanza negli atti ad esse relativi, le norme della legge civile sugli interdetti giudizialmente.

La condanna all'ergastolo ha anche per effetto la perdita della patria potestà, dell'autorità maritale e della capacità di testare, e rende nullo il testamento fatto prima della condanna.

Il condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni è, durante la pena, in stato d'interdizione legale; la condanna produce altresì, durante la pena, la sospensione dall'esercizio della patria potestà e dell'autorità maritale, salvo che il giudice disponga diversamente.

Art. 37.

(Condanna per delitto colposo)

Le disposizioni dell'articolo 33 e dell'ultima parte dell'articolo precedente non si applicano nel caso di condanna per delitto colposo.

Le disposizioni dell'articolo 35 non si applicano nel caso di condanna per delitto colposo, se la pena inflitta sia inferiore a tre anni di reclusione, o sia inflitta soltanto una pena pecuniaria.

Art. 38.

(Perdita della patria potestà o dell'autorità maritale, ovvero sospensione dall'esercizio di esse)

La legge determina i casi, nei quali la condanna ha per effetto la perdita della patria potestà o dell'autorità maritale.

La condanna per delitti commessi con abuso della patria potestà o dell'autorità maritale ha per effetto la sospensione dall'esercizio di esse per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta.

La perdita della patria potestà o dell'autorità maritale importa anche la privazione di ogni diritto, che al genitore o al marito spettò, in forza della patria potestà o dell'autorità maritale, sui beni del figlio o della moglie.

La sospensione dall'esercizio della patria potestà o dell'autorità maritale importa la incapacità di esercitare, durante la sospensione, qualsiasi diritto, che al genitore o al marito spettò, in forza della patria potestà o dell'autorità maritale, sui beni del figlio o della moglie.

Art. 39.

(Sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte)

La sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte produce la incapacità nel condannato di esercitare, durante la sospensione, una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per i quali sia richiesta speciale abilitazione, autorizzazione, licenza o permesso dell'Autorità.

Essa non può avere una durata inferiore a quindici giorni, nè superiore a due anni.

La sospensione dall'esercizio di una professione o di una arte consegue a ogni condanna per contravvenzione, che sia commessa con abuso della professione, arte, industria, o del commercio o mestiere, ovvero con violazione dei doveri ad essi inerenti, quando la pena inflitta non sia inferiore a un anno d'arresto.

Art. 40.

(Pubblicazione speciale della sentenza penale di condanna)

La condanna alla pena di morte o all'ergastolo ha per effetto la pubblicazione della sentenza, mediante affissione nel Comune ove è stata pronunciata, in quello ove il delitto fu commesso, e in quello ove il condannato aveva l'ultima residenza.

La sentenza di condanna è inoltre pubblicata, per una sola volta, in uno o più giornali designati dal giudice.

La legge determina gli altri casi, nei quali la condanna ha per effetto la pubblicazione della sentenza. In tali casi la pubblicazione ha luogo nei modi stabiliti nel capoverso precedente.

La pubblicazione speciale della sentenza penale di condanna è fatta per estratto, salvo che il giudice ne disponga la pubblicazione per intero; essa è eseguita di ufficio e a spese del condannato.

Art. 41

(Pene accessorie temporanee : durata)

Quando la legge stabilisca che la condanna abbia per effetto una pena accessoria temporanea, e la durata di essa non sia espressamente determinata, la pena accessoria ha una durata eguale a quella della pena principale inflitta, o che dovrebbe scontarsi, per insolvibilità del condannato. Tuttavia, in nessun caso, essa può oltrepassare i limiti minimo e massimo stabiliti per ciascuna specie di pena accessoria.

Art. 42.

(Condizione giuridica del condannato alla pena di morte)

Il condannato alla pena di morte è equiparato al condannato all'ergastolo, per quanto riguarda la sua condizione giuridica.

TITOLO TERZO

DEL REATO

CAPO I

Del reato consumato e tentato

Art. 43.

(Reato: distinzione fra delitti e contravvenzioni)

I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni, secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite dal presente codice.

Art. 44.

(Rapporto di causalità)

Nessuno può essere punito per un fatto, preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non sia conseguenza della sua azione od omissione.

Non impedire un evento, che si ha obbligo di impedire, equivale a cagionarlo.

Art. 45.

(Concorso di cause)

Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dalla azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento.

Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando siano da sole sufficienti alla determinazione dell'evento. In tal caso, se l'azione od omissione precedentemente commessa costituisca per sé un reato, si applica la pena per questo stabilita.

Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso in cui la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consista nel fatto illecito altrui.

Art. 46.

(Responsabilità per dolo, o colpa, o per delitto preterintenzionale. Responsabilità obiettiva)

Nessuno può essere punito per una azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l'abbia commessa con coscienza e volontà.

Nessuno può essere punito per un delitto, se non l'abbia commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge.

La legge determina i casi, nei quali l'evento è posto altrimenti a carico dell'agente, come conseguenza della sua azione od omissione.

Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, siano esse dolose o colpose.

Art. 47.

(Elemento psicologico del reato)

Il delitto:

è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato della azione od omissione, e da cui la legge fa dipendere la esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione;

è preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione derivi un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente;

è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente, e si verifica a causa di negligenza, o imprudenza, o imperizia, ovvero di inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

La distinzione tra reato doloso o colposo, stabilita dal presente articolo per i delitti, si applica altresì alle contravvenzioni ogni qualvolta per queste la legge penale ne faccia dipendere un qualsiasi effetto giuridico.

Art. 48.

(Condizione obiettiva di punibilità)

Quando, per la punibilità del reato, la legge richiada il verificarsi di una condizione, il colpevole risponde del reato, ancorchè l'evento, da cui dipende il verificarsi della condizione, non sia da lui voluto.

Art. 49.

(Caso fortuito o forza maggiore)

Non è punibile colui, che ha commesso il fatto per caso fortuito o forza maggiore.

Art. 50.

(Costringimento fisico)

Non è punibile colui che, ha commesso il fatto per esservi stato da altri costretto, mediante violenza fisica, alla quale non poteva resistere o comunque sottrarsi.

In tal caso, del fatto commesso dalla persona costretta risponde l'autore della violenza.

Art. 51.

(Errore di fatto)

L'errore sul fatto, che costituisce il reato, esclude la punibilità dell'agente. Nondimeno, se si tratti di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto sia preveduto dalla legge come delitto colposo.

L'errore sul fatto costitutivo di un determinato reato non esclude la punibilità per reato diverso.

L'errore su una legge diversa dalla legge penale esclude la punibilità, quando abbia cagionato un errore sul fatto, che costituisce il reato.

Art. 52.

(Errore determinato dall'altrui inganno)

Le disposizioni del precedente articolo si applicano anche se l'errore sul fatto, che costituisce il reato, sia determinato dall'altrui inganno; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona ingannata risponde colui, che l'ha determinata a commetterlo.

Art. 53.

(Reato supposto erroneamente e reato impossibile)

Non è punibile colui, che commette un fatto non costituente reato, nella supposizione erronea, che esso costituisca reato.

La punibilità è esclusa allorchè, per la inidoneità dell'azione o per la inesistenza dell'oggetto di essa, sia impossibile l'evento dannoso o pericoloso.

Nei casi preveduti nelle disposizioni precedenti, se concorrono nel fatto gli elementi costitutivi di un reato diverso, si applica la pena stabilita per il reato effettivamente commesso.

Nel caso indicato nella prima parte del presente articolo, se l'agente abbia creduto di commettere reato per un errore di fatto, il giudice può ordinare che egli sia sottoposto a misura di sicurezza.

Nei casi indicati nel primo capoverso, il giudice può sempre ordinare che l'imputato prosciolto sia sottoposto a misura di sicurezza.

Art. 54.

(Consenso dell'offeso)

Oltre i casi, nei quali il dissenso della persona offesa è richiesto espressamente dalla legge penale, come elemento costitutivo di un determinato reato, la punibilità è esclusa dal consenso validamente manifestato dalla persona stessa, quando sia leso o posto in pericolo un diritto, del quale essa può legittimamente disporre.

Art. 55.

(Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere)

L'esercizio di un diritto, o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità, esclude la punibilità.

Se un fatto costituente reato sia commesso per ordine della Autorità, del reato risponde sempre il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine, e si applica la disposizione dell'articolo 116, n. 3°.

Risponde del reato altresì colui che ha eseguito l'ordine, salvo che, per errore di fatto, abbia ritenuto di obbedire a un ordine legittimo. Si applica, nondimeno, la disposizione dell'articolo 117.

Non è punibile colui, che esegue l'ordine illegittimo, quando la legge non gli consenta alcun sindacato sulla legittimità dell'ordine.

Art. 56.

(Difesa legittima)

Non è punibile colui che ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.

Art. 57.

(Uso legittimo delle armi)

Ferme le disposizioni contenute nei due articoli precedenti, non è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, faccia uso, ovvero ordini di far uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, quando vi sia costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all'Autorità.

La stessa disposizione si applica a qualsiasi persona che, legalmente richiesta dal pubblico ufficiale, gli presti assistenza.

La legge determina gli altri casi, nei quali è autorizzato l'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica.

Art. 58.

(Stato di necessità)

Non è punibile colui, che ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri da un pericolo attuale di un danno grave alla persona, al quale non aveva dato volontariamente causa e che non si poteva altrimenti evitare, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.

Tale disposizione non si applica a colui che abbia un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo.

La disposizione della prima parte del presente articolo si applica anche se lo stato di necessità sia determinato dall'altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde colui, che l'ha costretta a commetterlo.

Art. 59.

(Eccesso colposo)

Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti negli articoli 55, 56, 57 e 58, si eccedano colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'Autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto sia preveduto dalla legge come delitto colposo.

Art. 60.

(Delitto tentato)

Colui, che compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compia o l'evento non si verifichi.

Il colpevole di delitto tentato è punito: con la reclusione da ventiquattro a trenta anni, se dalla legge sia stabilita per il delitto la pena di morte; con la reclusione non inferiore a dieci anni, se la pena stabilita sia l'ergastolo; e, negli altri casi, con la pena stabilita per il delitto, ridotta a un terzo.

Se il colpevole volontariamente desista dall'azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, ove questi costituiscano per sé un reato diverso.

Se volontariamente impedisca l'evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà.

Art. 61.

(Responsabilità per reati commessi a mezzo della stampa)

Per i reati commessi a mezzo della stampa si osservano le disposizioni seguenti:

1° - qualora si tratti di stampa periodica, colui che riveste la qualità di direttore o redattore responsabile risponde, per ciò solo, del reato commesso, salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione;

2° - qualora si tratti di stampa non periodica, del reato commesso risponde l'autore della pubblicazione, ovvero, se questi sia ignoto o non sia imputabile, l'editore, ovvero, se questi sia ignoto o non sia imputabile, lo stampatore.

Art. 62.

(Stampa clandestina)

Le disposizioni del precedente articolo si applicano ancorchè non siano state osservate le prescrizioni di legge relative alla pubblicazione e diffusione della stampa periodica e non periodica.

Se siano ignote o non imputabili le persone in detto articolo indicate, dei reati commessi a mezzo della stampa rispondono tutti coloro, che in qualsiasi modo divulgano gli stampati.

CAPO II

Delle circostanze del reato

Art. 63.

(Circostanze non conosciute o erroneamente supposte)

Le circostanze, che aggravano ovvero attenuano o escludono la pena, sono valutate, rispettivamente, a carico o a favore

dell'agente, anche se da lui non conosciute, o da lui per errore ritenute inesistenti. Nondimeno, se la circostanza escluda la pena, il giudice può ordinare una misura di sicurezza.

Se l'agente ritenga per errore che esistano circostanze aggravanti o attenuanti, queste non sono valutate contro o a favore di lui.

Se l'agente ritenga per errore che esistano circostanze di esclusione della pena, queste sono sempre valutate a favore di lui. Tuttavia, se si tratti di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto sia preveduto dalla legge come delitto colposo.

Art. 64.

(Errore sulla persona dell'offeso)

Nel caso di errore sulla persona offesa da un reato, non sono poste a carico dell'agente le circostanze aggravanti, che riguardano le condizioni o qualità della persona offesa, o i rapporti fra offeso e colpevole.

Sono invece valutate a suo favore le circostanze attenuanti, erroneamente supposte, che concernono le condizioni, le qualità o i rapporti predetti.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano, se si tratti di circostanze, che riguardano l'età o altre condizioni o qualità, fisiche o psichiche, della persona offesa.

Art. 65.

(Circostanze aggravanti comuni)

Aggravano il reato, quando non ne siano elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti:

1° - l'aver agito per motivi abietti o futili;

2° - l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di altro reato;

3° - l'aver, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento;

4° - l'aver adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone;

5° - l'averne profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;

6° - l'averne il colpevole commesso il reato durante il tempo, in cui si sia sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura, spedito per un precedente reato;

7° - l'averne, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendano il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità;

8° - l'averne aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso;

9° - l'averne commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto;

10° - l'averne commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio, o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto ovvero a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio;

11° - l'averne commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione, o di ospitalità.

Art. 66.

(Circostanze attenuanti comuni)

Attenuano il reato, quando non ne siano elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti:

1° - l'averne agito per motivi di particolare valore morale o sociale;

2° - l'averne reagito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui;

3° - l'averne agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratti di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall'Autorità, e il colpevole non sia delinquente o contravventore abituale o professionale, o delinquente per tendenza;

4° - l'averne, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendano il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità;

5° - l'essere concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa;

6° - l'averne, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante la restituzione; o l'essersi, prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell'ultimo capoverso dell'articolo 60, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato.

Art. 67.

(Aumento di pena nel caso di una sola circostanza aggravante)

Quando ricorra una circostanza aggravante, e l'aumento di pena non sia determinato dalla legge, è aumentata fino a un terzo la pena che dovrebbe essere inflitta per il reato commesso.

Nondimeno, la pena da applicare per effetto dell'aumento non può superare:

1° - gli anni trenta, se si tratti della reclusione;

2° - gli anni quattro, se si tratti dell'arresto;

3° - e, rispettivamente, lire settantacinquemila o quindicimila, se si tratti della multa o dell'ammenda; ovvero, rispettivamente, lire duecentomila o quarantamila, se il giudice si valga della facoltà indicata nel primo capoverso degli articoli 24 e 26

Art. 68.

(Diminuzione di pena nel caso di una sola circostanza attenuante)

Quando ricorra una circostanza attenuante, e non sia dalla legge determinata la diminuzione di pena, si osservano le norme seguenti:

1° - alla pena di morte è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni;

2° - alla pena dell'ergastolo è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni;

3° - le altre pene sono diminuite fino ai due terzi.

Art. 69.

(Applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di pena)

Quando la legge disponga che la pena sia aumentata o diminuita entro limiti determinati, l'aumento o la diminuzione si opera sulla quantità di essa, che il giudice applicherebbe al colpevole, qualora non concorresse la circostanza che la fa aumentare o diminuire.

Se concorrano più circostanze aggravanti, ovvero più circostanze attenuanti, l'aumento o la diminuzione di pena si opera sulla quantità di essa risultante dall'aumento o dalla diminuzione precedente.

Qualora per una circostanza la legge stabilisca una pena di specie diversa, o ne determini la misura in modo indipendente dalla pena ordinaria del reato, l'aumento o la diminuzione per le altre circostanze non si opera sulla pena ordinaria del reato, ma sulla pena stabilita per la circostanza anzidetta.

Se concorrano più circostanze aggravanti tra quelle indicate nel secondo capoverso del presente articolo, si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave; ma il giudice può aumentarla.

Se concorrano più circostanze attenuanti tra quelle indicate nel secondo capoverso del presente articolo, si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza meno grave; ma il giudice può diminuirla.

Art. 70.

(Limiti degli aumenti di pena nel caso di concorso di più circostanze aggravanti)

Nel caso di concorso di più circostanze aggravanti, la pena da applicare per effetto degli aumenti non può eccedere:

1° - gli anni trenta, se si tratti della reclusione;

2° - gli anni cinque, se si tratti dell'arresto;

3° - e, rispettivamente, lire centomila o ventimila, se si tratti della multa o dell'ammenda; ovvero, rispettivamente, lire trecentomila o sessantamila, se il giudice si valga della facoltà indicata nel primo capoverso degli articoli 24 e 26.

Inoltre, in nessun caso la pena da applicare può superare il triplo del massimo stabilito dalla legge per il reato; eccettochè si tratti delle circostanze indicate nel secondo capoverso dell'articolo 69.

Art. 71.

(Limiti delle diminuzioni di pena nel caso di concorso di più circostanze attenuanti)

Nel caso di concorso di più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore:

1° - a quindici anni di reclusione, se per il delitto la legge stabilisca la pena di morte;

2° - a dieci anni di reclusione, se per il delitto sia stabilito l'ergastolo.

Le altre pene sono diminuite. In tal caso, quando non si tratti delle circostanze indicate nel secondo capoverso dell'articolo 69, la pena non può essere applicata in misura inferiore ad un quarto.

Art. 72.

(Limiti al concorso di circostanze)

Salvo quanto è disposto nell'articolo 15, qualora una circostanza aggravante comprenda in sé altra circostanza aggravante, ovvero una circostanza attenuante comprenda in sé altra circostanza attenuante, è valutata a carico o a favore del colpevole soltanto la circostanza aggravante o attenuante, che importa, rispettivamente, il maggiore aumento o la maggiore diminuzione di pena.

Se le circostanze aggravanti o attenuanti importino lo stesso aumento o la stessa diminuzione di pena, si applica un solo aumento o una sola diminuzione di pena.

Art. 73.

(Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti)

Quando concorrano insieme circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, e le prime siano dal giudice ritenute prevalenti, non si tien conto delle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti, e si fa luogo soltanto agli aumenti di pena stabiliti per le circostanze aggravanti.

Se le circostanze attenuanti siano ritenute prevalenti sulle circostanze aggravanti, non si tien conto degli aumenti di pena stabiliti per queste ultime, e si fa luogo soltanto alle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti.

Se fra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti il giudice ritenga che vi sia equivalenza, si applica la pena, che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze.

Le disposizioni precedenti non si applicano riguardo alle circostanze inerenti alla persona del colpevole e a qualsiasi altra circostanza, per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato.

In tal caso, gli aumenti e le diminuzioni di pena si operano a norma dell'articolo 69, valutate per ultime la recidiva e la tendenza a delinquere.

Art. 74.

(Circostanze oggettive e soggettive)

Agli effetti della legge penale:

1° - sono circostanze oggettive quelle, che concernono la natura, la specie, i mezzi, l'oggetto, il tempo, il luogo e ogni altra modalità dell'azione, la gravità del danno o del pericolo, ovvero le condizioni o le qualità personali dell'offeso;

2° - sono circostanze soggettive quelle, che concernono la intensità del dolo o il grado della colpa, o le condizioni o le qualità personali del colpevole, o i rapporti fra il colpevole e l'offeso, ovvero sono inerenti alla persona del colpevole.

Le circostanze inerenti alla persona del colpevole riguardano la imputabilità, la recidiva e la tendenza a delinquere.

CAPO III

Del concorso di reati

Art. 75.

(Condanna per più reati con unica sentenza o decreto)

Quando, con unica sentenza o decreto, si debba pronunciare condanna per più reati contro la stessa persona, si applicano le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 76.

(Concorso di reati che importino l'ergastolo e di reati che importino pene detentive temporanee)

Al colpevole di due delitti, per ciascuno dei quali sia da infliggere l'ergastolo, si applica la pena di morte.

Nel caso di concorso di un delitto, che importi la pena dell'ergastolo, con uno o più delitti, che importino pene detentive temporanee, si applica la pena dell'ergastolo, ed è sempre aggiunto l'isolamento diurno per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi e non superiore a quattro anni.

Art. 77.

(Concorso di pene detentive temporanee o di pene pecuniarie della stessa specie)

Se più reati importino pene temporanee detentive della medesima specie, si applica una pena unica, per un tempo eguale alla durata complessiva delle pene, che si dovrebbero infliggere per i singoli reati.

Le pene pecuniarie della stessa specie si applicano tutte per intero.

Art. 78.

(Pene detentive di specie diversa)

Se più reati importino pene temporanee detentive di specie diversa, esse si applicano tutte distintamente e per intero.

La pena dell'arresto è eseguita per ultima.

Art. 79.

(Pene pecuniarie di specie diversa)

Se più reati importino pene pecuniarie di specie diversa, esse si applicano tutte distintamente e per intero.

Nel caso che la pena pecuniaria non sia stata pagata per intero, la somma pagata, agli effetti della conversione, viene detratta dall'ammontare della multa.

Art. 80.

(Pene concorrenti considerate come unica pena ovvero come pene distinte)

Salvo che la legge stabilisca diversamente, le pene della medesima specie concorrenti a norma dell'articolo 77, si considerano come pena unica per ogni effetto giuridico.

Le pene di specie diversa concorrenti a norma degli articoli 78 e 79 si considerano egualmente, per ogni effetto giuridico, come pena unica della specie più grave. Nondimeno, si considerano come pene distinte, agli effetti della loro esecuzione, dell'applicazione delle misure di sicurezza e in ogni altro caso stabilito dalla legge.

Se concorra una pena pecuniaria con altra pena di specie diversa, le pene si considerano distinte per qualsiasi effetto giuridico.

Art. 81.

(Determinazione delle pene accessorie)

Per determinare le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna, si ha riguardo ai singoli reati, per i quali è pronunciata la condanna, e alle pene principali che, se non vi fosse concorso di reati, si dovrebbero infliggere per ciascuno di essi.

Nel caso di concorso di pene accessorie della stessa specie, esse si applicano tutte per intero.

Art. 82.

(Limiti degli aumenti di pena nel concorso di reati)

Nel caso di concorso di reati, la pena da applicare a norma degli articoli 77, 78 e 79 non può essere superiore al quintuplo della più grave fra le pene concorrenti, nè, comunque, eccedere:

1° - trenta anni, per la reclusione;

2° - sei anni, per l'arresto;

3° - lire centocinquantomila per la multa e lire trentamila per l'ammenda; ovvero lire quattrocentomila per la multa e lire ottantamila per l'ammenda, se il giudice si valga della facoltà indicata nel primo capoverso degli articoli 24 e 26.

Quando la pena pecuniaria debba essere convertita in pena detentiva, per insolvibilità del condannato, la durata complessiva di tale pena non può superare quattro anni per la reclusione e tre anni per l'arresto.

La durata massima delle pene accessorie temporanee non può superare, nel complesso, i limiti seguenti:

1° - dieci anni, se si tratti della interdizione dai pubblici uffici o della interdizione da una professione o da un'arte;

2° - cinque anni, se si tratti della sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte.

Quando concorrano più delitti, per ciascuno dei quali debba infliggersi la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni, si applica l'ergastolo.

Art. 83.

(Concorso di pene inflitte con sentenze o decreti diversi)

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche nel caso, in cui, dopo una sentenza o decreto di condanna, si debba giudicare la stessa persona per un altro reato commesso anteriormente o posteriormente alla condanna medesima, ovvero quando contro la stessa persona si debbano eseguire più sentenze o decreti di condanna.

Art. 84.

(Più violazioni di una o di diverse disposizioni di legge con una o più azioni. Reato continuato)

Colui, che, con unica azione o omissione, viola diverse disposizioni di legge o commette più violazioni della medesima disposizione di legge, è punito a norma degli articoli precedenti.

Le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano a colui, che, con più azioni o omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa disposizione di legge, ancorchè di diversa gravità.

In tal caso le diverse violazioni si considerano come un solo reato e si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo.

Art. 85.

(Offesa di persona diversa da quella alla quale l'offesa era diretta)

Quando, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per altra causa, sia cagionata una offesa in danno di persona diversa da quella, alla quale l'offesa era diretta, il colpevole risponde come se avesse commesso il reato in danno della persona, che voleva offendere, salvo quanto è disposto nell'articolo 64.

Nel caso che, oltre alla persona diversa, sia offesa anche quella, alla quale l'offesa era diretta, il colpevole soggiace alla pena stabilita per il reato più grave, aumentata fino alla metà.

Art. 86.

(Evento diverso da quello voluto dall'agente)

Fuori dei casi preveduti nell'articolo precedente, se, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per altra causa, si cagioni un evento diverso da quello voluto

dall'agente, il colpevole risponde, a titolo di colpa, dell'evento non voluto, quando il fatto sia preveduto dalla legge come delitto colposo.

Se il colpevole abbia cagionato altresì l'evento voluto, si applicano le regole sul concorso dei reati.

Art. 87.

(Reato complesso)

Le disposizioni degli articoli precedenti non si applicano quando la legge consideri come elementi costitutivi, o come circostanze aggravanti di un solo reato, fatti, che costituirebbero, per sé stessi, reato.

Qualora la legge, nella determinazione della pena per il reato complesso, si riferisca alle pene stabilite per i singoli reati, che lo costituiscono, non possono essere superati i limiti massimi indicati nell'articolo 82.

TITOLO QUARTO

DEL REO E DELLA PERSONA OFFESA DAL REATO

CAPO I

Della imputabilità

Art. 88.

(Capacità d'intendere e di volere)

Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento, in cui lo ha commesso, non era imputabile.

È imputabile colui, che ha la capacità d'intendere e di volere.

Art. 89.

(Determinazione in altri dello stato d'incapacità, allo scopo di far commettere un reato)

Se taluno cagioni in altri lo stato d'incapacità d'intendere o di volere, al fine di fargli commettere un reato, del reato commesso dalla persona resa incapace risponde colui, che ha cagionato lo stato d'incapacità.

Art. 90.

(Stato volontario o preordinato d'incapacità d'intendere o di volere)

La disposizione della prima parte dell'articolo 88 non si applica a colui, che si sia messo, anche solo colposamente, in istato d'incapacità d'intendere o di volere.

Se lo stato d'incapacità sia procurato al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa, la pena è aumentata

Art. 91.

(Vizio totale di mente)

Non è imputabile colui che, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da escluderne la capacità di intendere o di volere.

Art. 92.

(Vizio parziale di mente)

Colui che, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da scemarne grandemente, senza escluderla, la capacità di intendere o di volere, risponde del reato commesso; ma la pena è diminuita.

Art. 93.

(Stati emotivi o passionali)

Gli stati emotivi o passionali non escludono, nè diminuiscono la imputabilità.

Art. 94.

(Ubriachezza derivante da caso fortuito o da forza maggiore)

Non è imputabile colui che, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva la capacità di intendere o di volere, a cagione di completa ubriachezza, derivante da caso fortuito o da forza maggiore.

Se la ubriachezza non era completa, ma era tuttavia tale da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità di intendere o di volere, la pena è diminuita.

Art. 95.

(Ubriachezza volontaria o colposa ovvero preordinata)

L'ubriachezza non derivante da caso fortuito o da forza maggiore non esclude, nè diminuisce la imputabilità.

Se l'ubriachezza sia preordinata al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa, la pena è aumentata.

Art. 96.

(Fatto commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti)

Le disposizioni dei due precedenti articoli si applicano anche quando il fatto sia stato commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti.

Art. 97.

(Ubriachezza abituale)

Nel caso, in cui il reato sia commesso in stato di ubriachezza, e questa sia abituale, la pena è aumentata.

Per gli effetti della legge penale, è considerato ubriaco abituale chi sia dedito all'uso di bevande alcoliche e in stato periodico e frequente di ubriachezza.

L'aggravamento di pena stabilito nella prima parte del presente articolo si applica anche quando il reato sia commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti, da chi sia dedito all'uso di tali sostanze.

Art. 98.

(Cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti)

Per i fatti commessi in istato di cronica intossicazione, prodotta da alcool ovvero da sostanze stupefacenti, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 91 e 92.

Art. 99.

(Sordomutismo)

Non è imputabile colui, che, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva la capacità di intendere o di volere, a cagione di sordomutismo.

Se la imputabilità era grandemente scemata, ma non esclusa, la pena è diminuita.

Art. 100.

(Minore degli anni quattordici)

Non è imputabile colui che, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni.

Art. 101.

(Minore degli anni diciotto)

È imputabile colui, che, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità di intendere e di volere; ma la pena è diminuita.

Quando la pena detentiva inflitta sia inferiore a cinque anni, o si tratti di pena pecuniaria, in niun caso alla condanna conseguono pene accessorie. Se si tratti di pena più grave, la condanna ha soltanto per effetto la interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a cinque anni, e, nei casi stabiliti dalla legge, la sospensione dall'esercizio della patria potestà o dell'autorità maritale.

CAPO II

Della recidiva, abitualità e professionalità nel reato, e della tendenza a delinquere

Art. 102.

(Recidiva)

Chiunque, dopo essere stato condannato per un reato, commette un altro reato, soggiace a un aumento della pena da infliggere per il nuovo reato fino a un sesto.

La pena è aumentata fino alla metà:

1° - se il nuovo reato sia della stessa indole;

2° - se il nuovo reato sia stato commesso non oltre cinque anni dalla precedente condanna;

3° - se il nuovo reato sia stato commesso durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo, in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.

Qualora concorrano più circostanze, fra quelle indicate nei numeri precedenti, l'aumento di pena è da un terzo alla metà.

Se il recidivo commetta un altro reato, l'aumento della pena, nel caso preveduto nella prima parte del presente articolo, è da un terzo alla metà e, nei casi preveduti nei capoversi precedenti, è dalla metà ai due terzi.

Art. 103.

(Recidiva facoltativa)

Il giudice ha facoltà di escludere la recidiva fra delitti e contravvenzioni, ovvero fra delitti dolosi o preterintenzionali e delitti colposi, ovvero fra contravvenzioni, che non siano della stessa indole.

Art. 104.

(Reati della stessa indole)

Per gli effetti della legge penale, sono considerati reati della stessa indole non soltanto quelli, che violano una stessa disposizione di legge, ma anche quelli, che, pure essendo preveduti in disposizioni diverse del codice, ovvero in leggi diverse, nondimeno, per la natura dei fatti, che li costituiscono o dei motivi che li determinarono, presentano, nei casi concreti, caratteri fondamentali comuni.

Art. 105.

(Abitualità presunta dalla legge)

È dichiarato delinquente abituale colui, che, dopo essere stato condannato alla reclusione in misura complessivamente superiore a cinque anni, per tre delitti, non colposi, della stessa indole, commessi entro dieci anni, e non contestualmente, riporti altra condanna per un delitto, non colposo, che sia egualmente della stessa indole, e sia stato commesso entro i dieci anni successivi all'ultimo dei precedenti delitti.

Nei termini di dieci anni indicati nella precedente disposizione non si computa il tempo, in cui il condannato abbia scontato pena detentive o sia stato sottoposto a misure di sicurezza detentive

Art. 106.

(Abitualità ritenuta dal giudice)

Fuori del caso indicato nell'articolo precedente, la dichiarazione di abitualità nel delitto è pronunciata anche contro colui, che, dopo essere stato condannato per due delitti, non colposi, riporti altra condanna per delitto, non colposo, se il giudice, tenuto conto della specie e gravità dei reati, del tempo entro il quale furono commessi, della condotta e del genere di vita del colpevole e delle altre circostanze indicate nel capoverso dell'articolo 137, ritenga che il colpevole sia dedito al delitto.

Art. 107.

(Abitualità nelle contravvenzioni)

Colui, che, dopo essere stato condannato alla pena dell'arresto per tre contravvenzioni della stessa indole, riporti condanna per altra contravvenzione, che sia ugualmente della stessa indole, è dichiarato contravventore abituale, se il giudice, tenuto conto della specie e gravità dei reati, del tempo entro il quale furono commessi, della condotta e del genere di vita del colpevole e delle altre circostanze indicate nel capoverso dell'articolo 137, ritenga che il colpevole sia dedito al reato.

Art. 108

(Professionalità nel reato)

Chiunque, trovandosi nelle condizioni richieste per la dichiarazione di abitualità, riporti condanna per altro reato, è dichiarato delinquente o contravventore professionale, qualora, avuto riguardo alla natura dei reati, alla condotta e al genere di vita del colpevole e alle altre circostanze indicate nel capoverso dell'articolo 137, debba ritenersi che viva abitualmente, anche in parte soltanto, dei proventi del reato.

Art. 109.

(Estinzione delle pene precedentemente inflitte)

Agli effetti della recidiva e della dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato, si tiene conto altresì delle

condanne, per le quali sia intervenuta una causa di estinzione del reato o della pena.

Tale disposizione non si applica quando la causa estingua anche gli effetti penali.

Art. 110.

(Condanna per vari reati con unica sentenza)

Le disposizioni relative alla dichiarazione di abitudine o di professionalità nel reato si applicano ancorchè, per i vari reati, sia pronunciata condanna con unica sentenza.

Art. 111.

(Tendenza a delinquere)

Chiunque, ancorchè non recidivo o delinquente abituale o professionale, commette un delitto, non colposo, che, per sé e unitamente alle circostanze indicate nel capoverso dell'articolo 137, riveli una particolare predisposizione al delitto, che trovi sua causa, non nell'infermità preveduta negli articoli 91 e 92, ma nell'indole malvagia del colpevole, è dichiarato delinquente per tendenza.

Se la pena da infliggere per il delitto commesso sia la reclusione per anni trenta è sostituito l'ergastolo; se sia la reclusione superiore a quindici anni, si applica la reclusione per anni trenta. Le altre pene sono raddoppiate, esclusi gli aumenti di pena stabiliti per la recidiva.

Non si fa luogo all'applicazione della pena di morte a norma della prima parte dell'articolo 76, quando la pena dell'ergastolo sia inflitta per effetto della sostituzione stabilita nel capoverso precedente.

Art. 112.

(Delinquente per tendenza che commette altro delitto)

Qualora il delinquente per tendenza commetta un altro delitto, non colposo, che sia anch'esso manifestazione di tendenza a delinquere, la pena da infliggere per il nuovo delitto è sostituita o aumentata secondo le disposizioni dell'articolo precedente.

Se il nuovo delitto non sia manifestazione di tendenza a delinquere, si applicano soltanto gli aumenti di pena stabiliti per la recidiva.

Art. 113.

(Effetti della dichiarazione di abitudine, professionalità o tendenza a delinquere)

Oltre gli aumenti di pena stabiliti per la recidiva e i particolari effetti indicati da altre disposizioni di legge, la dichiarazione di abitudine o di professionalità nel reato ha per effetto l'applicazione di misure di sicurezza.

La dichiarazione di abitudine o di professionalità nel reato può essere pronunciata in ogni tempo, anche dopo la esecuzione della pena; ma se sia pronunciata dopo la sentenza di condanna, rimane ferma la pena inflitta.

La dichiarazione di tendenza a delinquere non può farsi che con la sentenza di condanna, e produce, oltre i particolari effetti indicati da altre disposizioni di legge, l'applicazione di misure di sicurezza.

La dichiarazione di abitudine e professionalità nel reato e quella di tendenza a delinquere si estinguono per effetto della riabilitazione, a norma dell'articolo 182.

CAPO III

Del concorso di persone nel reato

Art. 114.

(Pena per coloro che concorrono nel reato)

Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 115.

(Determinazione al reato di persona non imputabile o non punibile)

Colui, che ha determinato a commettere un reato una persona non imputabile, ovvero non punibile a cagione di una condizione o qualità personale, risponde del reato da questa commesso; e la pena è aumentata.

Art. 116.

(Circostanze aggravanti)

La pena da infliggere per il reato commesso è aumentata:

1° - se il numero delle persone che sono concorse nel reato, sia di cinque o più, salvo che la legge disponga diversamente;

2° - per coloro che, anche fuori dei casi preveduti nei due numeri seguenti, abbiano promossa o organizzata la cooperazione nel reato, ovvero diretta l'attività delle persone, che sono concorse nel medesimo;

3° - per coloro che, nell'esercizio della loro autorità, direzione o vigilanza, abbiano determinato persone a esse soggette a commettere il reato;

4° - per coloro che, fuori del caso preveduto nell'articolo precedente, abbiano determinato a commettere il reato un minore degli anni diciotto, o persona in stato d'infermità o deficienza psichica.

Gli aggravamenti di pena stabiliti nei numeri 1° a 3° del presente articolo si applicano anche se taluno dei partecipi al fatto non sia imputabile o non sia punibile

Art. 117.

(Circostanze attenuanti)

La pena può essere diminuita per coloro, che siano stati determinati a concorrere nel reato, nei casi indicati nei numeri 3° e 4° dell'articolo precedente.

La pena può altresì essere diminuita per quelle, tra le persone che sono concorse nel reato, le quali, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 137, abbiano rivelato minima capacità a delinquere.

La disposizione del precedente capoverso non si applica nei casi indicati nell'articolo 116.

Art. 118.

(Cooperazione nel delitto colposo)

Nel delitto colposo, quando l'evento sia stato cagionato dalla cooperazione di più persone, ciascuna di esse soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso.

E' applicabile la diminuzione di pena stabilita nel primo capoverso dell'articolo precedente.

Art. 119.

(Accordo per commettere un reato. Istigazione)

Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora due o più persone si accordino allo scopo di commettere un reato, e questo non sia commesso, nessuna di esse è punibile per il solo fatto dell'accordo.

Nondimeno, nel caso di accordo per commettere un delitto, il giudice può applicare una misura di sicurezza.

Le stesse disposizioni si applicano nel caso di istigazione a commettere un reato, se la istigazione sia accolta, ma il reato non sia commesso.

Qualora la istigazione non sia accolta, e si tratti d'istigazione a un delitto, l'istigatore può essere sottoposto a misura di sicurezza.

Art. 120.

(Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti)

Qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne risponde, se l'evento sia conseguenza della sua azione od omissione.

Se il reato commesso sia più grave di quello voluto, la pena è diminuita riguardo a coloro, che vollero il reato meno grave.

Art. 121.

(Mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti)

Se, per condizioni o qualità personali del colpevole, o per rapporti fra il colpevole e l'offeso, muti il titolo del reato per taluno di coloro, che vi sono concorsi, anche gli altri rispondono dello stesso reato. Nondimeno, se questo sia più grave, il giudice può, rispetto a coloro, per i quali non

sussistano le condizioni, le qualità o i rapporti predetti, diminuire la pena.

Art. 122.

(Valutazione delle circostanze aggravanti o attenuanti)

Le circostanze oggettive, che aggravano o diminuiscono la pena, anche se non conosciute da tutti coloro, che concorrono nel reato, sono valutate a carico o a favore di essi.

Le circostanze soggettive, non inerenti alla persona del colpevole, per le quali sia aggravata la pena per taluno di coloro che sono concorsi nel reato, stanno a carico anche degli altri, ancorchè non conosciute, quando abbiano servito ad agevolare l'esecuzione del reato.

Ogni altra circostanza, che aggravi o diminuisca la pena, è valutata soltanto riguardo alla persona a cui si riferisce.

Art. 123.

(Valutazione delle circostanze di esclusione della pena)

Le circostanze soggettive, che escludono la pena per taluno di coloro, che sono concorsi nel reato, hanno effetto soltanto riguardo alla persona, a cui si riferiscono.

Le circostanze oggettive, che escludono la pena, hanno effetto per tutti coloro, che sono concorsi nel reato.

CAPO IV

Della persona offesa dal reato

Art. 124.

(Diritto di querela)

Ogni persona offesa da un reato, per cui non debba procedersi d'ufficio o dietro richiesta o istanza, ha diritto di querela.

Per i minori degli anni quattordici e per gli interdetti a cagione d'infermità di mente, il diritto di querela è esercitato dal genitore o dal tutore.

I minori, che hanno compiuto gli anni quattordici, e gli inabilitati possono esercitare il diritto di querela, e possono altresì, in loro vece, esercitarlo il genitore, ovvero il tutore o il curatore, nonostante ogni contraria dichiarazione di volontà, espressa o tacita, del minore o dell'inabilitato.

Art. 125.

(Diritto di querela esercitato da un curatore speciale)

Se la persona offesa sia minore degli anni quattordici o inferma di mente, e non vi sia chi ne abbia la rappresentanza, ovvero chi la esercita si trovi con la persona medesima in conflitto di interessi, il diritto di querela è esercitato da un curatore speciale.

Art. 126.

(Querela di uno fra più offesi)

Il reato commesso in danno di più persone è punibile, anche se la querela sia proposta da una soltanto di esse.

Art. 127.

(Estensione della querela)

La querela si estende di diritto a tutti i colpevoli del reato.

Art. 128.

(Termine per proporre la querela. Rinuncia)

Salvo che la legge disponga diversamente, la persona, che ha facoltà di esercitare il diritto di querela, non può più esercitarlo decorsi tre mesi dal giorno, in cui ebbe notizia del fatto che costituisce il reato.

Il diritto di querela non può essere esercitato da colui, al quale ne spetta l'esercizio, se egli vi abbia espressamente o tacitamente rinunciato.

La rinuncia è tacita, allorchè colui, che ha facoltà di proporre querela, abbia compiuto fatti incompatibili con la volontà di querelarsi.

La rinuncia si estende di diritto a tutti i colpevoli del reato.

Art. 129.

(Querela del minore o inabilitato nel caso di rinuncia del rappresentante)

La rinuncia alla facoltà di esercitare il diritto di querela, fatta dal genitore o dal tutore o dal curatore, non priva il minore, che abbia compiuto gli anni quattordici, o l'inabilitato, del diritto di proporre querela.

Art. 130.

(Estinzione del diritto di querela)

Il diritto di querela si estingue con la morte della persona offesa.

Se la querela sia stata già proposta, la morte della persona offesa non estingue il reato.

Art. 131.

(Richiesta di procedimento per offese al Re, al Reggente o a persone della Famiglia Reale)

Salvo quanto è disposto nel titolo primo del libro secondo del presente codice, qualora la persona offesa da un delitto punibile a querela di parte sia il Re, o il Reggente, o la Regina, o il Principe Ereditario, o altra persona della Famiglia Reale, alla querela è sostituita la richiesta del Ministro della Giustizia.

Art. 132.

(Termine per la richiesta di procedimento)

Quando la punibilità di un reato dipenda dalla richiesta dell'Autorità, la richiesta non può essere proposta, qualora siano decorsi tre mesi dal giorno, in cui l'Autorità abbia avuto notizia del fatto, che costituisce il reato.

Quando la punibilità di un reato commesso all'estero dipenda dalla presenza del colpevole nel territorio dello Stato, la richiesta non può essere proposta, qualora siano decorsi tre anni dal giorno, in cui il colpevole si trovi nel territorio dello Stato.

Art. 133.

(Irrevocabilità e estensione della richiesta)

La richiesta dell'Autorità è irrevocabile.

Le disposizioni degli articoli 126 e 127 si applicano anche alla richiesta.

Art. 134.

(Istanza della persona offesa)

Quando la punibilità del reato dipenda dall'istanza della persona offesa, l'istanza è regolata dalle disposizioni relative alla richiesta. Nondimeno, per quanto riguarda la capacità e la rappresentanza della persona offesa, si applicano le disposizioni relative alla querela.

Art. 135.

(Reato complesso. Procedibilità di ufficio)

Nei casi preveduti nell'articolo 87, per il reato complesso si procede sempre di ufficio, se per taluno dei reati, che ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti, si debba procedere di ufficio.

TITOLO QUINTO

DELLA MODIFICAZIONE, APPLICAZIONE ED ESECUZIONE DELLE PENE

CAPO I

Della modificazione e applicazione della pena

Art. 136.

(Potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena : limiti)

Nei limiti fissati dalla legge, il giudice applica la pena discrezionalmente; esso deve indicare i motivi che giustificano l'uso di tal potere discrezionale.

Nell'aumento o nella diminuzione della pena non si possono oltrepassare i limiti stabiliti per ciascuna specie di pena, salvi i casi espressamente determinati dalla legge.

Art. 137.

(Gravità del reato : valutazione agli effetti della pena)

Nell'esercizio del potere discrezionale indicato nel precedente articolo, il giudice deve tener conto della gravità del reato, desunta :

1° - dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione;

2° - dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato;

3° - dalla intensità del dolo o dal grado della colpa.

Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere del colpevole, desunta :

1° - dai motivi a delinquere e dal carattere del reo;

2° - dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato;

3° - dalla condotta contemporanea o susseguente al reato;

4° - dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo.

Art. 138.

(Computo delle pene)

Le pene temporanee si applicano a giorni, a mesi e ad anni.

Nelle condanne a pene temporanee non si tien conto delle frazioni di giorno e, in quelle a pene pecuniarie, delle frazioni di lira.

Art. 139.

(Ragguaglio fra pene diverse)

Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si debba eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando cinquanta lire, o frazione di cinquanta lire, di pena pecuniaria, per un giorno di pena detentiva.

Art. 140.

(Conversione di pene pecuniarie)

Le pene della multa e dell'ammenda, non eseguite per insolvibilità del condannato, si convertono, rispettivamente, in reclusione per non oltre tre anni e in arresto per non oltre due anni. In tali casi il limite minimo delle dette pene detentive può essere inferiore a quello stabilito negli articoli 24 e 26.

Il condannato può sempre far cessare la pena sostituita, pagando la multa o l'ammenda, dedotta la somma corrispondente alla durata della pena detentiva sofferta.

Art. 141.

(Carcerazione preventiva)

La carcerazione sofferta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile può essere detratta dalla durata complessiva della pena temporanea detentiva.

Se sia inflitta soltanto la multa o l'ammenda, la detrazione della carcerazione preventiva è obbligatoria.

Per i delinquenti abituali, professionali o per tendenza condannati alla reclusione, sola o congiunta a pena pecuniaria, la

carcerazione preventiva non si detrae dalla durata della pena.

La carcerazione preventiva è considerata, agli effetti della detrazione, come reclusione od arresto.

Art. 142.

(Pena e carcerazione preventiva per reati commessi all'estero)

Quando il giudizio seguito all'estero sia rinnovato nello Stato, la pena scontata all'estero è sempre computata, tenendo conto della specie di essa; e, se vi sia stata all'estero carcerazione preventiva, si applicano le disposizioni dell'articolo precedente.

Art. 143.

(Computo delle pene accessorie)

Nel computo delle pene accessorie temporanee non si tiene conto del tempo, in cui il condannato sconta la pena detentiva, o è sottoposto a misure di sicurezza detentive, né del tempo, in cui egli si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena o della misura di sicurezza.

Art. 144.

(Sospensione provvisoria dall'esercizio di pubblici uffici o di una professione o arte)

Durante la istruzione o il giudizio, il giudice può ordinare che l'imputato sia provvisoriamente sospeso dall'esercizio dei pubblici uffici, o di taluni fra essi, ovvero dall'esercizio di una professione o di un'arte, o della patria potestà o dell'autorità maritale, quando, avuto riguardo alla specie o alla gravità del reato, ritenga che possa essere inflitta condanna, da cui derivi la interdizione dai pubblici uffici, ovvero la interdizione o la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte, ovvero la perdita o la sospensione dall'esercizio della patria potestà o dell'autorità maritale.

Il tempo della sospensione provvisoria non è computato nella durata della pena accessoria.

CAPO II

Della esecuzione della pena

Art. 145.

(Esecuzione delle pene detentive. Stabilimenti speciali)

La esecuzione delle pene detentive per delitti ha luogo in stabilimenti speciali, per ciascuna delle seguenti categorie di condannati:

1° - delinquenti abituali o professionali o per tendenza;

2° - condannati a pena diminuita per grave infermità psichica, o per sordomutismo, o per cronica intossicazione prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti; ubriachi abituali e persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti.

I condannati indicati nel numero 2° sono sottoposti, ove occorra, anche a regime di cura.

Se concorrano in uno stesso condannato condizioni personali diverse, il giudice stabilisce in quale degli stabilimenti speciali debba aver luogo l'esecuzione. La decisione può essere modificata durante l'esecuzione della pena.

La pena dell'arresto è eseguita, rispetto alle suindicate categorie di condannati e ai contravventori abituali o professionali, in sezioni speciali degli stabilimenti destinati alla esecuzione della pena suddetta.

Le donne scontano la pena detentiva in stabilimenti distinti da quelli destinati agli uomini.

Art. 146

(Esecuzione delle pene detentive inflitte a minori)

I minori scontano, fino al compimento degli anni diciotto, le pene detentive in stabilimenti distinti da quelli destinati agli adulti, ovvero in sezioni distinte di tali stabilimenti; ed è loro impartita, durante le ore non destinate al lavoro, un'istruzione diretta in prevalenza alla rieducazione morale.

Possono essere ammessi ai lavori all'aperto, anche prima del termine stabilito nel penultimo capoverso dell'articolo 23.

Essi sono assegnati a stabilimenti speciali, nei casi indicati nei numeri 1° e 2° dell'articolo precedente.

Quando abbiano compiuti gli anni diciotto, e la pena da scontare sia superiore a tre anni, essi sono trasferiti negli stabilimenti destinati agli adulti.

Art. 147.

(Ripartizione dei condannati negli stabilimenti penitenziari)

In ogni stabilimento penitenziario, ordinario o speciale, si tien conto, nella ripartizione dei condannati, della recidiva e della indole del reato.

Art. 148.

(Vigilanza sulla esecuzione delle pene)

La esecuzione delle pene detentive è vigilata dal giudice. Egli delibera circa l'ammissione al lavoro all'aperto e dà parere sull'ammissione a liberazione condizionale.

Art. 149.

(Lavoro e remunerazione dei condannati)

Negli stabilimenti penitenziari, ai condannati obbligati al lavoro è corrisposta una remunerazione per il lavoro prestato.

Sulla remunerazione, salvo che l'adempimento delle obbligazioni sia altrimenti eseguito, sono prelevate nel seguente ordine:

1° - le somme dovute a titolo di risarcimento del danno;

2° - le spese che lo Stato sostiene per il mantenimento del condannato;

3° - le somme dovute a titolo di rimborso delle spese del procedimento.

In ogni caso, deve essere riservata a favore del condannato una quota pari a un terzo della remunerazione, a titolo di peculio per risparmio.

Art. 150.

(Rinvio obbligatorio della esecuzione della pena)

La esecuzione di una pena che non sia pecuniaria, è differita:

1° - se debba aver luogo contro donna incinta;

2° - se debba aver luogo contro donna che abbia partorito da meno di sei mesi;

3° - se sia presentata domanda di grazia, e si tratti di condanna alla pena di morte.

Nel caso preveduto nel numero 2° il provvedimento è revocato, se il figlio muoia o sia affidato a persona diversa dalla madre, e il parto sia avvenuto da oltre due mesi.

Art. 151.

(Rinvio facoltativo della esecuzione della pena)

L'esecuzione di una pena può essere differita:

1° - se sia presentata domanda di grazia, e la esecuzione della pena non debba esser differita a norma dell'articolo precedente;

2° - se una pena restrittiva della libertà personale debba essere eseguita contro persona che risulti in condizioni di grave infermità fisica;

3° - se una pena restrittiva della libertà personale debba essere eseguita contro donna, che abbia partorito da più di sei mesi, ma da meno di un anno, e non vi sia modo di affidare il figlio a persona diversa dalla madre.

Nel caso indicato nel numero 1°, la esecuzione della pena non può essere differita per un periodo superiore complessivamente a sei mesi, a decorrere dal giorno, in cui la sentenza sia divenuta irrevocabile, anche se la domanda di grazia sia successivamente rinnovata.

Nel caso indicato nel numero 3°, il provvedimento è revocato, se il figlio muoia o sia affidato a persona diversa dalla madre.

Art. 152.

(Infermità psichica sopravvenuta al condannato)

Se, prima della esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale o durante l'esecuzione, sopravvenga al

condannato una infermità psichica, il giudice, qualora ritenga che l'infermità sia tale da impedire l'esecuzione della pena, ordina che questa sia differita o sospesa e che il condannato sia ricoverato in un manicomio giudiziario, ovvero in una casa di cura e di custodia. Il giudice può disporre che il condannato, invece che in un manicomio giudiziario, sia ricoverato in un manicomio comune, se la pena inflittagli sia inferiore a tre anni di reclusione o di arresto, e non si tratti di delinquente o contravventore abituale o professionale, o di delinquente per tendenza.

La precedente disposizione si applica anche nel caso in cui, per infermità psichica sopravvenuta, il condannato alla pena di morte debba essere ricoverato in un manicomio giudiziario.

Il provvedimento di ricovero è revocato dal giudice, e il condannato è sottoposto alla esecuzione della pena, quando siano venute meno le ragioni, che determinarono il provvedimento suddetto.

Art. 153.

(Consiglio di patronato e Cassa delle ammende)

Presso ciascun Tribunale è costituito un Consiglio di patronato, al quale sono conferite le attribuzioni seguenti:

1° - prestare assistenza ai liberati dal carcere, agevolandoli, se occorre, nel trovare stabile lavoro;

2° - prestare assistenza alle famiglie di coloro, che sono detenuti, con ogni forma di soccorso e, eccezionalmente, anche con sussidi in denaro.

Alle spese necessarie per l'opera di assistenza dei Consigli di patronato provvede la Cassa delle ammende, costituita, con personalità giuridica, presso il Ministero della Giustizia.

TITOLO SESTO

DELL' ESTINZIONE DEL REATO E DELLA PENA

CAPO I

Della estinzione del reato

Art. 154.

(Morte del reo prima della condanna)

La morte del reo, avvenuta prima della condanna, estingue il reato.

Art. 155.

(Amnistia)

L'amnistia estingue il reato, e, se vi sia stata condanna, fa cessare l'esecuzione della condanna e le pene accessorie.

Nel caso di concorso di reati, l'amnistia si applica singolarmente ai reati, per i quali è concessa.

La estinzione del reato per effetto di amnistia è limitata ai reati commessi a tutto il giorno precedente la data del decreto, salvo che questo stabilisca una data diversa.

L'amnistia può essere sottoposta a condizioni o ad obblighi.

L'amnistia non si applica ai recidivi, nei casi preveduti nei capoversi dell'articolo 102, nè ai delinquenti abituali, o professionali, o per tendenza, salvo che il decreto disponga diversamente.

Art. 156.

(Remissione della querela)

Nei delitti punibili a querela della persona offesa, la remissione estingue il reato.

La remissione è processuale o extraprocessuale. La remissione extraprocessuale è espressa o tacita. È tacita, quando il querelante abbia compiuto fatti incompatibili con la querela proposta.

La remissione non può intervenire se non prima della condanna, salvo i casi per i quali la legge disponga altrimenti.

La remissione non può essere sottoposta a termini o condizioni. Nell'atto di remissione può essere fatta rinuncia al diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno.

Art. 157.

(Esercizio del diritto di remissione. Incapaci)

Per i minori degli anni quattordici e per gli interdetti a cagione di infermità di mente, il diritto di remissione è esercitato dal loro legale rappresentante.

I minori, che abbiano compiuto gli anni quattordici e gli inabilitati possono esercitare il diritto di remissione, anche quando la querela sia stata proposta dal rappresentante, ma, in ogni caso, la remissione non ha effetto senza l'approvazione di questi.

Il rappresentante può rimettere la querela proposta da lui o dal rappresentato, ma la remissione non ha effetto, se questi manifesti volontà contraria.

Le disposizioni dei precedenti capoversi si applicano anche nel caso, in cui il minore raggiunga gli anni quattordici, dopo che sia stata proposta la querela.

Art. 158.

(Più querelanti: remissione di uno solo)

Se la querela sia stata proposta da più persone, il reato non si estingue, se non intervenga la remissione di tutti i querelanti.

Se tra più persone offese da un reato alcuna soltanto abbia proposto querela, la remissione, che questa abbia fatto, non pregiudica il diritto di querela delle altre.

Art. 159

(Accettazione della remissione)

La remissione non produce effetto, se il querelato l'abbia

espressamente o tacitamente ricusata. La ricusa è tacita, quando il querelato abbia compiuto fatti incompatibili con la volontà di accettare la remissione.

La remissione fatta a favore anche di uno soltanto fra coloro, che hanno commesso il reato, o vi sono concorsi, si estende a tutti, ma non produce effetto per chi l'abbia ricusata.

Per quanto riguarda la capacità di accettare la remissione, si osservano le disposizioni dell'articolo 157.

Se il querelato sia minore degli anni quattordici o infermo di mente, e non vi sia chi ne abbia la rappresentanza, ovvero chi la eserciti si trovi con esso in conflitto di interessi, la facoltà di accettare la remissione è esercitata da un curatore speciale.

Art. 160.

(Estinzione del diritto di remissione)

Il diritto di remissione si estingue con la morte della persona offesa dal reato.

Art. 161.

(Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere)

La prescrizione estingue il reato, purchè il tempo necessario a prescrivere sia decorso prima del decreto di citazione in giudizio, ovvero prima del decreto di condanna.

Il tempo necessario a prescrivere è pari al massimo della pena restrittiva della libertà personale stabilita dalla legge per il reato, ma in niun caso può essere inferiore a cinque anni per i delitti e a due per le contravvenzioni.

Il tempo necessario a prescrivere per i reati punibili con pena pecuniaria si determina avendo riguardo al massimo della pena medesima, convertita in pena detentiva: osservati, anche in tal caso, i limiti indicati nel capoverso precedente.

Per determinare la pena stabilita dalla legge per il reato, si tiene conto dell'aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti o della diminuzione minima stabilita per le circostanze attenuanti. Nel caso di concorso di circostanze aggravanti e di circostanze attenuanti, si applicano, anche a tale effetto, le disposizioni dell'articolo 73

Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente la pena detentiva e quella pecuniaria, si ha riguardo, per determinare il tempo necessario a prescrivere, soltanto alla pena detentiva.

Art. 162.

(Decorrenza del termine della prescrizione)

Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno, in cui sia cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente, o continuato, dal giorno, in cui sia cessata la permanenza o la continuazione.

Quando la legge faccia dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione decorre dal giorno, in cui la condizione si è verificata. Nondimeno, nei reati punibili a querela, istanza o richiesta, il termine della prescrizione decorre dal giorno del commesso reato.

Art. 163.

(Sospensione del procedimento e del corso della prescrizione)

Il corso della prescrizione rimane sospeso nei casi di autorizzazione a procedere, o di questione deferita ad altro giudizio, e in ogni caso, in cui la sospensione del procedimento penale sia imposta da una particolare disposizione di legge.

La prescrizione riprende il suo corso dal giorno, in cui sia cessata la causa della sospensione.

Art. 164.

(Interruzione del corso della prescrizione)

Il corso della prescrizione è interrotto da qualsiasi atto del procedimento.

La prescrizione interrotta comincia a decorrere nuovamente dal giorno della interruzione. Se più siano gli atti del procedimento, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi;

ma il tempo necessario a prescrivere in nessun caso può superare il doppio del termine stabilito dalla legge per la prescrizione del reato, da computarsi, quanto alla decorrenza, a norma dell'articolo 162.

Art. 165.

(Effetto della sospensione e della interruzione)

La sospensione e la interruzione della prescrizione hanno effetto per tutti coloro, che hanno commesso il reato o vi sono concorsi.

Quando per più reati si proceda congiuntamente, la sospensione o la interruzione della prescrizione per taluno di essi ha effetto anche per gli altri.

Art. 166.

(Oblazione nelle contravvenzioni previste dal codice penale)

Nelle contravvenzioni, per le quali il presente codice stabilisce la sola pena dell'ammenda, non superiore a lire seimila, il contravventore è ammesso a pagare, prima della pronuncia del decreto penale, una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.

Il pagamento estingue il reato.

Art. 167.

(Sospensione condizionale della pena)

Nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all'arresto per un tempo non superiore a un anno, ovvero a pena pecuniaria, che, sola o congiunta a pena detentiva e convertita a norma di legge, limiterebbe la libertà personale per la durata suddetta, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni, se la condanna sia per delitto, e di due anni, se la condanna sia per contravvenzione.

Se il reato sia stato commesso da un minore degli anni diciotto, o da chi abbia compiuto gli anni settanta, la so-

sospensione può essere ordinata, quando si debba infliggere una pena restrittiva della libertà personale non superiore a diciotto mesi, ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e convertita a norma di legge, priverebbe della libertà personale per un tempo, nel complesso, non superiore a diciotto mesi.

Art. 168.

*(Limiti entro i quali è ammessa
la sospensione condizionale della pena)*

La sospensione condizionale della pena è ammessa soltanto se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 137, il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.

La sospensione condizionale della pena non può essere concessa:

1° - a colui, che abbia riportata precedente condanna per delitto, anche se sia intervenuta riabilitazione, nè ai delinquenti o contravventori abituali o professionali, e ai delinquenti per tendenza;

2° - allorchè alla pena inflitta debba essere aggiunta una misura di sicurezza personale, in base a pericolosità presunta dalla legge.

La sospensione condizionale della pena esclude l'applicabilità delle misure di sicurezza, tranne che si tratti della chiusura di un pubblico esercizio o della confisca: in tali casi, la misura di sicurezza è immediatamente eseguita.

La sospensione condizionale della pena non può essere concessa più di una volta.

Art. 169.

(Obblighi del condannato)

La sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso, e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno.

Il giudice, nella sentenza, stabilisce il termine, entro cui gli obblighi debbano essere adempiuti.

Art. 170.

(Effetti della sospensione)

La sospensione condizionale della pena non si estende alle pene accessorie e agli altri effetti penali della condanna, nè alle obbligazioni civili derivanti dal reato.

Art. 171.

(Estinzione del reato)

Se, nei termini stabiliti, il condannato non commetta un altro delitto, ovvero un'altra contravvenzione della stessa indole, e adempia gli obblighi impostigli, il reato è estinto.

In tal caso non si fa luogo alla esecuzione della pena e cessa l'esecuzione delle pene accessorie.

Art. 172.

(Revoca della sospensione)

La sospensione condizionale della pena è revocata di diritto, quando, nei termini stabiliti, il condannato:

1° - commetta un altro delitto, ovvero un'altra contravvenzione della stessa indole, o non adempia gli obblighi impostigli;

2° - riporti altra condanna per un delitto anteriormente commesso.

Qualora il condannato riporti altra condanna per una contravvenzione della stessa indole, anteriormente commessa, il giudice, tenuto conto della indole e della gravità di essa, può revocare l'ordine di sospensione condizionale della pena.

Art. 173.

(Perdono giudiziale per i minori degli anni diciotto)

Se, per il reato commesso dal minore degli anni diciotto, la legge stabilisca una pena restrittiva della libertà personale non superiore a un anno, ovvero una pena pecuniaria non superiore a lire diecimila, anche se congiunta a det-

ta pena, il giudice può astenersi dal pronunciare il rinvio al giudizio, quando, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 137, presuma che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.

Qualora si proceda a giudizio, il giudice può, nella sentenza, per gli stessi motivi, astenersi dal pronunciare condanna.

Le precedenti disposizioni non si applicano nei casi preveduti nel numero 1° del primo capoverso dell'articolo 168.

Il perdono giudiziale non può essere concesso più di una volta.

Art. 174.

(Estinzione di un reato che sia presupposto o circostanza aggravante di altro reato)

Quando un reato sia presupposto di altro reato, la causa che lo estingue non si estende all'altro reato.

Nei casi preveduti nell'articolo 87, la causa estintiva di un reato, che sia elemento costitutivo o circostanza aggravante di un reato complesso, non si estende al reato complesso.

L'estinzione di taluno fra più reati connessi non esclude, per gli altri, l'aggravamento di pena derivante dalla connessione.

CAPO II

Della estinzione della pena

Art. 175.

(Morte del reo dopo la condanna)

La morte del reo, avvenuta dopo la condanna, estingue la pena.

Art. 176.

(Estinzione della pena della reclusione e della multa per decorso del tempo)

La pena della reclusione si estingue col decorso di un

tempo pari al doppio della pena inflitta e, in ogni caso, non superiore a trenta e non inferiore a dieci anni.

La pena della multa si estingue nel termine di dieci anni.

Quando, congiuntamente alla pena della reclusione, sia inflitta la pena della multa, per la estinzione dell'una e dell'altra pena, si ha riguardo soltanto al decorso del tempo stabilito per la reclusione.

Il termine decorre dal giorno, in cui la condanna sia divenuta irrevocabile, ovvero dal giorno, in cui il condannato si sia sottratto volontariamente alla esecuzione già iniziata della pena.

Se la esecuzione della pena sia subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione, il tempo necessario per la estinzione della pena decorre dal giorno, in cui il termine è scaduto o la condizione si è verificata.

Nel caso di concorso di reati si ha riguardo, per l'estinzione della pena, a ciascuno di essi, anche se le pene siano inflitte con la medesima sentenza.

La estinzione delle pene non ha luogo, se si tratti di recidivi, nei casi preveduti nei capoversi dell'articolo 102, o di delinquenti abituali, professionali o per tendenza; ovvero se il condannato, durante il tempo necessario per la estinzione della pena, riporti condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole.

Art. 177.

(Estinzione delle pene dell'arresto e dell'ammenda per decorso del tempo)

Le pene dell'arresto e dell'ammenda si estinguono nel termine di cinque anni. Tale termine è raddoppiato, se si tratti di recidivi, nei casi preveduti nei capoversi dell'articolo 102, ovvero di delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

Se, congiuntamente alla pena dell'arresto, sia inflitta la pena dell'ammenda, per l'estinzione dell'una e dell'altra pena si ha riguardo soltanto al decorso del tempo stabilito per l'arresto.

Per la decorrenza del tempo si applicano le disposizioni del 3°, 4° e 5° capoverso dell'articolo precedente.

Art. 178.

(Indulto e grazia)

L'indulto o la grazia condona, in tutto o in parte, la pena inflitta, o la commuta in altra specie di pena stabilita dalla legge; ma non estingue le pene accessorie, nè ogni altro effetto penale della condanna.

Nel caso di concorso di reati, l'indulto si applica una sola volta, dopo cumulate le pene, secondo le norme concernenti il concorso dei reati.

Si osservano, per l'indulto, le disposizioni contenute nei tre ultimi capoversi dell'articolo 155.

Art. 179.

(Non menzione della condanna nel certificato del casellario)

Se, con una prima condanna, sia inflitta una pena pecuniaria non superiore a lire ventimila, ovvero una pena detentiva per durata non superiore a due anni, sola o congiunta a pena pecuniaria non eccedente la misura anzidetta, il giudice, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 137, può ordinare, nella sentenza, che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta di privati, non per ragione di diritto elettorale.

Se il condannato, successivamente, commetta un delitto, l'ordine di non fare menzione della condanna precedente è revocato.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano, quando alla condanna conseguano pene accessorie.

Art. 180.

(Liberazione condizionale)

Il condannato a pena detentiva per un tempo superiore a cinque anni, il quale abbia scontato metà della pena, o almeno tre quarti della pena se sia recidivo, e abbia dato prove costanti di buona condotta, può essere ammesso a liberazione condizionale, se il rimanente della pena non superi i cinque anni.

La concessione della liberazione condizionale è subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nella impossibilità di adempierle.

La liberazione condizionale non è consentita, se il condannato, dopo scontata la pena, debba essere sottoposto a una misura di sicurezza detentiva.

Art. 181.

*(Revoca della liberazione condizionale
o estinzione della pena)*

La liberazione condizionale è revocata, se la persona liberata commetta un delitto, ovvero una contravvenzione della stessa indole, ovvero trasgredisca agli obblighi inerenti alla libertà vigilata, disposta a termini dell'articolo 236, n. 2°. In tal caso, il tempo trascorso in libertà condizionale non è computato nella durata della pena e il condannato non può essere riammesso a liberazione condizionale.

Decorso tutto il tempo della pena inflitta, senza che sia intervenuta alcuna causa di revoca della liberazione condizionale, la pena rimane estinta e sono revocate le misure di sicurezza personali, ordinate dal giudice con la sentenza di condanna o con provvedimento successivo.

Art. 182.

(Riabilitazione)

La riabilitazione estingue le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna, che abbiano carattere perpetuo, salvo che la legge disponga diversamente.

La riabilitazione non può essere concessa più di una volta.

Art. 183.

(Riacquisto della cittadinanza)

La riabilitazione restituisce il condannato nella capacità di riacquistare la cittadinanza perduta per effetto di condanna penale; ma la cittadinanza non è riacquistata, se non per decreto reale.

Art. 184.

(Casi nei quali la riabilitazione non è consentita)

La riabilitazione è concessa, quando siano decorsi dieci anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia in altro modo estinta, e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta.

La riabilitazione non può essere concessa:

1° - quando il condannato abbia commesso, nei dieci anni anteriori alla condanna, o successivamente, un delitto non colposo;

2° - quando debba eseguirsi, o sia in corso di esecuzione, altra pena accessoria, perpetua o temporanea;

3° - quando vi sia stata sottoposizione a misura di sicurezza, e il provvedimento non sia stato revocato;

4° - quando il condannato non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che dimostri di essersi trovato nell'impossibilità di adempierle.

Art. 185.

(Revoca della sentenza di riabilitazione)

La sentenza di riabilitazione è revocata di diritto, se la persona riabilitata commetta, entro cinque anni, un delitto non colposo, per il quale sia inflitta la pena della reclusione per un tempo non inferiore a tre anni, o altra pena più grave.

Art. 186.

(Riabilitazione agli effetti del casellario giudiziale)

Quando una condanna non importi, come pena accessoria, una incapacità giuridica perpetua, il giudice può ordinare che non ne sia più fatta menzione nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta di privati, non per ragione di diritto elettorale.

L'ordine di non menzione nel certificato non può essere emesso:

1° - se non siano decorsi cinque anni dalla esecuzione

o estinzione delle pene principali e accessorie;

2° - se il condannato non abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta, ovvero si trovi in alcuna delle condizioni previste nei numeri 1° e 3° dell'articolo 184.

Il termine è di tre anni nel caso di condanna per contravvenzione.

Si osserva la disposizione dell'articolo 185.

Art. 187.

(Riabilitazione nel caso di condanna all'estero)

Le disposizioni relative alla riabilitazione si applicano anche nel caso di sentenze straniere di condanna, riconosciute a norma dell'articolo 12.

CAPO III

Disposizioni comuni

Art. 188.

(Effetti delle cause di estinzione del reato o della pena)

Salvo che la legge disponga altrimenti, l'estinzione del reato o della pena ha effetto soltanto per coloro, ai quali la causa di estinzione si riferisce.

Art. 189.

(Concorso di cause estintive)

Le cause di estinzione del reato o della pena operano nel momento, in cui esse intervengono.

Nel concorso di una causa, che estingue il reato con una causa, che estingue la pena, prevale la causa che estingue il reato, anche se intervenuta successivamente.

Quando intervengano in tempi diversi più cause di estinzione del reato o della pena, la causa antecedente estingue il reato o la pena, e quelle successive fanno cessare gli effetti, che non siano ancora estinti in conseguenza della causa antecedente.

Se più cause intervengano contemporaneamente, la causa più favorevole opera l'estinzione del reato o della pena; ma anche in tal caso, per gli effetti che non siano estinti in conseguenza della causa più favorevole, si applica il capoverso precedente.

Art. 190.

(Estinzione della pena di morte, dell'ergastolo o di pene temporanee nel caso di concorso di reati)

Quando, per effetto di amnistia, indulto o grazia, la pena di morte o dell'ergastolo sia estinta, la pena detentiva temporanea, inflitta per il reato concorrente, è eseguita per intero. Nondimeno, se il condannato abbia già interamente subito l'isolamento diurno, applicato a norma del capoverso dell'articolo 76, la pena per il reato concorrente è ridotta alla metà; ed è estinta, se il condannato sia rimasto detenuto per oltre trenta anni.

Se, per effetto di alcuna delle dette cause estintive, non debba essere in tutto scontata la pena detentiva temporanea inflitta, per il reato concorrente, al condannato all'ergastolo, non si applica l'isolamento diurno, stabilito nel capoverso dell'articolo 76. Se la pena detentiva non debba essere in parte scontata, il periodo dell'isolamento diurno, stabilito in detto articolo, può essere ridotto fino a sei mesi.

TITOLO VII

DELLE SANZIONI CIVILI

Art. 191.

(Restituzioni e risarcimento del danno)

Ogni reato obbliga alle restituzioni, a norma delle leggi civili.

Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone, che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui.

Art. 192.

(Riparazione del danno mediante pubblicazione della sentenza di condanna)

Oltre quanto è prescritto nell'articolo precedente e in altre disposizioni di legge, ogni reato obbliga il colpevole alla pubblicazione, a sue spese, della sentenza di condanna, quando la pubblicazione costituisca un mezzo per riparare il danno non patrimoniale cagionato dal reato.

Art. 193.

(Obbligazione indivisibile e obbligazione solidale)

L'obbligo alle restituzioni e alla pubblicazione della sentenza penale di condanna è indivisibile.

I condannati per uno stesso reato sono obbligati in solido al risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale.

Art. 194.

(Spese per il mantenimento del condannato. Obbligo di rimborso)

Il condannato è obbligato a rimborsare all'erario dello Stato le spese per il suo mantenimento negli stabilimenti di pena, e risponde di tale obbligazione con tutti i suoi beni mobili e immobili, presenti e futuri, a norma delle leggi civili.

L'obbligazione non si estende alla persona civilmente responsabile, e non si trasmette agli eredi del condannato.

Art. 195.

(Ipoteca legale; sequestro)

Lo Stato ha ipoteca legale sui beni dell'imputato a garanzia del pagamento:

1° - delle pene pecuniarie e di ogni altra somma dovuta all'erario, non a titolo di pena;

2° - delle spese del procedimento;

3° - delle spese relative al mantenimento del condannato negli stabilimenti di pena;

4° - delle spese sostenute da un pubblico istituto sanitario, a titolo di cura e di alimenti per la persona offesa, durante l'infermità;

5° - delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno, comprese le spese processuali;

6° - delle spese anticipate dal difensore e delle somme a lui dovute a titolo di onorario.

La ipoteca legale non pregiudica il diritto degli interessati a iscriverne ipoteca giudiziale, dopo la sentenza di condanna, ancorchè non divenuta irrevocabile.

Se vi sia fondata ragione di temere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni, per le quali è ammessa l'ipoteca legale, può essere ordinato il sequestro dei beni mobili dell'imputato.

Gli effetti dell'ipoteca o del sequestro cessano con la sentenza irrevocabile di proscioglimento.

Se l'imputato offra cauzione, può non farsi luogo alla iscrizione dell'ipoteca legale o al sequestro.

Art. 196.

(Garanzie sui beni della persona civilmente responsabile)

Le garanzie stabilite nel precedente articolo si estendono anche ai beni della persona civilmente responsabile, limitatamente ai crediti indicati nei numeri 2°, 4°, e 5° del predetto articolo, quando, per la ipoteca legale, sussistano le condizioni richieste per la iscrizione sui beni dell'imputato, e quando, per il sequestro, concorrano, riguardo alla persona civilmente responsabile, le circostanze indicate nel secondo capoverso dell'articolo precedente.

Art. 197.

(Ordine dei crediti garantiti con ipoteca o sequestro)

Sul prezzo degli immobili ipotecati e dei mobili sequestrati, a norma dei due articoli precedenti, e sulle somme versate a titolo di cauzione e non devolute alla Cassa delle ammende, sono pagate nell'ordine seguente:

1° - le spese sostenute da un pubblico istituto sanitario, a titolo di cura o di alimenti per la persona offesa, durante l'infermità;

2° - le somme dovute a titolo di risarcimento di danni e di spese processuali al danneggiato, purchè il pagamento ne sia richiesto entro un anno dal giorno, in cui la sentenza penale di condanna sia divenuta irrevocabile;

3° - le spese anticipate dal difensore del condannato e la somma a lui dovuta a titolo di onorari;

4° - le spese del procedimento;

5° - le spese per il mantenimento del condannato negli stabilimenti di pena. Se la esecuzione della pena non abbia ancora avuto luogo, in tutto o in parte, è depositata nella Cassa delle ammende una somma presumibilmente adeguata alle dette spese;

6° - le pene pecuniarie e ogni altra somma dovuta a norma del numero 1° dell'articolo 195.

Art. 198.

(Atti a titolo gratuito compiuti dal colpevole dopo il reato)

Gli atti a titolo gratuito, compiuti dal colpevole dopo il reato, non hanno efficacia rispetto ai crediti indicati nell'articolo 195.

Art. 199.

(Atti a titolo oneroso compiuti dal colpevole dopo il reato)

Gli atti a titolo oneroso, eccedenti la semplice amministrazione, ovvero la gestione dell'ordinario commercio, i quali siano compiuti dal colpevole dopo il reato, si presumono fatti in frode, rispetto ai crediti indicati nell'articolo 195.

Nondimeno, per la revoca dell'atto, è necessaria la prova della mala fede dell'altro contraente.

Art. 200.

(Atti a titolo oneroso o gratuito compiuti dal colpevole prima del reato)

Gli atti a titolo gratuito, compiuti dal colpevole prima del reato, non sono efficaci rispetto ai crediti indicati nell'articolo 195, se si provi che furono da lui compiuti in frode.

La stessa disposizione si applica agli atti a titolo oneroso eccedenti la semplice amministrazione, ovvero la gestione dell'ordinario commercio; nondimeno, per la revoca dell'atto a titolo oneroso, è necessaria la prova anche della mala fede dell'altro contraente.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano per gli atti anteriori di un anno al commesso reato.

Art. 201.

(Diritti dei terzi)

Nei casi preveduti nei tre articoli precedenti i diritti dei terzi sono regolati dalle leggi civili.

Art. 202.

(Obbligazione civile per le ammende inflitte a persona dipendente)

Nelle contravvenzioni commesse da chi è soggetto all'attri autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita della autorità, o incaricata della direzione o vigilanza, è obbligata

al pagamento, in caso d'insolvibilità del condannato, di una somma pari all'ammontare dell'ammenda inflitta al colpevole, se si tratti di contravvenzione a disposizioni, che essa era tenuta a far osservare, e della quale non debba rispondere penalmente.

Qualora anche la persona preposta risulti insolubile, si applicano al condannato le disposizioni dell'articolo 140.

Art. 203.

(Obbligazione civile delle persone giuridiche per il pagamento delle ammende)

Gli enti forniti di personalità giuridica, eccettuati lo Stato, le Provincie e i Comuni, qualora sia pronunciata condanna per contravvenzione contro chi ne abbia la rappresentanza o l'amministrazione, o sia con essi in rapporto di dipendenza, e si tratti di contravvenzione, che costituisca violazione degli obblighi inerenti alla qualità rivestita dal colpevole, sono obbligati al pagamento, in caso d'insolvibilità del condannato, di una somma pari all'ammontare dell'ammenda inflitta.

Se tale obbligazione non possa essere adempiuta, si applicano al condannato le disposizioni dell'articolo 140.

Art. 204.

(Effetti dell'estinzione del reato o della pena sulle obbligazioni civili)

L'estinzione del reato o della pena non importa la estinzione delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che si tratti delle obbligazioni indicate nei due articoli precedenti.

TITOLO VIII

DELLE MISURE AMMINISTRATIVE DI SICUREZZA

CAPO I

Delle misure di sicurezza personali

Sezione 1^a

Disposizioni generali

Art. 205.

(Sottoposizione a misure di sicurezza: disposizione espressa di legge)

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza, che non siano espressamente stabilite dalla legge, e fuori dei casi dalla legge stessa preveduti.

Art. 206.

(Legge applicabile riguardo alle misure di sicurezza)

Le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione.

Se la legge del tempo, in cui debba eseguirsi la misura di sicurezza, sia diversa, si applica la legge in vigore al tempo della esecuzione.

Le misure di sicurezza si applicano a tutti coloro, cittadini o stranieri, che si trovino nel territorio dello Stato.

Tuttavia l'applicazione di misure di sicurezza allo straniero non impedisce l'espulsione di lui dal territorio dello Stato, a norma delle leggi di pubblica sicurezza.

Art. 207.

(Misure di sicurezza per fatti commessi all'estero)

Quando, per un fatto commesso all'estero, si proceda, o si rinnovi il giudizio, nello Stato, è applicabile la legge italiana anche riguardo alle misure di sicurezza.

Nel caso indicato nell'articolo 12, numero 3°, l'applicazione delle misure di sicurezza stabilite dalla legge italiana è sempre subordinata all'accertamento della pericolosità.

Art. 208.

(Applicabilità delle misure di sicurezza)

Le misure di sicurezza non possono essere applicate se non alle persone socialmente pericolose, che abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge come reato.

La legge penale determina i casi, nei quali a persone socialmente pericolose possono essere applicate misure di sicurezza per fatti non preveduti dalla legge come reato.

Art. 209.

(Pericolosità sociale)

Agli effetti della legge penale, è socialmente pericolosa la persona, ancorchè non imputabile o non punibile, la quale abbia commesso taluno dei fatti indicati nell'articolo precedente, quando sia probabile che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati.

La pericolosità sociale si desume dalle circostanze indicate nell'articolo 137.

Art. 210.

(Accertamento di pericolosità. Pericolosità sociale presunta)

Le misure di sicurezza sono ordinate, previo accertamento della pericolosità di colui, che ha commesso il fatto.

Nei casi espressamente determinati, la pericolosità è presunta dalla legge. Nondimeno, anche in tali casi, l'applicazione delle misure di sicurezza è subordinata ad accertamento della pericolosità, se la condanna o il proscioglimento sia pronunciato:

1° - dopo dieci anni dal giorno, in cui fu commesso il fatto, qualora si tratti di infermi di mente, nei casi preveduti nel primo capoverso dell'articolo 225 e dell'articolo 228;

2° - dopo cinque anni dal giorno, in cui fu commesso il fatto, in ogni altro caso.

E' altresì subordinata ad accertamento della pericolosità la esecuzione, non ancora iniziata, delle misure di sicurezza aggiunte a pena non detentiva, ovvero concernenti imputati prosciolti, se, dalla data della sentenza di condanna o di proscioglimento, siano decorsi dieci anni nel caso preveduto nel primo capoverso dell'articolo 228, ovvero cinque anni in ogni altro caso.

Art. 211.

(Provvedimento del giudice)

Le misure di sicurezza sono ordinate dal giudice nella stessa sentenza di condanna o di proscioglimento.

Possono essere ordinate con provvedimento successivo:

1° - nel caso di condanna, durante l'esecuzione della pena o durante il tempo, in cui il condannato si sottragga volontariamente all'esecuzione della pena;

2° - nel caso di proscioglimento, qualora si tratti di pericolosità presunta, e non sia decorso un tempo corrispondente alla durata minima della relativa misura di sicurezza;

3° - in ogni tempo, nei casi stabiliti dalla legge.

Il giudice ha altresì facoltà di sostituire una misura di sicurezza detentiva ad altra non detentiva, avuto riguardo agli accertamenti sulla pericolosità del condannato compiuti durante l'esecuzione della pena.

Art. 212.

(Applicazione provvisoria delle misure di sicurezza)

Durante l'istruzione o il giudizio, può disporsi che l'imputato, minore di età, o infermo di mente, o ubriaco abituale, o dedito all'uso di sostanze stupefacenti, o in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti, sia provvisoriamente ricoverato in un riformatorio o in un manicomio giudiziario, o in una casa di cura e di custodia.

Il giudice revoca l'ordine, quando ritenga che siano cessate le condizioni di pericolosità, che lo determinarono.

Il tempo dell'applicazione preventiva della misura di sicurezza non è computato nella durata minima di essa.

Art. 213.

(Durata indeterminata e revoca delle misure di sicurezza personali)

Le misure di sicurezza sono applicate a tempo indeterminato, e non possono essere revocate, se non sia cessata la pericolosità delle persone ad esse sottoposte.

In niun caso la revoca può essere ordinata, se non sia decorso un tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge per ciascuna misura di sicurezza.

Art. 214.

(Riesame della pericolosità)

Decorso il periodo minimo di durata, stabilito dalla legge per ciascuna misura di sicurezza, il giudice procede al riesame dello stato di pericolosità.

Qualora lo stato di pericolosità perduri, è dal giudice fissato un nuovo termine per un esame ulteriore. Nondimeno, quando vi sia ragione di ritenere che la pericolosità sia cessata, il giudice può, in ogni tempo, procedere a nuovi accertamenti.

Art. 215.

(Persona giudicata per più fatti)

Quando una persona abbia commesso, anche in tempi diversi, più fatti, per i quali siano applicabili più misure di sicurezza della medesima specie, è ordinata una sola misura di sicurezza.

Se le misure di sicurezza siano di specie diversa, il giudice valuta complessivamente la pericolosità e, in relazione ad essa, applica una o più delle misure di sicurezza stabilite dalla legge. In ogni caso sono applicate le misure di sicurezza detentive, alle quali debba essere sottoposta la persona, a cagione di pericolosità presunta dalla legge.

Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso di misure di sicurezza in corso di esecuzione, o delle quali non siano ancora iniziata l'esecuzione.

Art. 216.

(Effetti della estinzione del reato o della pena)

L'estinzione del reato impedisce l'applicazione delle misure di sicurezza e ne fa cessare l'esecuzione.

L'estinzione della pena impedisce l'applicazione delle misure di sicurezza, eccetto quelle, per le quali la legge stabilisce che possano essere ordinate in ogni tempo; ma non impedisce l'esecuzione delle misure di sicurezza, che siano state già ordinate dal giudice. Nondimeno, alla colonia agricola e alla casa di lavoro può essere sostituita la libertà vigilata.

Se per effetto di indulto o grazia non debba essere eseguita la pena di morte, ovvero, in tutto o in parte, la pena dell'ergastolo, è sempre ordinata l'assegnazione del condannato a una colonia agricola o ad una casa di lavoro, ovvero la libertà vigilata, per un tempo non inferiore a tre anni.

Art. 217.

(Esecuzione delle misure di sicurezza)

Le misure di sicurezza, aggiunte a una pena detentiva, sono eseguite, dopo che la pena sia stata scontata o sia altrimenti estinta.

Le misure di sicurezza, aggiunte a pena non detentiva, sono eseguite, dopo che la sentenza di condanna sia divenuta irrevocabile.

La esecuzione delle misure di sicurezza temporanee non detentive, aggiunte a misure di sicurezza detentive, ha luogo dopo la esecuzione di queste ultime.

Art. 218.

(Casi di sospensione o trasformazione di misure di sicurezza)

La esecuzione di una misura di sicurezza applicata a persona imputabile è sospesa, se questa debba scontare una pena detentiva, e riprende il suo corso dopo la esecuzione della pena.

Se durante l'esecuzione di una misura di sicurezza de-

tentiva sopravvenga un' infermità psichica alla persona che vi è sottoposta, il giudice ne ordina il ricovero in un manicomio giudiziario, ovvero in una casa di cura e di custodia.

Quando sia cessata la infermità, il giudice, previo accertamento della pericolosità della persona, ordina che questa sia assegnata ad una colonia agricola o a una casa di lavoro, ovvero a un riformatorio giudiziario, se non creda di sottoporla a libertà vigilata.

Se l'infermità psichica sopravvenga a persona sottoposta a misura di sicurezza non detentiva o a cauzione di buona condotta, e l'infermo sia ricoverato in un manicomio comune, cessa l'esecuzione di dette misure. Nondimeno, se si tratti di persona sottoposta a misura di sicurezza non detentiva, il giudice, cessata l'infermità, procede a nuovo accertamento di pericolosità, ed applica una misura di sicurezza personale non detentiva alla persona ritenuta pericolosa.

Art. 219.

(Stabilimenti destinati alla esecuzione delle misure di sicurezza detentive. Regime educativo, curativo e di lavoro)

Le misure di sicurezza detentive sono eseguite negli stabilimenti a ciò destinati.

Le donne sono assegnate a stabilimenti distinti da quelli destinati agli uomini.

In ciascuno degli stabilimenti è adottato un particolare regime educativo o curativo e di lavoro, avuto riguardo alle tendenze e alle abitudini criminose e, in genere, alla pericolosità della persona.

Il lavoro è remunerato. Sulla remunerazione è prelevata una quota per il rimborso delle spese di mantenimento.

Per quanto concerne il mantenimento dei ricoverati nei manicomi giudiziari, si osservano le disposizioni relative al rimborso delle spese di ospedalità.

Art. 220.

(Inosservanza delle misure di sicurezza detentive)

Nel caso, in cui la persona sottoposta a misura di sicurezza detentiva si sottragga volontariamente alla esecuzione di

essa, ricomincia a decorrere il periodo minimo di durata della misura di sicurezza dal giorno, in cui a questa è data nuovamente esecuzione.

Tale disposizione non si applica nel caso di persona ricoverata in un manicomio giudiziario o in una casa di cura e di custodia.

Sezione 2^a

Disposizioni speciali

Art. 221.

(Specie)

Le misure di sicurezza personali si distinguono in detentive e non detentive.

Sono misure di sicurezza detentive:

1° - l'assegnazione a una colonia agricola o a una casa di lavoro;

2° - il ricovero in una casa di cura e di custodia;

3° - il ricovero in un manicomio giudiziario;

4° - il ricovero in un riformatorio giudiziario.

Sono misure di sicurezza non detentive:

1° - la libertà vigilata;

2° - il divieto di soggiorno in uno o più Comuni, o in una o più Provincie;

3° - il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche;

4° - l'espulsione dello straniero dallo Stato.

Quando la legge stabilisca una misura di sicurezza senza indicarne la specie, il giudice dispone la libertà vigilata, a meno che, trattandosi di un condannato per delitto, ritenga di disporre l'assegnazione a una colonia agricola o a una casa di lavoro.

Art. 222.

(Assegnazione a una colonia agricola o a una casa di lavoro)

Sono assegnati a una colonia agricola o a una casa di lavoro:

1° - coloro che siano dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;

2° - coloro che, essendo stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, e non essendo più sottoposti a misure di sicurezza, commettano un nuovo delitto, non colposo, che sia nuova manifestazione della abitudine, della professionalità o della tendenza a delinquere;

3° - i condannati, per i quali il giudice, avuto riguardo agli accertamenti compiuti durante l'esecuzione della pena, ritenga di dover sostituire una misura detentiva ad altra non detentiva;

4° - le persone condannate o prosciolte, negli altri casi indicati espressamente nella legge.

Art. 223.

(Durata minima)

L'assegnazione a una colonia agricola o a una casa di lavoro ha una durata minima di due anni per i delinquenti abituali, di tre anni per i delinquenti professionali, e di quattro anni per i delinquenti per tendenza.

In ogni altro caso, la durata minima è di un anno.

Art. 224.

(Esecuzione)

Nelle colonie agricole e nelle case di lavoro i delinquenti abituali o professionali e i delinquenti per tendenza sono assegnati a sezioni speciali.

Il giudice stabilisce se la misura di sicurezza debba avere esecuzione in una colonia agricola, ovvero in una casa di lavoro, tenuto conto delle condizioni e attitudini della persona, a cui il provvedimento si riferisce. Il provvedimento può essere modificato nel corso della esecuzione.

Art. 225.

(Assegnazione a una casa di cura e di custodia)

Il condannato, per delitto non colposo, a pena diminuita a cagione di infermità psichica o di cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti, ovvero a cagione di sordomutismo, è ricoverato in una casa di cura e di custodia per un tempo non inferiore a un anno, quando la pena stabilita dalla legge non sia inferiore nel minimo a cinque anni di reclusione.

Se per il delitto commesso è stabilita dalla legge la pena di morte, o dell'ergastolo, ovvero la reclusione non inferiore nel minimo a dieci anni, la misura di sicurezza è ordinata per un tempo non inferiore a tre anni.

Se si tratti di altro reato, per il quale la legge stabilisca la pena detentiva, il ricovero in una casa di cura e di custodia è ordinato in seguito ad accertamento della pericolosità, per un tempo non inferiore a sei mesi; tuttavia il giudice può sostituire la libertà vigilata. Tale sostituzione non ha luogo, ove si tratti di condannati a pena diminuita per intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti.

Quando debba essere ordinato il ricovero in una casa di cura e di custodia, non si fa luogo all'applicazione di altra misura di sicurezza detentiva.

Art. 226.

(Esecuzione dell'ordine di ricovero)

L'ordine di ricovero del condannato nella casa di cura e di custodia è eseguito dopo che la pena restrittiva della libertà personale sia stata scontata o sia altrimenti estinta.

Il giudice, nondimeno, tenuto conto delle particolari condizioni d'infermità psichica del condannato, può disporre che il ricovero venga eseguito prima che sia iniziata o abbia termine la esecuzione della pena restrittiva della libertà personale.

Il provvedimento è revocato, quando siano venute meno le ragioni che lo determinarono, ma non prima che sia decorso il termine minimo stabilito nell'articolo precedente.

Il condannato, dimesso dalla casa di cura e di custodia, è sottoposto alla esecuzione della pena.

Art. 227.

(Ubriachi abituali)

Quando non debba essere ordinata altra misura di sicurezza detentiva, i condannati alla reclusione per delitti commessi in stato di ubriachezza, ove questa sia abituale, o per delitti commessi sotto l'azione di sostanze stupefacenti, all'uso delle quali siano dediti, sono ricoverati in una casa di cura e di custodia.

Tuttavia, se si tratti di delitti, per i quali sia stata inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, alla casa di cura e di custodia può essere sostituita la libertà vigilata.

Il ricovero ha luogo in sezioni speciali, e ha la durata minima di sei mesi.

Art. 228.

(Ricovero in un manicomio giudiziario)

Nel caso di proscioglimento per infermità psichica, ovvero per intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti, ovvero per sordomutismo, è sempre ordinato il ricovero dell'imputato in un manicomio giudiziario per un tempo non inferiore a due anni, salvo che si tratti di contravvenzioni o di delitti colposi o di altri delitti, per i quali la legge stabilisca la pena pecuniaria o la reclusione per un tempo non superiore nel massimo a due anni.

La durata minima del ricovero nel manicomio giudiziario è di dieci anni, se per il fatto commesso la legge stabilisca la pena di morte o l'ergastolo, ovvero la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a dieci anni.

Nel caso, in cui la persona ricoverata in un manicomio giudiziario debba scontare una pena restrittiva della libertà personale, la esecuzione di questa è differita fino a che perduri il ricovero nel manicomio.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai minori degli anni quattordici, che, trovandosi in alcuna delle condizioni ivi indicate, commettano un fatto preveduto dalla legge come reato.

Art. 229.

(Ricovero dei minori in un riformatorio giudiziario)

Il ricovero in un riformatorio giudiziario è misura di sicurezza speciale per i minori, e non può avere durata inferiore a un anno.

Se tale misura di sicurezza debba essere, in tutto o in parte, applicata o eseguita dopo che il minore abbia compiuto gli anni ventuno, ad essa è sostituita la libertà vigilata, salvo che il giudice ritenga di ordinare l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro.

Art. 230.

(Minore non imputabile)

Qualora il fatto commesso da un minore degli anni quattordici sia preveduto dalla legge come delitto, ed egli sia pericoloso, il giudice, tenuto specialmente conto della gravità del fatto e dell'ambiente di famiglia, in cui il minore è vissuto, ordina che sia ricoverato nel riformatorio giudiziario o posto in libertà vigilata.

Se, per il delitto, la legge stabilisca la pena di morte, o l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, e non si tratti di delitto colposo, è sempre ordinato il ricovero del minore nel riformatorio per un tempo non inferiore a tre anni.

Le disposizioni precedenti si applicano anche al minore che, nel momento in cui ha commesso il fatto preveduto dalla legge come delitto, aveva compiuto gli anni quattordici, ma non ancora i diciotto, se egli sia riconosciuto non imputabile, a norma dell'articolo 101.

Art. 231.

(Minore imputabile)

Quando il minore, che abbia compiuto gli anni quattordici, ma non ancora i diciotto, sia riconosciuto imputabile, il giudice può ordinare che, dopo la esecuzione della pena, egli sia ricoverato nel riformatorio giudiziario o posto in libertà vigilata, tenuto conto delle circostanze indicate nella prima parte dell'articolo precedente.

E' sempre applicata una delle predette misure di sicurezza al minore, che sia condannato per delitto durante la esecuzione di una misura di sicurezza, a lui precedentemente applicata in luogo della pena, per difetto d'imputabilità.

Art. 232

*(Minore delinquente abituale, professionale,
o per tendenza)*

Il ricovero nel riformatorio giudiziario è sempre ordinato per il minore degli anni diciotto, che sia delinquente abituale o professionale, ovvero delinquente per tendenza; e non può avere durata inferiore a tre anni. Quando egli raggiunga gli anni ventuno, il giudice ne ordina l'assegnazione a una colonia agricola o a una casa di lavoro.

La legge determina gli altri casi, nei quali deve essere ordinato il ricovero nel riformatorio giudiziario.

Art. 233.

(Riformatori speciali)

Quando la legge stabilisca che il ricovero nel riformatorio giudiziario sia ordinato, senza che debba precedere l'accertamento della pericolosità del minore, questi è assegnato a uno stabilimento speciale o ad una sezione speciale degli stabilimenti ordinari.

Può altresì essere assegnato ad uno stabilimento speciale, o ad una sezione speciale degli stabilimenti ordinari, il minore, che, durante il ricovero nello stabilimento ordinario, si sia rivelato particolarmente pericoloso.

Art. 234.

(Libertà vigilata)

La sorveglianza della persona in stato di libertà vigilata è affidata all'Autorità di pubblica sicurezza.

Alla persona in stato di libertà vigilata sono imposte dal giudice prescrizioni idonee ad evitare le occasioni di nuovi reati.

Tali prescrizioni possono essere dal giudice successivamente modificate o limitate.

La sorveglianza deve essere esercitata in modo da agevolare, mediante il lavoro, il riadattamento della persona alla vita sociale.

La libertà vigilata non può avere durata inferiore a un anno.

Per la vigilanza sui minori si osservano le disposizioni precedenti, in quanto non provvedano leggi speciali.

Art. 235.

(Casi nei quali può essere ordinata la libertà vigilata)

Oltre quanto è prescritto da speciali disposizioni di legge, la libertà vigilata può essere ordinata:

1° - nel caso di condanna alla reclusione per un tempo superiore a un anno;

2° - nei casi, in cui il presente Codice autorizza una misura di sicurezza per fatti non preveduti dalla legge come reato.

Art. 236.

(Casi nei quali deve essere ordinata la libertà vigilata)

La libertà vigilata è sempre ordinata:

1° - se sia inflitta la pena della reclusione per non meno di dieci anni: e non può, in tal caso, avere durata inferiore a tre anni;

2° - quando il condannato sia ammesso a liberazione condizionale;

3° -- se il contravventore abituale o professionale, non essendo più sottoposto a misure di sicurezza, commetta un nuovo reato, il quale sia nuova manifestazione di abitudine o professionalità.

4° - negli altri casi determinati dalla legge.

Nel caso in cui sia stata disposta l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro, il giudice, al termine di essa, può ordinare che la persona da dimettere sia posta in libertà vigilata, ovvero può obbligarla a cauzione di buona condotta.

Quando una persona sia giudicata per più delitti, si tiene conto della pena complessiva, inflitta secondo le norme riguardanti il concorso di reati.

Art. 237.

(Trasgressione degli obblighi imposti)

Fuori del caso preveduto nella prima parte dell'art. 181, quando la persona in stato di libertà vigilata trasgredisca gli obblighi imposti, il giudice può aggiungere una cauzione di buona condotta. Avuto riguardo alla particolare gravità della trasgressione o al ripetersi della medesima, il giudice può sostituire alla libertà vigilata l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro, ovvero, se si tratti di minore, il ricovero nel riformatorio giudiziario.

Art. 238.

(Minori o infermi di mente in stato di libertà vigilata)

La persona di età minore o in stato di infermità psichica non può essere posta in libertà vigilata, se non quando sia possibile affidarla ai genitori, o a coloro che abbiano obbligo di provvedere alla sua educazione o assistenza, ovvero a istituti di assistenza sociale.

Qualora tale affidamento non sia possibile o non sia ritenuto opportuno, è ordinato, o mantenuto, secondo i casi, il ricovero nel riformatorio, o nella casa di cura e di custodia.

Se, durante l'esecuzione della libertà vigilata, il minore non dia prova di ravvedimento o la persona in stato d'infermità psichica dia nuova manifestazione di pericolosità, alla libertà vigilata è sostituito, rispettivamente, il ricovero in un riformatorio o il ricovero in una casa di cura e di custodia.

Art. 239.

(Divieto di soggiorno in uno o più Comuni o in una o più Provincie)

Al colpevole di un delitto contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero di un delitto commesso per motivi politici o occasionato da particolari condizioni di ambiente o di luogo, può essere imposto il divieto di soggiornare in uno o più Comuni o in una o più Provincie, designati dal giudice.

Il divieto di soggiorno ha una durata non inferiore a un anno.

Nel caso di trasgressione, ricomincia a decorrere il termine minimo, e può essere aggiunta la libertà vigilata.

Art. 240.

*(Divieto di frequentare osterie
e pubblici spacci di bevande alcoliche)*

Il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche ha la durata minima di un anno.

Il divieto è sempre aggiunto alla pena, quando si tratti di condannati per ubriachezza abituale o per reati commessi in stato di ubriachezza, quando questa sia abituale.

Nel caso di trasgressione, può essere aggiunta la libertà vigilata o la prestazione di una cauzione di buona condotta.

Art. 241.

(Espulsione dello straniero dallo Stato)

L'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato è ordinata dal giudice, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, quando lo straniero sia condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a dieci anni.

Lo straniero, il quale trasgredisca all'ordine di espulsione, pronunciato dal giudice, è assegnato a una colonia agricola o ad una casa di lavoro per un tempo non inferiore a un anno. In tal caso non si applica l'ultimo capoverso dell'articolo 206. Quando lo straniero sia dimesso dalla colonia agricola o dalla casa di lavoro, è nuovamente espulso.

CAPO II

Delle misure di sicurezza patrimoniali

Art. 242.

(Specie: regole generali)

Sono misure di sicurezza patrimoniali, oltre quelle stabilite da particolari disposizioni di legge:

1° - la cauzione di buona condotta;

2° - la chiusura di un pubblico esercizio;

3° - la confisca speciale.

Si applicano anche alle misure di sicurezza patrimoniali le disposizioni degli articoli 205, 206, prima parte e penultimo capoverso, 207, prima parte, 211, prima parte e numero 3° del primo capoverso, 216, e, salvo che si tratti di confisca speciale, la disposizione dell'articolo 206, primo capoverso.

Alla cauzione di buona condotta si applicano altresì le disposizioni degli articoli 208, 209 e 210, prima parte.

Art. 243.

(Cauzione di buona condotta)

La cauzione di buona condotta consiste nel deposito, da eseguirsi presso la Cassa delle ammende, di una somma non inferiore a lire mille, nè superiore a lire ventimila.

In luogo del deposito, è ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca, o anche mediante fideiussione solidale.

La durata della misura di sicurezza non può essere inferiore a un anno, nè superiore a cinque; e decorre dal giorno, in cui la cauzione fu prestata.

Art. 244.

(Inadempimento dell'obbligo di prestare cauzione)

Qualora il deposito della somma non sia eseguito o la garanzia non sia prestata, il giudice sostituisce alla cauzione la libertà vigilata.

Art. 245.

*(Adempimento o trasgressione
dell'obbligo di buona condotta)*

Se, durante l'esecuzione della misura di sicurezza, non sia commesso alcun delitto, ovvero alcuna contravvenzione, per la quale la legge stabilisca la pena dell'arresto, è ordinata la restituzione della somma depositata o la cancellazione

della ipoteca; e la fideiussione si estingue. In caso diverso, la somma depositata, o per la quale fu data garanzia, è devoluta alla Cassa delle ammende.

Art. 246.

(Chiusura di un pubblico esercizio)

La chiusura di un pubblico esercizio o negozio, ovvero di uno stabilimento industriale o commerciale, ha una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a un mese, ed è ordinata nei casi stabiliti dalla legge.

Art. 247.

(Confisca speciale)

Nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose, che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose, che ne sono il prodotto o il profitto.

È sempre ordinata la confisca:

1° - delle cose che costituiscono il prezzo del reato;

2° - delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o la alienazione delle quali costituisca reato, anche se non sia stata pronunciata condanna.

Le disposizioni della prima parte e del numero 1° del capoverso precedente non si applicano, se la cosa appartenga a persona estranea al reato.

La disposizione del numero 2° non si applica, se la cosa appartenga a persona estranea al reato e la fabbricazione l'uso, il porto, la detenzione o la alienazione possano essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.

LIBRO SECONDO

Dei delitti in ispecie

TITOLO PRIMO

DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO

CAPO I

Dei delitti contro la personalità internazionale dello Stato

Art. 248.

(art. 104 cod. pen., e art. 2 legge 25 novembre 1926, n. 2808)

(Attentato contro la integrità, l'indipendenza o l'unità dello Stato)

Chiunque commette un fatto diretto a sottoporre il territorio dello Stato, o una parte di esso, alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare l'indipendenza dello Stato, è punito con la morte.

Alla stessa pena soggiace chiunque commette un fatto diretto a disciogliere l'unità dello Stato, o a distaccare dalla madre Patria una colonia o altro territorio soggetto, anche temporaneamente, alla sua sovranità.

Art. 249.

(art. 105 cod. pen.)

(Cittadino che porta le armi contro lo Stato italiano).

Il cittadino, che porta le armi contro lo Stato, o presta servizio nell'esercito di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano, è punito con l'ergastolo. Se rivesta un comando superiore o una funzione direttiva, è punito con la morte.

Le stesse pene si applicano anche quando il colpevole aveva perduto la cittadinanza italiana.

Nondimeno, non è punibile colui che, trovandosi, al tempo delle ostilità, nel territorio dello Stato nemico, abbia commesso il fatto, per esservi stato costretto da un obbligo impostogli dalle leggi dello Stato medesimo.

Per gli effetti della legge penale, sotto la denominazione di *Stato in guerra* contro lo Stato italiano sono compresi anche gli aggregati politici, che, sebbene dallo Stato italiano non riconosciuti come Stati, abbiano tuttavia il trattamento di belligeranti.

Sotto la denominazione di *esercito* sono comprese le forze armate di uno Stato, di terra, di mare o dell'aria.

Art. 250.

(art. 106, 1^a disposiz., cod. pen.)

(Intelligenze con lo straniero a scopo di guerra contro lo Stato italiano)

Chiunque tiene intelligenze con lo straniero, affinché uno Stato estero muova guerra o compia atti di ostilità contro lo Stato italiano, ovvero commette altri fatti diretti allo stesso scopo, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

Se la guerra segua, si applica la pena di morte; se le ostilità si verificano, si applica l'ergastolo.

Art. 251.

(art. 113 cod. pen.)

(Atti ostili verso uno Stato estero, che espongono lo Stato italiano al pericolo di guerra)

Chiunque, senza l'approvazione del Governo, fa arruolamenti o compie altri atti ostili contro uno Stato estero, in modo da esporre lo Stato italiano al pericolo di una guerra, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni; se la guerra avvenga, è punito con l'ergastolo.

Qualora gli atti ostili siano tali da turbare soltanto le relazioni con un Governo estero, ovvero da esporre lo Stato italiano o i suoi cittadini, ovunque residenti, al pericolo di rappresaglie o di ritorsioni, la pena è della reclusione da due a otto anni. Se segua la rottura delle relazioni diplomatiche, o se le rappresaglie o le ritorsioni si verificano, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Art. 252.

(Intelligenze con lo straniero per impegnare lo Stato italiano alla neutralità o alla guerra)

Chiunque tiene intelligenze con lo straniero, per impegnare o per compiere atti diretti a impegnare lo Stato italiano alla dichiarazione o al mantenimento della neutralità, ovvero alla dichiarazione di guerra, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata, se le intelligenze abbiano per oggetto una propaganda a mezzo della stampa.

Art. 253.

(Corruzione del cittadino da parte dello straniero)

Il cittadino, che, anche indirettamente, riceve o si fa promettere dallo straniero, per sé o per altri, denaro o qualsiasi utilità, o ne accetta la promessa, al fine di compiere atti contrari agli interessi nazionali, è punito, se il fatto non costituisca reato più grave, con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire cinquemila a ventimila.

Alla stessa pena soggiace lo straniero, che dà o promette il denaro o l'utilità.

La pena è aumentata:

1° - se il fatto sia commesso in tempo di guerra;

2° - se il denaro o l'utilità siano dati o promessi per una propaganda a mezzo della stampa.

Per gli effetti delle disposizioni del presente titolo, sotto la denominazione di *cittadini italiani* sono compresi anche coloro, che abbiano perduto la cittadinanza italiana per effetto di condanna penale o di provvedimento dell'Autorità amministrativa.

Art. 254.

(art. 106, 2^a disposiz., cod. pen.)

(Favoreggiamento bellico)

Chiunque, in tempo di guerra, tiene intelligenze con lo straniero, per favorire le operazioni militari del nemico a danno dello Stato italiano, o per nuocere altrimenti alle

operazioni militari dello Stato italiano, ovvero commette altri fatti diretti agli stessi scopi, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni; e, se raggiunga l'intento, con la morte.

Art. 255.

(art. 114 cod. pen.)

(Somministrazione al nemico di provvigioni)

Chiunque, in tempo di guerra, somministra, anche indirettamente, allo Stato nemico, provvigioni, ovvero altre cose, le quali possano essere rivolte a danno dello Stato italiano, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.

Tale disposizione non si applica allo straniero che commette il fatto all'estero.

Art. 256.

(Partecipazione a prestiti a favore del nemico)

Chiunque, in tempo di guerra, partecipa a prestiti o versamenti a favore dello Stato nemico, o agevola le operazioni ad essi relative, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.

Tale disposizione non si applica allo straniero, che commette il fatto all'estero.

Art. 257.

(art. 205 e 206 cod. pen., e R. D. L. 31 ott. 1915, n. 1557)

(Inadempimento di contratti di forniture in tempo di guerra)

Chiunque, in tempo di guerra, non adempie, in tutto o in parte, gli obblighi derivanti da un contratto di fornitura, di cose o di opere, concluso con lo Stato o con altro ente pubblico o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, per i bisogni dell'esercito o della popolazione, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa pari al triplo del valore della cosa o dell'opera, che si sarebbe dovuto fornire e, in ogni caso, non inferiore a lire diecimila.

Se l'inadempimento, totale o parziale, del contratto sia dovuto a colpa, le pene sono ridotte alla metà.

Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori, allorchè essi, violando i loro obblighi contrattuali, abbiano cagionato l'inadempimento del contratto di fornitura.

Art. 258.

(art. 205 e 206 cod. pen., e R. D. L. cit.)

(Frode in forniture in tempo di guerra)

Chiunque, in tempo di guerra, commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni e con la multa pari al quintuplo del valore della cosa o dell'opera, che si sarebbe dovuto fornire, e, in ogni caso, non inferiore a lire ventimila.

Art. 259.

(art. 3 D. L. 8 agosto 1916, n. 960)

(Commercio col nemico)

Il cittadino, o lo straniero dimorante nel territorio dello Stato, il quale, in tempo di guerra e fuori dei casi indicati nell'articolo 255, commercia, anche indirettamente, con sudditi dello Stato nemico, ovunque dimoranti, ovvero con altre persone dimoranti nel territorio dello Stato nemico, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa pari al quintuplo del valore della merce e, in ogni caso, non inferiore a lire diecimila.

Art. 260.

(art. 305 cod. pen.)

(Distruzione o sabotaggio di opere militari)

Ciunque distrugge, o rende inservibili, in tutto o in parte, anche temporaneamente, navi, aeromobili, convogli,

strade, stabilimenti, depositi e altre opere militari o adibite al servizio dell'esercito, è punito con la reclusione non inferiore a otto anni.

Si applica la pena di morte:

1° - se il fatto sia commesso nell'interesse di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano;

2° - se il fatto abbia compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.

Art. 261.

(Agevolazione colposa)

Quando l'esecuzione del delitto preveduto nell'articolo precedente sia stata resa possibile, o anche soltanto agevolata, per colpa di chi era in possesso, o aveva la custodia o la vigilanza delle cose ivi indicate, questi è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Art. 262.

(art. 6. legge 21 marzo 1915, n. 273)

(Soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato)

Chiunque in tutto o in parte, sopprime, distrugge o falsifica, ovvero carpisce, sottrae o distrae, anche temporaneamente, atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato ad altro interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a otto anni.

Si applica la pena di morte, se il fatto abbia compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato ovvero le operazioni militari.

Art. 263.

(Procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato)

Chiunque si procura notizie, che, nell'interesse della sicurezza dello Stato, o, comunque, nell'interesse politico,

interno o internazionale, dello Stato, debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Fra le notizie che debbono rimanere segrete nell'interesse politico dello Stato, sono comprese quelle contenute in atti del Governo, da esso non pubblicati per motivi d'ordine politico, interno o internazionale.

Se si tratti di notizie, di cui l'Autorità competente abbia vietata la divulgazione, la pena è della reclusione da due a otto anni.

Si applica il capoverso dell'articolo precedente.

Art. 264.

(art. 108, 2ª dispos., art. 110, 1ª dispos., cod. pen. e art. 2 legge 25 novembre 1926, n. 2008)

(Spionaggio politico o militare)

Chiunque si procura in qualsiasi modo, a scopo di spionaggio politico o militare, atti, documenti o notizie che, nell'interesse della sicurezza dello Stato, o, comunque, nell'interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.

Si applica la pena di morte:

1° se il fatto sia commesso nell'interesse di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano;

2° se il fatto abbia compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.

Art. 265.

(art. 3 legge 21 marzo 1915, n. 273)

(Spionaggio di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione)

Chiunque si procura, a scopo di spionaggio politico o militare, notizie, di cui l'Autorità competente abbia vietata la divulgazione, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

Si applica l'ergastolo, se il fatto si commette nell'interesse di uno Stato in guerra contro lo Stato Italiano.

Si applica la pena di morte, se il fatto abbia compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni mititari.

Se le notizie procurate a scopo di spionaggio non siano tra quelle, che debbano rimanere segrete o di cui sia stata vietata la divulgazione, si applica, qualora dal fatto possa derivare nocumento alla preparazione o alla efficienza bellica dello Stato, ovvero alle operazioni militari, la reclusione da uno a cinque anni.

Art. 266.

(art. 109 cod. pen. e art. 8 legge 21 marzo 1915, n. 273)

(Agevolazione colposa)

Quando l'esecuzione di alcuno dei fatti preveduti negli articoli 262, 263, 264 e 265 sia stata resa possibile, o anche soltanto agevolata, per colpa di chi era in possesso dell'atto o documento o a cognizione della notizia, questi è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Si applica la reclusione da tre a quindici anni, se dai fatti preveduti negli articoli 262, 263, 264 e 265 siano state compromesse la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari.

Le stesse pene si applicano, quando la esecuzione dei fatti preveduti negli articoli 262, 263, 264 e 265 sia stata resa possibile, o anche soltanto agevolata, per colpa di chi aveva la custodia o la vigilanza delle località o zone di terra, di acqua o di aria, nelle quali sia vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato.

Art. 267.

(art. 110 cod. pen. e art. 3 legge 21 marzo 1915, n. 273)

(Introduzione clandestina in luoghi militari e possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio)

E' punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque :

1° - s'introduce, clandestinamente o con inganno, in località o zone di terra, di acqua o di aria, nelle quali sia vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato ;

2° - è colto, nelle località o zone anzidette, o in prossimità di esse, in possesso ingiustificato di mezzi idonei a commettere alcuno dei fatti preveduti negli articoli 262 e 263 ;

3° - è colto in possesso ingiustificato di documenti, di oggetti o di qualsiasi materiale rappresentativo delle notizie indicate negli articoli 262 e 263.

Se alcuno dei fatti indicati nei numeri precedenti sia commesso in tempo di guerra, si applica la reclusione da tre a dieci anni.

Art. 268.

(art. 107, p. p., cod. pen. ; art. 2 legge 25 novembre 1926, n° 2008)

(Rivelazione di segreti di Stato)

Chiunque rivela taluna delle notizie di carattere segreto indicate nell'articolo 263 è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.

Se il fatto sia commesso in tempo di guerra, ovvero abbia compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato o le operazioni militari, la pena della reclusione non può essere inferiore a dieci anni.

Se il colpevole abbia agito a scopo di spionaggio politico o militare, si applica, nel caso preveduto nella prima parte del presente articolo, la pena dell'ergastolo ; e, nei casi preveduti nel primo capoverso, la pena di morte.

Le pene stabilite nelle precedenti disposizioni si applicano anche a colui, che ottiene la notizia.

Se il fatto sia commesso per colpa, si applica la reclusione da sei mesi a due anni, nel caso preveduto nella prima parte del presente articolo, e da tre a quindici anni, ove concorra una delle circostanze indicate nel primo capoverso.

Art. 269.

(art. 4, p. p. e 1° capov., legge 21 marzo 1915, n. 273)

(Rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione)

Chiunque rivela notizie, delle quali l'Autorità competente abbia vietata la divulgazione, è punito con la reclusione non inferiore a tre anni.

Se il fatto sia commesso in tempo di guerra, ovvero abbia compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato o le operazioni militari, si applica la reclusione non inferiore a dieci anni.

Se il colpevole abbia agito a scopo di spionaggio politico o militare, si applica, nel caso preveduto nella prima parte del presente articolo, la reclusione non inferiore a quindici anni; e, nei casi preveduti nel primo capoverso, la pena di morte.

Le pene stabilite nelle precedenti disposizioni si applicano anche a colui, che ottiene la notizia.

Se il fatto sia commesso per colpa, si applica la reclusione da sei mesi a due anni, nel caso preveduto nella prima parte del presente articolo, e da tre a quindici anni, ove concorra una delle circostanze indicate nel primo capoverso.

Se le notizie rivelate a scopo di spionaggio non siano tra quelle che debbano rimanere segrete o di cui sia stata vietata la divulgazione, si applica, qualora dal fatto possa derivare nocumento alla preparazione o alla efficienza bellica dello Stato, ovvero alle operazioni militari, la reclusione da tre a dodici anni.

Art. 270.

(Utilizzazione dei segreti di Stato)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione del suo ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete nell'interesse della sicurezza dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni e con la multa non inferiore a lire diecimila.

Se il fatto sia commesso nell'interesse di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano, o se abbia compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato, ovvero le operazioni militari, il colpevole è punito con la pena di morte.

Art. 271.

(art. 111 cod. pen.)

(Infedeltà in affari di Stato)

Chiunque, incaricato dal Governo italiano di trattare con un Governo estero affari di Stato, si rende infedele al mandato, è punito, se dal fatto possa derivare nocumento all'interesse nazionale, con la reclusione non inferiore a cinque anni.

Art. 272.

(art. 2, n. 2°, R. D. 23 maggio 1915, n. 675,
e R. D. 4 ottobre 1917, n. 1561)

(Disfattismo politico o militare)

Chiunque, in tempo di guerra, diffonde o comunica voci o notizie false, esagerate o tendenziose, che possano destare pubblico allarme o deprimere lo spirito pubblico, o altrimenti menomare la resistenza del paese di fronte al nemico, o svolge, comunque, un'attività tale da recare nocumento agli interessi nazionali, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.

La pena è dell'ergastolo:

1° - se il fatto sia commesso con propaganda o comunicazioni dirette a militari;

2° - se il colpevole abbia agito in seguito a intelligenze con lo straniero.

Art. 273.

(art. 2 legge 19 luglio 1894, n. 315)

(Istigazione di militari a disobbedire alle leggi)

Chiunque pubblicamente istiga i militari a disobbedire alle leggi, o a violare il giuramento dato, o i doveri della disciplina militare o altri doveri inerenti al proprio stato, ovvero pubblicamente fa a militari l'apologia di fatti contrari alle leggi, al giuramento, alla disciplina o ad altri doveri militari, è punito, per ciò solo, se il fatto non costituisca delitto più grave, con la reclusione da uno a cinque anni.

La pena è aumentata, se il fatto sia commesso in tempo di guerra.

Agli effetti della legge penale, il reato si considera avvenuto pubblicamente quando il fatto sia commesso:

1° - a mezzo della stampa, o con altro mezzo di propaganda;

2° - in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone;

3° - in una riunione, che, per il luogo in cui è tenuta, o per il numero degli intervenuti, o per lo scopo o oggetto di essa, abbia carattere di riunione non privata.

Art. 274.

(Disfattismo economico)

Chiunque, in tempo di guerra, adopera qualsiasi mezzo diretto a deprimere il corso dei cambi, o ad influire sul mercato dei titoli o dei valori, pubblici o privati, in modo da esporre a pericolo la resistenza del Paese di fronte al nemico, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni e con la multa non inferiore a lire trentamila.

Se il colpevole abbia agito previa intelligenza con lo straniero, la reclusione non può essere inferiore a dieci anni e la multa a lire sessantamila.

Art. 275.

(art. 112 cod. pen.)

(Parificazione degli Stati alleati)

Le pene stabilite negli articoli 254 e seguenti si applicano anche quando il delitto sia commesso, a danno di uno Stato estero alleato o associato, a fine di guerra, con lo Stato italiano.

Art. 276.

(legge 31 genn. 1926, n. 108, sulla cittadinanza, e art. 5 legge sulla difesa dello Stato)

(Attività antinazionale del cittadino all'estero)

Il cittadino, che, fuori del territorio dello Stato, diffonde o comunica voci o notizie false, esagerate o tendenziose sulle condizioni interne dello Stato, per modo da menomare il credito o il prestigio dello Stato all'estero, o svolge, comunque, un'attività tale da recare nocimento agli interessi nazionali, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.

Art. 277.

(art. 4 legge 25 novembre 1926, n. 2008)

(Associazioni sovversive: organizzazione)

Chiunque, nel territorio dello Stato, promuove, costituisce o organizza associazioni dirette a stabilire violentemente

la dittatura di una classe sociale sulle altre, ovvero a sopprimere violentemente una classe sociale, o, comunque, a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.

Alla stessa pena soggiace chiunque, nel territorio dello Stato, promuove, costituisce o organizza associazioni aventi per fine la soppressione violenta di ogni ordinamento politico e giuridico della società.

Le pene sono aumentate per coloro, che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni predette, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento.

Art. 278.

(Partecipazione ad associazioni sovversive)

Chiunque partecipa alle associazioni indicate nell'articolo precedente, è punito, quando non ne sia il promotore o il capo, con la reclusione da uno a tre anni.

I capi dell'associazione soggiacciono alle pene stabilite nell'articolo precedente.

Art. 279.

(art. 4, cap. ult, legge 25 novembre 1926, n. 2008)

(Apologia e propaganda sovversiva)

Chiunque, nel territorio dello Stato, fa apologia o propaganda per la instaurazione violenta della dittatura di una su altra classe sociale, o per la soppressione violenta di una classe sociale, o, comunque, per il sovvertimento violento degli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato, ovvero fa apologia o propaganda per la distruzione di ogni ordinamento politico e giuridico della società, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Art. 280.

(art. 1 e 2 legge 26 nov. 1925, n. 2029, sulle associazioni)

(Illecita costituzione di associazioni aventi carattere internazionale)

Chiunque, senza autorizzazione del Governo, promuove, costituisce o organizza, nel territorio dello Stato, associazioni,

enti o istituti aventi carattere internazionale, o sezioni di essi, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire cinquemila a lire ventimila.

Se l'autorizzazione siasi ottenuta per effetto di dichiarazioni false o reticenti, la pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa non inferiore a lire diecimila.

Art. 281.

(art. 4 legge 25 novembre 1926, n. 2008)

*(Illecita partecipazione ad associazioni
aventi carattere internazionale)*

Chiunque partecipa, nel territorio dello Stato, ad associazioni, enti o istituti, o sezioni di essi, aventi carattere internazionale, per i quali non sia stata concessa l'autorizzazione del Governo, è punito con la multa da lire duemila a diecimila.

La stessa pena si applica al cittadino, residente nel territorio dello Stato, che, senza l'autorizzazione del Governo, partecipi ad associazioni, enti o istituti di carattere internazionale, aventi sede all'estero.

Art. 282.

(art. 116. cod. pen.)

*(Accettazione di onorificenze o utilità
da uno Stato nemico)*

Il cittadino, che, da uno Stato in guerra con lo Stato italiano, accetta gradi o dignità accademiche, titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche, pensioni o altre utilità, inerenti ai predetti gradi, dignità, titoli, decorazioni o onorificenze, è punito con la multa da lire mille a lire diecimila.

CAPO II

Dei delitti contro la personalità interna dello Stato

Art. 283.

(art. 117 e 127 cod. pen. e art. 1 legge 25 novembre 1926, n. 2008)

*(Attentato contro il Re, la Regina, il Principe Ereditario,
il Reggente e i Principi della Famiglia Reale)*

Chiunque attentata alla vita, alla incolumità o alla libertà personale del Re o del Reggente, è punito con la morte.

La stessa pena si applica, se il fatto sia diretto contro la vita, la incolumità o la libertà personale della Regina o del Principe Ereditario.

Chiunque attentata alla vita, alla incolumità o alla libertà personale di altra persona della Famiglia Reale, è punito, nel caso di attentato alla vita, con la reclusione non inferiore a venti anni, e, negli altri casi, con la reclusione non inferiore a dieci anni. Se dal fatto derivi la morte, si applica la pena di morte, nel caso di attentato alla vita; e si applica l'ergastolo, negli altri casi.

Art. 284.

(art. 122 e 127 cod. pen. e art. 19 Editto sulla stampa)

*(Offesa all'onore o alla libertà del Re, del Reggente,
della Regina, del Principe Ereditario, e dei Principi
della Famiglia Reale)*

Chiunque, con parole o atti, offende l'onore o il prestigio del Re o del Reggente, ovvero, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, attentata alla libertà del Re o del Reggente, è punito con la reclusione da due a quindici anni.

Se il fatto sia commesso contro la Regina o il Principe Ereditario, il colpevole è punito con la reclusione da uno a dodici anni.

Se il fatto sia commesso contro altra persona della Famiglia Reale, ovvero sia offesa la memoria di un ascendente o di un discendente o di altro prossimo congiunto del Re, della Regina o del Reggente, il colpevole è punito con la reclusione da uno a dieci anni.

Art. 285.

(art. 125 cod. pen., e art. 20 editto sulla stampa)

(Lesà prerogativa della irresponsabilità del Re)

Chiunque, pubblicamente, fa risalire al Re o al Reggente il biasimo o la responsabilità degli atti del Governo, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Art. 286.

(art. 9, p. p., legge 24 dic. 1925, n. 2263, sul Primo Ministro, e art. 1, cap. legge 25 novembre 1926, n. 2008)

(Attentato contro il Capo del Governo)

Chiunque attenta alla vita, alla incolumità o alla libertà personale del Capo del Governo è punito con la morte.

Art. 287.

(art. 9 legge 24 dic. 1925, n. 2263, sul Primo Ministro)

(Offesa all'onore o alla libertà del Capo del Governo)

Chiunque, con parole o atti, offende l'onore o il prestigio del Capo del Governo, ovvero, fuori dei casi preveduti nell'articolo precedente, attenta alla libertà del Capo del Governo, è punito con la reclusione da uno a dodici anni.

Art. 288.

(art. 118, n. 3, cod. pen.)

(Attentato contro la costituzione dello Stato)

Chiunque commette un fatto diretto a mutare la costituzione dello Stato, o la forma del Governo, o l'ordine di successione al trono, con mezzi non consentiti dall'ordinamento costituzionale dello Stato, è punito con l'ergastolo.

Art. 289.

(art. 120 cod. pen. e art. 2 legge 25 novembre 1926, n. 2008)

(Insurrezione armata contro i poteri dello Stato)

Chiunque promuove un'insurrezione armata contro i poteri dello Stato è punito con l'ergastolo, e, se l'insurrezione avvenga, con la morte.

La insurrezione si considera armata, anche se le armi siano soltanto tenute in luogo di deposito.

Art. 290.

(art. 120, cap. 1° e 2°, cod. pen. e art. 2 legge citata)

(Partecipazione all'insurrezione)

Chiunque partecipa a una insurrezione armata contro i poteri dello Stato è punito con la reclusione da tre a quindici anni.

Coloro che dirigono l'insurrezione sono puniti con la morte.

Art. 291.

(art. 252 cod. pen. e art. 2 legge citata)

(Guerra civile)

Chiunque commette un fatto diretto a suscitare la guerra civile nel territorio dello Stato è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.

Se la guerra civile sia seguita, il colpevole è punito con l'ergastolo.

La stessa pena si applica ai capi.

Art. 292.

(art. 121 e 185 cod. pen.)

(Usurpazione di potere politico o di comando militare)

Chiunque usurpa un potere politico, ovvero persiste nell'esercitarlo indebitamente, è punito con la reclusione da sei a quindici anni.

Alla stessa pena soggiace chiunque, indebitamente, assume un alto comando militare.

Se il fatto sia commesso in tempo di guerra, il colpevole è punito con l'ergastolo; ed è punito con la morte, se il fatto abbia compromesso l'esito delle operazioni militari.

Art. 293.

(art. 119 cod. pen.)

(Arruolamenti o armamenti non autorizzati a servizio di uno Stato estero)

Chiunque, nel territorio dello Stato, e senza approvazione del Governo, arruola o arma cittadini, perchè militino al servizio o a favore dello straniero, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

La pena è aumentata, se fra gli arruolati vi siano militari in servizio, o persone tuttora soggette agli obblighi del servizio.

Art. 294.

(art. 118, nn. 1° e 2°, 188 cod. pen. e legge 24 dic. 1925, n. 2263, sul Primo Ministro)

(Attentato contro gli organi costituzionali)

E' punito con la reclusione non inferiore a dieci anni, qualora non si tratti di delitto più grave, chiunque commette un fatto diretto a impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente:

1° - al Re o al Reggente l'esercizio della sovranità;

2° - al Governo del Re o al Capo del Governo l'esercizio delle attribuzioni o delle prerogative conferite dalla legge;

3° - al Gran Consiglio del Fascismo, al Senato o alla Camera dei Deputati l'esercizio delle loro funzioni.

La pena è della reclusione da tre a dieci anni, se il fatto sia diretto soltanto a turbare l'esercizio della sovranità, o delle attribuzioni, prerogative o funzioni suddette.

Art. 295.

(art. 123 e 126 cod. pen.; art. 21 Editto stampa; art. 2 legge 19 luglio 1894, n. 315, sulla stampa)

(Vilipendio alle istituzioni costituzionali)

Chiunque, pubblicamente, vilipende la Corona, il Governo del Re, il Gran Consiglio del Fascismo, o il Parlamento, o anche soltanto una delle Camere, è punito con la reclusione da uno a sei anni

La stessa pena si applica a colui, che, pubblicamente, vilipende l'esercito o l'ordine giudiziario.

Art. 296.

(Vilipendio alla Nazione italiana)

Chiunque vilipende pubblicamente la Nazione italiana, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Art. 297.

(art. 115 cod. pen., e R. D. 24 sett. 1923, n. 2072, sull'uso della bandiera nazionale)

(Vilipendio alla bandiera o ad altro emblema dello Stato).

Chiunque vilipende la bandiera nazionale, o altro emblema dello Stato, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Agli effetti della legge penale, per bandiera nazionale s'intende la bandiera ufficiale dello Stato e ogni altra bandiera portante i colori nazionali.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando il vilipendio sia commesso verso i colori nazionali raffigurati su cosa diversa da una bandiera.

Art. 298.

(Circostanza aggravante)

Nei casi indicati nei due articoli precedenti, la pena è aumentata, se il fatto sia commesso dal cittadino in territorio estero.

CAPO III

Dei delitti contro i diritti politici del cittadino

Art. 299.

(art. 139 cod. pen.)

(Attentati contro i diritti politici del cittadino)

Chiunque, con violenza, minaccia o inganno, impedisce, in tutto o in parte, l'esercizio di un diritto politico, ovvero determina taluno a esercitarlo in senso difforme dalla sua volontà, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

CAPO IV

Dei delitti contro gli Stati esteri, i loro Capi e i loro rappresentanti

Art. 300.

(art. 128, capov. 1°, cod. pen.)

(Attentati contro i Capi di Stati esteri)

Chiunque, nel territorio dello Stato, attentava alla vita, alla incolumità o alla libertà personale del Capo di uno Stato estero, è punito, nel caso di attentato alla vita, con la reclusione per anni ventiquattro, e, negli altri casi, con la reclusione non inferiore a quindici anni. Se dal fatto sia derivata la morte del Capo dello Stato estero, il colpevole è punito con la morte, nel caso di attentato alla vita; e, negli altri casi, è punito con l'ergastolo.

Art. 301.

(art. 128, p. p. e capov. ult, cod. pen.; art. 25 Editto sulla stampa)

(Offese contro i Capi di Stati esteri)

Chiunque, nel territorio dello Stato, offende l'onore o il prestigio, ovvero, fuori dei casi preveduti nell'articolo precedente, attentava alla libertà del Capo di uno Stato estero, è punito con la reclusione da due a otto anni.

Art. 302.

(art. 130 cod. pen., e art. 26 editto sulla stampa)

(Offese contro i rappresentanti di Stati esteri)

Le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche se i fatti, ivi preveduti, siano commessi contro rappresentanti di Stati esteri, accreditati presso il Governo del Re, in qualità di Capi di missione diplomatica, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 303.

(art. 129 cod. pen.)

(Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero)

Chiunque, nel territorio dello Stato, vilipende, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, la bandiera ufficiale o altro emblema di uno Stato estero, dei quali sia fatto uso in conformità del diritto interno dello Stato italiano, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 304.

(Condizione di reciprocità)

Le disposizioni degli articoli 300, 301 e 303 si applicano solo in quanto la legge straniera garantisca, reciprocamente, al Capo dello Stato italiano o alla bandiera italiana parità di tutela penale.

La equiparazione dei Capi di missione diplomatica ai Capi di Stati esteri, stabilita nell'articolo 302, è condizionata alla parità di tutela penale, che lo Stato straniero conceda ai Capi di missione diplomatica italiana.

Qualora non esista parità di tutela penale, si applicano le disposizioni dei titoli undicesimo e dodicesimo; ma la pena è aumentata.

CAPO V

Disposizioni generali e comuni ai Capi precedenti

Art. 305.

(Concorso di reati)

Quando l'offesa alla vita, alla incolumità, alla libertà o all'onore, indicata negli articoli 283, 284, 286, 287, 300, 301 e 302 sia considerata dalla legge come reato anche in base a disposizioni diverse da quelle contenute nei Capi precedenti, si applicano quelle, fra le dette disposizioni, per le quali sia stabilita la pena più grave.

Nondimeno nei casi, in cui debbano essere applicate disposizioni diverse da quelle contenute nei capi precedenti, le pene sono aumentate da un terzo alla metà.

Quando l'offesa alla vita, alla incolumità, alla libertà o all'onore sia considerata dalla legge come elemento costitutivo o circostanza aggravante di altro reato, questo cessa dal costituire un reato complesso, e il colpevole, soggiace a pene distinte, secondo le norme sul concorso dei reati, applicandosi, per le dette offese, le disposizioni contenute nei capi precedenti.

Art. 306.

(Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti nei Capi primo e secondo)

Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti nei capi primo e secondo del presente titolo, per i quali la legge stabilisca la pena di morte, o l'ergastolo, o la reclusione, è punito, se la istigazione non sia accolta, ovvero se l'istigazione sia accolta, ma il delitto non sia commesso, con la reclusione da uno a otto anni.

Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto, al quale si riferisce la istigazione.

Art. 307.

(art. 135 cod. pen., art. 13, 14, 22 editto sulla stampa, e art. 3, cap., legge 25 novembre 1926, n. 2008)

(Pubblica istigazione e apologia)

Chiunque istiga il pubblico a commettere uno o più fra i delitti indicati nell'articolo precedente, è punito, per il solo fatto dell'istigazione, con la reclusione da tre a dodici anni.

La stessa pena si applica a chiunque, pubblicamente, fa l'apologia di uno o più fra i delitti indicati nell'articolo precedente.

Art. 308.

(art. 134, p. p., cod. pen.)

(Cospirazione politica mediante accordo)

Quando più persone si accordino al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 306, coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il delitto non sia commesso, con la reclusione da uno a sei anni.

Per i promotori la pena è aumentata.

Tuttavia la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto, al quale si riferisce l'accordo.

Art. 309.

(art. 134, p. p., cod. pen., e art. 3, p. p., legge citata)

(Cospirazione politica mediante associazione)

Quando tre o più persone si associno al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 306, coloro che promuovono, costituiscono o organizzano la associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici anni.

Per il solo fatto di partecipare alla associazione, la pena è della reclusione da due a otto anni.

I capi della associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Le pene sono aumentate, nel caso di associazione a commettere due o più dei delitti sopra indicati.

Art. 310.

(art. 131 cod. pen.)

(Bande armate : formazione e partecipazione)

Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 306, si formi una banda armata, coloro che la promuovono, o costituiscono, o organizzano, soggiacciono, per ciò solo, alla pena della reclusione da cinque a quindici anni.

Per il solo fatto di partecipare alla banda armata, la pena è della reclusione da tre a nove anni.

I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Art. 311.

(art. 132 cod. pen.)

(Assistenza ai partecipi di cospirazione o di bande armate)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio, o fornisce il vitto a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda, indicate nei due articoli precedenti, è punito con la reclusione fino a due anni.

La pena è aumentata, se il rifugio o il vitto siano prestati continuativamente.

Non è punibile colui che commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Agli effetti della legge penale, s'intendono per *prossimi congiunti* gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, ne la denominazione di prossimi congiunti, non s'intendono compresi gli affini, allorchè sia morto il coniuge e non vi sia prole.

Art. 312.

(art. 134, cap. ult., cod. pen.)

(Cospirazione : casi di non punibilità)

Nei casi preveduti negli articoli 308, 309 e 311 non sono punibili i coloro, i quali, prima che sia commesso il

delitto, per cui l'accordo è intervenuto o l'associazione è costituita, e anteriormente all'arresto, ovvero al procedimento:

1° - disciolgano o, comunque, determinino lo scioglimento dell'associazione;

2° - non essendo promotori o capi, recedano dall'accordo o dall'associazione.

Non sono parimenti punibili coloro, i quali impediscano, comunque, che sia compiuta l'esecuzione del delitto, per cui l'accordo è intervenuto o l'associazione è costituita.

Art. 313.

(art. 133, cod. pen.)

(Banda armata : casi di non punibilità)

Nei casi preveduti negli articoli 310 e 311, non sono punibili coloro, i quali, prima che sia commesso il delitto per cui la banda armata venne formata, e prima dell'ingiunzione dell'Autorità o della forza pubblica, o immediatamente dopo tale ingiunzione:

2° - disciolgano o, comunque, determinino lo scioglimento della banda;

2° - non essendo promotori o capi della banda, si ritirino dalla banda stessa, ovvero si arrendano, senza opporre resistenza, e consegnando o abbandonando le armi.

Non sono parimenti punibili coloro, i quali impediscano, comunque, che sia compiuta l'esecuzione del delitto, per cui la banda venne formata.

Art. 314.

(Tempo di guerra)

Agli effetti del presente codice, sotto la denominazione di *tempo di guerra* è compreso anche il periodo di imminente pericolo di guerra, quando questa sia seguita.

Art. 315.

(art. 6 legge 25 novembre 1926, n. 2008)

(Circostanza diminvente : lieve entità del fatto)

Pei delitti preveduti nel presente titolo, allorchè, tenuto conto della natura, specie, mezzi, modalità o circostanze del-

l'azione, ovvero della particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità, le pene sono diminuite.

Art. 316.

(Pene accessorie)

Alla condanna alla pena di morte, o all'ergastolo, o a pena superiore a dieci anni di reclusione, per alcuno dei delitti preveduti nel capo primo del presente titolo, consegue la perdita della cittadinanza.

Alla condanna alla pena di morte o all'ergastolo, per alcuno dei delitti preveduti nei capi primo e secondo, consegue la confisca generale dei beni del condannato.

Art. 317.

(art. 1, cap. ult., e art. 12, cap. ult., legge 21 marzo 1915, n. 273)

(Espulsione dello straniero)

Nel caso di condanna dello straniero a pena restrittiva della libertà personale, per alcuno dei delitti preveduti nel presente titolo, è sempre ordinata l'espulsione di lui dallo Stato.

Art. 318.

(art. 56 editto sulla stampa; legge 26 febbraio 1852, n. 1337, e art. 124, 127, 129, cap. ult., 129, cap. 130, cap., cod. pen.)

(Autorizzazione o richiesta di procedimento)

Per i delitti preveduti negli articoli 251, 252, 272, 274, 280, 281, 284, 285, 287 e 293 non si può procedere, senza l'autorizzazione del Ministro della Giustizia.

I delitti preveduti negli articoli dal 254 al 259, quando siano commessi a danno di uno Stato estero alleato o associato a fine di guerra allo Stato italiano, e i delitti preve-

duti negli articoli 276, 292, 301, 302 in relazione all'articolo 301, e 303, sono punibili su richiesta del Ministro della Giustizia.

Il delitto preveduto nell'articolo 295, quando sia commesso contro il Gran Consiglio del Fascismo, il Parlamento, ovvero il Senato o la Camera dei Deputati, è punibile su richiesta del Gran Consiglio, o delle due Camere, ovvero di quella delle due Camere, contro la quale il vilipendio è diretto; in ogni altro caso è punibile su richiesta del Ministro della Giustizia.

TITOLO SECONDO

DEI DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CAPO I

**Dei delitti dei pubblici ufficiali contro
la pubblica Amministrazione**

Art. 319.

(art. 168 cod. pen.)

(Peculato)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, avendo, per ragione del suo ufficio o servizio, il possesso di danaro o di altra cosa mobile, appartenenti alla pubblica Amministrazione, se ne appropria, ovvero li distrae a profitto proprio o di altri, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa non inferiore a lire mille.

La condanna ha per effetto la interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nondimeno, se, per circostanze attenuanti, sia inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, alla interdizione perpetua è sostituita quella temporanea.

Art. 320.

(Malversazione a danno di privati)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato d'un servizio pubblico che si appropria, o, comunque, distrae, a profitto proprio o di un terzo, danaro o qualsiasi cosa mobile non appartenente alla pubblica Amministrazione di cui egli abbia il possesso, per ragione del suo ufficio o servizio, è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa non inferiore a lire mille.

Si applicano le disposizioni del capoverso dell'articolo precedente.

Art. 321.

(art. 170, 1° cap., cod. pen.)

(Peculato mediante profitto dell'errore altrui)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un servizio pubblico, che, nell'esercizio delle sue funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, danaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinquecento a diecimila.

Art. 322.

(art. 169 e 170, p. p. e ult. cap., cod. pen.)

(Concussione)

Il pubblico ufficiale, che, abusando della sua qualità o delle sue funzioni, costringe o induce alcuno a dare o a promettere, indebitamente, a sé o ad un terzo, danaro o altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa non inferiore a lire tremila.

Si applicano le disposizioni del capoverso dell'articolo 319.

Art. 323.

(art. 171 cod. pen.)

(Corruzione per un atto d'ufficio)

Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in danaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da lire cinquecento a diecimila.

Se il pubblico ufficiale riceva la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno e della multa fino a lire tremila.

Art. 324.

(art. 172 cod. pen.)

(Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio)

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare un atto del suo ufficio, o per fare un atto contrario ai doveri di ufficio,

cio, riceve, per sé o per un terzo, danaro o altra utilità, ovvero ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire tremila a ventimila

La pena è aumentata, se il fatto abbia per effetto:

1° - il conferimento di pubblici impieghi, stipendi, pensioni, onorificenze, o la stipulazione di contratti, nei quali sia interessata l'amministrazione, di cui fa parte il pubblico ufficiale;

2° - il favore o il danno di una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Si applica la pena della reclusione da sei a venti anni e della multa non inferiore a lire venticinquemila, se il fatto abbia per effetto una sentenza di condanna all'ergastolo o alla reclusione. Si applica la pena dell'ergastolo, se il fatto abbia per effetto una sentenza di condanna alla pena di morte.

Qualora il pubblico ufficiale riceva il danaro o la utilità per aver agito contro i doveri del suo ufficio, o per aver omesso o ritardato un atto di ufficio, la pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da lire mille a diecimila.

Art. 325.

(Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio)

Le disposizioni dell'articolo 323 si applicano anche se il fatto sia commesso da chi eserciti un pubblico servizio, quando rivesta la qualità di pubblico impiegato.

Le disposizioni della prima e della ultima parte dell'articolo precedente si applicano a qualsiasi persona incaricata d'un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Art. 326.

(art. 173, p. p., cod. pen.)

(Pene per il corruttore)

Le pene stabilite negli articoli 323, prima parte, 324 e 325 si applicano anche a colui, che dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il danaro o la utilità

Art. 327

(art. 173, cap., cod. pen.)

(Istigazione alla corruzione)

Chinque offre o promette danaro o altra utilità, come retribuzione non dovuta, a un pubblico ufficiale o a persona incaricata di un servizio pubblico, che rivesta la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto dell'ufficio o servizio, soggiace, qualora la offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nella prima parte dell'articolo 323, ridotta di un terzo.

Se il danaro o la utilità non dovuti siano offerti o promessi per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un servizio pubblico a omettere o a ritardare un atto dell'ufficio o servizio, ovvero a fare un atto contrario ai loro doveri, il colpevole soggiace, qualora la offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nella prima parte dell'articolo 324, ridotta di un terzo.

Art. 328.

(art. 175, p. p., cod. pen.)

(Abuso di ufficio in casi non preveduti specificamente dalla legge)

Il pubblico ufficiale, che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, commette, per recare ad altri un danno, o per procurargli un vantaggio, qualsiasi fatto non preveduto come reato da una particolare disposizione di legge, è punito con la reclusione fino a due anni, o con la multa da lire cinquecento a diecimila.

Art. 329.

(art. 176 cod. pen.)

(Interesse privato in atti di ufficio)

Il pubblico ufficiale, che, direttamente o per interposta persona, o con atti simulati, prende un interesse privato in

qualsiasi atto della pubblica Amministrazione, presso la quale esercita il proprio ufficio, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire mille a ventimila

Art. 330.

(Utilizzazione d' invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a lire cinquemila.

Art. 331.

(art. 177 cod. pen.)

(Rivelazione di segreti di ufficio)

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle sue funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la cognizione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se l'agevolazione sia soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.

Art. 332.

(art. 175, cap., 182 e 188 cod. pen.)

(Eccitamento al dispregio e vilipendio delle istituzioni, delle leggi o degli atti dell'Autorità)

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, eccita al dispregio delle istituzioni, o alla inosservanza delle leggi, delle disposizioni dell'Autorità o dei doveri inerenti a un pubblico ufficio o servizio, ovvero fa l'apologia di fatti contrari alle leggi, alle disposizioni dell'Autorità o ai do-

veri predetti, è punito, quando il fatto non sia preveduto come reato da una particolare disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire duemila.

La disposizione precedente si applica anche al pubblico impiegato, che presti un servizio pubblico e al ministro di un culto.

Art. 333.

(art. 178 cod. pen.)

(Omissione o rifiuto di atti di ufficio)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, indebitamente, rifiuta, omette o ritarda un atto dell'ufficio o servizio, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire diecimila.

Se il pubblico ufficiale sia un giudice o un funzionario del Pubblico Ministero, vi ha omissione, rifiuto o ritardo, quando concorrano le condizioni richieste dalla legge per esercitare contro di essi l'azione civile.

Art. 334.

(art. 179 cod. pen.)

(Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica)

Il militare o l'agente della forza pubblica, il quale rifiuta o ritarda indebitamente di eseguire una richiesta fattagli, nelle forme stabilite dalla legge, dall'Autorità competente è punito con la reclusione fino a due anni.

Art. 335.

(art. 19 legge 3 aprile 1926, n. 563)

(Abbandono collettivo di uffici, impieghi, servizi o altri lavori pubblici)

I pubblici ufficiali, gli incaricati di un servizio pubblico aventi la qualità di impiegati, i privati esercenti servizi pubblici o di pubblica necessità, non organizzati in imprese, e

i dipendenti da imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, i quali, in numero di tre o più, abbandonano collettivamente l'ufficio, l'impiego, il servizio o il lavoro, ovvero li prestano in modo da turbarne la continuità o la regolarità, sono puniti con la reclusione fino a due anni.

I capi, promotori o organizzatori sono puniti con la reclusione da due a cinque anni.

Le pene sono aumentate, se il fatto :

1° - sia commesso per fine politico ;

2° - abbia determinato dimostrazioni, tumulti o sommosse popolari.

Art. 336.

(art. 19, 3° cap., legge 3 aprile 1926, cit.)

(Interruzione d'un servizio pubblico o di pubblica necessità)

Gli esercenti imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, che interrompono il servizio, ovvero sospendono il lavoro nei loro stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, sono puniti con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a lire cinquemila.

I capi, promotori o organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a lire trentamila.

Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

Art. 337.

(art. 20 legge 3 aprile 1926, cit.)

(Omissione di doveri di ufficio in occasione di abbandono di un pubblico ufficio o di interruzione di un pubblico servizio)

Il pubblico ufficiale o il dirigente un servizio pubblico o di pubblica necessità, che, in occasione di alcuno dei delitti preveduti nei due articoli precedenti, ai quali non abbia preso parte, rifiuta o omette di adoperarsi per la ripresa del servizio, a cui è addetto o preposto, ovvero di compiere ciò che sia necessario per la regolare continuazione del servizio, è punito con la multa fino a lire cinquemila.

Art. 338.

(art. 181, cap., cod. pen.)

(Abbandono individuale di un pubblico ufficio, servizio o lavoro)

Il pubblico ufficiale, l'impiegato incaricato di un pubblico servizio, il privato esercente un servizio pubblico o di pubblica necessità, non organizzato in imprese, o il dipendente da imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, che abbandona l'ufficio, il servizio o il lavoro, al fine di turbarne la continuità o la regolarità, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire cinquemila.

La pena è aumentata, se dal fatto derivi pubblico o privato nocumento.

Si applica la pena stabilita nella prima parte del presente articolo anche a colui, che, con il fine ivi indicato, senza abbandonare l'ufficio, il servizio o il lavoro, li presta in modo da turbarne la continuità o la regolarità.

Art. 339.

(art. 203 cod. pen.)

(Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a pignoramento o a sequestro)

Chiunque, al solo scopo di favorire il proprietario di una cosa sottoposta a pignoramento o a sequestro, e affidata alla sua custodia, la sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire cinquecento a cinquemila.

Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da lire trecento a tremila, se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento siano commessi dal proprietario della cosa affidata alla sua custodia.

La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a lire tremila, se il fatto sia commesso dal proprietario della cosa non affidata alla sua custodia.

Art. 340.

(art. 203 cod. pen.)

(Violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose pignorate o sequestrate)

Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a pignoramento o a sequestro, per colpa ne cagioni la distru-

zione o la dispersione, ovvero ne agevoli la sottrazione o la soppressione, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire tremila.

CAPO II

**Dei delitti dei privati contro la pubblica
Amministrazione**

Art. 341.

(art. 187 cod. pen.)

(Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale)

Chiunque usa violenza o minaccia verso un pubblico ufficiale, o verso un incaricato di servizi pubblici, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o a omettere un atto dell'ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

La pena è della reclusione fino a tre anni, se il fatto sia commesso per costringere alcuna delle persone anzidette a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di esso.

Art. 342.

(art. 190 cod. pen.)

(Resistenza a un pubblico ufficiale)

Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o a un incaricato di servizi pubblici, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Art. 343.

(Circostanze aggravanti)

Le pene stabilite nei due articoli precedenti sono aumentate, se la violenza o la minaccia sia commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto

anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte.

Qualora alcuno dei delitti di violenza o di resistenza sia commesso con armi da più di cinque persone riunite, ovvero, anche senz'armi, da più di dieci, la pena è, nei casi preveduti nella prima parte dell'articolo 341 e nell'articolo precedente, della reclusione da tre a quindici anni, e, nel caso preveduto nel capoverso dell'articolo 341, della reclusione da due a otto anni.

Art. 344.

(art. 188 cod. pen.)

*(Violenza o minaccia verso un Corpo politico, amministrativo
o giudiziario)*

Chiunque usa violenza o minaccia verso un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o una sua rappresentanza, o verso qualsiasi pubblica Autorità costituita in collegio, per impedirne, in tutto o in parte, anche temporaneamente, o per turbarne, comunque, l'attività, è punito con la reclusione da uno a sette anni.

Alla stessa pena soggiace colui che commette il fatto, per influire sulle deliberazioni collegiali di imprese esercenti servizi pubblici o di pubblica necessità, che abbiano per oggetto l'organizzazione o esecuzione dei servizi.

Le pene sono aumentate a norma dell'articolo precedente, se ricorra alcuna delle circostanze aggravanti in esso indicate.

Art. 345.

*(Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un
servizio di pubblica necessità)*

Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge, cagiona una interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità, è punito con la reclusione fino a un anno.

I capi, promotori e organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

Art. 346.

(art. 194 e 196 cod. pen.)

(Oltraggio a un pubblico ufficiale)

Chiunque, con parole o atti, offende l'onore o il prestigio di un pubblico ufficiale, in sua presenza e a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

La stessa pena si applica a colui, che commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritto o disegno, diretti al pubblico ufficiale, a causa delle sue funzioni.

La pena è della reclusione da uno a tre anni, se l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato.

Le pene sono aumentate, quando il fatto sia commesso con violenza o minaccia, ovvero quando l'offesa sia commessa in presenza di una o più persone.

Art. 347.

(art. 197 cod. pen.)

(Oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario)

Chiunque, con parole o atti, offende l'onore o il prestigio di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o di una sua rappresentanza, o di una pubblica Autorità costituita in collegio, al suo cospetto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La stessa pena si applica a colui, che commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, o con scritto o disegno diretti al Corpo, alla rappresentanza o al collegio, a causa delle loro funzioni.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni, se l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato.

Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

Art. 348.

(art. 197, p. p., cod. pen.)

(Oltraggio a un magistrato in udienza)

Chiunque, con parole o atti, offende l'onore o il prestigio di un magistrato in udienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da due a cinque anni, se l'offesa sia commessa mediante attribuzione di un fatto determinato.

Le pene sono aumentate, se il fatto sia commesso con violenza o minaccia.

Art. 349.

(Oltraggio contro un pubblico impiegato)

Le disposizioni dell'articolo 346, concernente le offese a pubblici ufficiali, si applicano anche nel caso, in cui l'offesa sia commessa contro un pubblico impiegato, che presti un servizio pubblico; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Art. 350.

(art. 446, p. p., cod. pen.)

(Offesa all'Autorità mediante danneggiamento di affissioni)

Chiunque, a fine di disprezzo verso l'Autorità, rimuove, lacera o, altrimenti, rende illeggibili o, comunque, inservibili, stampati, manoscritti o disegni affissi o esposti al pubblico per ordine dell'Autorità stessa, è punito con la multa fino a lire cinquemila.

Art. 351.

(art. 204 cod. pen.)

(Millantato credito)

Chiunque, millantando credito presso un pubblico ufficiale, o un pubblico impiegato che presti un servizio pubblico, riceve o fa dare o promettere, a sé o ad altri, danaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione verso di esso, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire tremila a ventimila.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da lire cinquemila a trentamila, se il colpevole riceva o faccia dare o promettere, a sé o ad altri, danaro o altra utilità, col pretesto di dover comprare il favore di un pubblico ufficiale o impiegato, o di doverlo remunerare.

Art. 352.

(art. 185 cod. pen.)

(Usurpazione di funzioni pubbliche)

Chiunque usurpa una funzione pubblica o le attribuzioni inerenti a un pubblico impiego, è punito con la reclusione fino a due anni.

Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o impiegato, il quale, avendo ricevuta partecipazione del provvedimento, che fa cessare o sospende le sue funzioni o le sue attribuzioni, continua a esercitarle.

La condanna ha per effetto la pubblicazione speciale della sentenza.

Art. 353.

(Abusivo esercizio di una professione)

Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale sia richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire mille a cinquemila.

Art. 354.

(art. 201 cod. pen.)

(Violazione di sigilli)

Chiunque viola i sigilli, per disposizione della legge o per ordine dell'Autorità apposti al fine di assicurara la conservazione o la identità di una cosa, è punito con le reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire mille a lire diecimila.

Se il colpevole sia colui, che ha in custodia la cosa, la pena è della reclusione da tre a cinque anni e della multa da lire tremila a trentamila.

Art. 355.

(art. 201, 2° capov. cod. pen.)

(Agevolazione colposa)

Qualora la violazione dei sigilli sia resa possibile, o comun-

que agevolata, per colpa di chi abbia in custodia la cosa, questi è punito con la multa da lire cinquecento a diecimila.

Art. 356.

(art. 202 cod. pen.)

(Violazione della pubblica custodia di cose)

Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora corpi di reato, atti, documenti, ovvero altra cosa mobile particolarmente custodita in un pubblico ufficio, o presso un pubblico ufficiale o impiegato che presti un servizio pubblico, è punito, qualora il fatto non costituisca delitto più grave, con la reclusione da uno a cinque anni.

Art. 357.

(art. 443, capov., cod. pen.)

(Smercio di stampati, dei quali sia ordinato il sequestro)

Chiunque smercia, distribuisce o affigge, in luogo pubblico o aperto al pubblico, stampati, scritti o disegni, dei quali l'Autorità abbia ordinato il sequestro, è punito con la multa fino a lire cinquemila.

Art. 358.

(art. 299, p. p., e 1° capov., cod. pen.)

(Turbata libertà degli incanti)

Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire mille a diecimila.

Se il colpevole sia persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da lire cinquemila a ventimila.

Le pene stabilite nel presente articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.

Art. 359.

(art. 299, ult. capov., cod. pen.)

(Astensione dagli incanti)

Chiunque, per danaro o altra utilità, dati o promessi a lui o ad altri, si astiene dal concorrere agli incanti o alle licitazioni indicati nel precedente articolo, è punito con la reclusione sino a sei mesi o con la multa sino a lire cinquemila.

Art. 360.

(art. 205 cod. pen.)

(Inadempimento di contratti di pubbliche forniture)

Chiunque, non adempiendo gli obblighi derivanti da un contratto di fornitura, concluso con lo Stato, o con altro ente pubblico, o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire mille.

La pena è aumentata, se la fornitura concerne:

1° - sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose o opere destinate alle comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche;

2° - cose o opere destinate all'armamento o all'equipaggiamento dell'esercito;

3° - cose o opere destinate a ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico infortunio.

Se il fatto sia commesso per colpa, si applica la reclusione fino a un anno, ovvero la multa da lire cinquecento a ventimila.

Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori, allorchè essi, violando i loro obblighi contrattuali, abbiano fatto mancare la fornitura.

Art. 361.

(art. 206 cod. pen.)

(Frode nelle pubbliche forniture)

Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a lire diecimila.

La pena è aumentata nei casi preveduti nel primo capoverso dell'articolo precedente.

CAPO III

Disposizioni comuni ai Capi precedenti

Art. 362.

(art. 207 cod. pen.)

(Nozione del pubblico ufficiale)

Per gli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali:

1° - gli impiegati dello Stato o di altro ente pubblico, che esercitano, permanentemente o temporaneamente, una pubblica funzione, legislativa, amministrativa o giudiziaria;

2° - ogni altra persona, che esercita, permanentemente o temporaneamente, gratuitamente o con retribuzione, volontariamente o per obbligo, una pubblica funzione, legislativa, amministrativa o giudiziaria.

Art. 363.

(Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio)

Per gli effetti della legge penale, sono persone incaricate di un pubblico servizio:

1° - gli impiegati dello Stato, o di altro ente pubblico, che prestano, permanentemente o temporaneamente un pubblico servizio;

2° - ogni altra persona che presta, permanentemente o temporaneamente, gratuitamente o con retribuzione, volontariamente o per obbligo, un pubblico servizio.

Art. 364.

(art. 98 R. D. 1 luglio 1926, n. 1130 per la esec. della legge 3 aprile 1926, n. 563)

(Persone esercenti un servizio di pubblica necessità)

Per gli effetti della legge penale, sono persone esercenti un servizio di pubblica necessità :

1° - i privati, che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni, il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi;

2° - i privati, che, non esercitando una pubblica funzione, nè prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica amministrazione.

Art. 365.

(art. 208 cod. pen.)

(Cessazione della qualità di pubblico ufficiale)

Quando la legge considera la qualità di pubblico ufficiale, o d'incaricato di un servizio pubblico, o di esercente un servizio di pubblica necessità, come elemento costitutivo, o come circostanza aggravante di un reato, la cessazione di tale qualità, nel momento in cui il reato è commesso, non esclude la esistenza del medesimo, nè la circostanza aggravante, se il fatto si riferisca all'ufficio o al servizio esercitato.

TITOLO III

DEI DELITTI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

CAPO I

Dei delitti contro l'attività giudiziaria

Art. 366.

(art. 180 cod. pen, e art. 150, 151 e 190 cod. proc. pen.)

(Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale)

Il pubblico ufficiale, che omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria, o ad altra Autorità, che abbia obbligo di riferirne alla medesima, un reato, del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da lire trecento a cinquemila.

La pena è della reclusione fino a un anno, se il colpevole sia un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, che abbia avuto, comunque, notizia di un reato, del quale debba far rapporto.

Le precedenti disposizioni non si applicano, se si tratti di reato punibile a querela di parte.

Art. 367.

(Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio)

L'incaricato di un pubblico servizio, che omette o ritarda di denunciare all'Autorità indicata nell'articolo precedente un reato, del quale abbia avuto notizia nell'esercizio o a causa del servizio, è punito con la multa fino a lire mille.

Tale disposizione non si applica, se si tratti di reato punibile a querela di parte.

Art. 368.

(Omessa denuncia aggravata)

Nei casi preveduti nei due articoli precedenti, se la omessa o ritardata denuncia riguardi un delitto contro la personalità dello Stato, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni; ed è da uno a cinque anni, se il colpevole sia un ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

Art. 369.

(Omessa denuncia di reato da parte del cittadino)

Il cittadino che, avendo avuto notizia di un delitto contro la personalità dello Stato, per il quale la legge stabilisca la pena di morte o l'ergastolo, omette o ritarda di farne denuncia all'Autorità indicata nell'articolo 366, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire mille a diecimila.

Art. 370.

(art. 439 cod. pen. e art. 152 cod. proc. pen.)

(Omissione di referto)

Chiunque, avendo, nell'esercizio di una professione sanitaria, prestato la propria assistenza od opera in casi che possano presentare i caratteri di un delitto, per cui si debba procedere d'ufficio, omette o ritarda di riferirne all'Autorità indicata nell'articolo 366, è punito con la multa fino a lire cinquemila.

La presente disposizione non si applica, quando il referto esporrebbe la persona assistita a procedimento penale.

Art. 371.

(art. 210 e 434, in parte, cod. pen.; art. 177, 178, 232, 245, e 394 cod. proc. pen.)

(Rifiuto di uffici legalmente dovuti)

Chiunque, nominato dall'Autorità giudiziaria perito, interprete o custode di cose sottoposte a sequestro dal giu-

dice penale, ottiene, con mezzi fraudolenti, la esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire trecento a cinquemila.

Le stesse pene si applicano a colui che, chiamato dinanzi all'Autorità giudiziaria per adempiere ad alcuna delle predette funzioni, rifiuta di dare le proprie generalità, ovvero di prestare il giuramento richiesto, ovvero di assumere o di adempiere le funzioni medesime.

Le precedenti disposizioni si applicano alla persona chiamata a deporre come testimonia dinanzi all'Autorità giudiziaria e ad ogni altra persona chiamata ad esercitare una funzione giudiziaria.

Se il colpevole sia un perito o un interprete, la condanna ha per effetto la interdizione dalla professione o dall'arte.

Art. 372.

(art. 211 cod. pen.)

(Simulazione di reato)

Chiunque, con denuncia, querela, richiesta, o istanza, ancorché anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorità giudiziaria, o ad altra Autorità, che sia, per legge, obbligata a riferirne alla medesima, afferma falsamente essere avvenuto un reato, ovvero simula le tracce di un reato, in modo che si possa iniziare un procedimento penale per accertarlo, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Art. 373.

(art. 212 cod. pen.)

(Calunnia)

Chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza, ancorché anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorità giudiziaria, o ad altra Autorità che sia, per legge, obbligata a riferirne alla medesima, incolpa di un reato taluno, che egli sa essere innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena é aumentata, se s' incolpi taluno di un reato, pel quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o altra pena più grave.

La reclusione é da quattro a dodici anni, se dal fatto derivi una condanna alla reclusione superiore a cinque anni; é da sei a venti anni, se dal fatto derivi una condanna all'ergastolo; e si applica la pena dell'ergastolo, se derivi una condanna alla pena di morte.

Art. 374.

(art. 211, capov., cod. pen.)

(Autocalunnia)

Chiunque, mediante una dichiarazione ad alcuna delle Autorità indicate nell'articolo precedente, ancorché fatta con scritto anonimo o sotto falso nome, ovvero mediante confessione innanzi all'Autorità giudiziaria, incolpa sè stesso di un reato, che egli sa non essere avvenuto, o di un reato commesso da altri, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Art. 375.

(Simulazione o calunnia per un fatto costituente contravvenzione)

Le pene stabilite negli articoli precedenti sono diminuite, se la simulazione o la calunnia concerna un fatto costituente contravvenzione.

Art. 376.

(art. 221 cod. pen.)

(Falso giuramento della parte)

Chiunque, come parte in giudizio civile, giura il falso è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Nel caso di giuramento deferito di ufficio, il colpevole non è punibile, se ritratti il falso prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva, ancorché non irrevocabile

La condanna ha per effetto la interdizione dai pubblici uffici.

Art. 377.

(art. 214 cod. pen.)

(Falsa testimonianza)

Chiunque, deponendo come testimone innanzi all'Autorità giudiziaria, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti, sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 378.

(art. 217 cod. pen.)

(Falsa perizia o interpretazione)

Il perito o l'interprete, che, nominato dall'Autorità giudiziaria, dà parere o interpretazioni mendaci, o afferma fatti non conformi al vero, soggiace alle pene stabilite nell'articolo precedente.

La condanna ha per effetto, oltre la interdizione dai pubblici uffici, anche la interdizione dall'esercizio della professione o dell'arte.

Art. 379.

(Frode processuale)

Chiunque, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, al fine di trarre in inganno il giudice in un atto d'ispezione o di esperimento giudiziale, ovvero il perito nella esecuzione di una perizia, immuta artificiosamente lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone, è punito, qualora il fatto non sia preveduto come reato da una particolare disposizione di legge, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La stessa disposizione si applica, se il fatto sia commesso nel corso di un procedimento penale, o anteriormente a esso; ma in tal caso la punibilità è esclusa, se si tratti di reato, per cui non si possa procedere che in seguito a querela, richiesta o istanza, e questa non sia stata presentata,

Art. 380.

(Circostanze aggravanti)

Nei casi preveduti nei tre articoli precedenti, la pena è della reclusione da uno a cinque anni, se dal fatto derivi una condanna alla reclusione non superiore a cinque anni; è della reclusione da tre a dodici anni, se dal fatto derivi una condanna superiore a cinque anni; ed è della reclusione da sei a venti anni, se dal fatto derivi una condanna all'ergastolo.

Si applica l'ergastolo, se dal fatto derivi una condanna alla pena di morte.

Art. 381.

(art. 216 cod. pen.)

(Rittrazione)

Nei casi preveduti negli articoli 377 e 378, il colpevole non è punibile, se, nel procedimento penale, in cui ha prestato il suo ufficio, ritratti il falso e manifesti il vero prima che l'istruzione sia chiusa con sentenza di non doversi procedere, ovvero prima che il dibattimento sia chiuso, o sia rinviato a cagione della falsità.

Qualora la falsità sia intervenuta in una causa civile, il colpevole non è punibile, se ritratti il falso e manifesti il vero prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva, ancorchè non irrevocabile.

Art. 382.

(art. 218, 219 e 220 cod. pen.)

(Subornazione)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità a un testimone, perito o interprete, per indurlo a una falsa testimonianza, perizia o interpretazione, soggiace, qualora la offerta o la promessa non sia accettata, alle pene stabilite negli articoli 377 e 378, ridotte dalla metà ai due terzi.

La stessa disposizione si applica se la offerta o la promessa sia accettata, ma la falsità non sia commessa.

La condanna ha per effetto la interdizione dai pubblici uffici.

Art. 383.

(art. 225, p. p. cod. pen.)

(Favoreggiamento personale)

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto, per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Qualora si tratti di delitti, per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a lire cinquemila.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando la persona aiutata non sia imputabile o risulti che non abbia commesso il delitto.

Art. 384.

(art. 225, p. p. cod. pen.)

(Favoreggiamento reale)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e del caso preveduto nell'articolo 663, aiuta taluno ad assicurare il prodotto o il profitto o il prezzo di un reato, è punito con la reclusione fino a cinque anni, se si tratti di delitto, e con la multa da lire cinquecento a diecimila, se si tratti di contravvenzione.

Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

Art. 385.

(art. 222 e 223 cod. pen.)

(Patrocinio o consulenza infedele)

Il patrocinatore, o il consulente tecnico, che, rendendosi infedele ai suoi doveri professionali, arreca nocimento agli interessi della parte da lui difesa, assistita o rappresentata dinanzi alla Autorità giudiziaria, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa non inferiore a lire cinquemila.

La pena è aumentata:

1° - se il colpevole abbia commesso il fatto, colludendo con la parte avversaria;

2° - se il fatto sia commesso a danno di un imputato.

Si applicano la reclusione da tre a dieci anni e la multa non inferiore a lire diecimila, se il fatto sia commesso a danno di persona imputata di un delitto, per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo, ovvero la reclusione superiore a cinque anni.

Art. 386.

(art. 222 e 223 cod. pen.)

(Altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico)

Il patrocinatore, o il consulente tecnico, che, in un procedimento dinanzi all'Autorità giudiziaria, presta contemporaneamente, anche per interposta persona, il suo patrocinio o la sua consulenza a favore di parti contrarie, è punito, qualora il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire mille.

La pena è della reclusione fino a un anno e della multa da lire cinquecento a cinquemila, se il patrocinatore, o il consulente, dopo aver difeso, assistito o rappresentato una parte, assuma, senza il consenso di questa, nello stesso procedimento, il patrocinio o la consulenza della parte avversaria.

Art. 387

(art. 224 cod. pen.)

(Millantato credito del patrocinatore)

Il patrocinatore, che, millantando credito presso il giudice o il pubblico ministero che deve concludere, ovvero presso il testimone, il perito o l'interprete, riceve o fa dare o promettere dal suo cliente, a sé o ad un terzo, danaro o altra utilità, col pretesto di doversi procurare il favore del giudice o del pubblico ministero, o del testimone, perito o interprete, ovvero di doverneli remunerare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa non inferiore a lire diecimila.

Art. 388.

(art. 222, 223 e 224 cod. pen.)

(Interdizione dai pubblici uffici)

La condanna per i delitti preveduti negli articoli 385, 386, prima parte, e 387, ha per effetto la interdizione dai pubblici uffici.

Art. 389.

(art. 215 e 217 cod. pen.)

(Casi di non punibilità)

Nei casi preveduti negli articoli dal 366 al 371, 374, dal 377 al 379 e 383, non è punibile colui, che ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocimento nella libertà o nell'onore.

Nei casi preveduti negli articoli 377 e 378 non vi è reato, se il fatto sia commesso da chi, per legge, non avrebbe dovuto essere assunto come testimone, perito o interprete, ovvero avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal rendere testimonianza, perizia o interpretazione.

CAPO II

Dei delitti contro l'autorità delle decisioni giudiziarie

Art. 390.

(art. 226, 227, 230 e 232 cod. pen.)

(Evasione)

Chiunque, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade, è punito con la reclusione fino a sei mesi.

La pena è della reclusione fino a diciotto mesi, se il colpevole commetta il fatto, usando violenza o minaccia verso le persone, ovvero mediante effrazione; ed è da due a cinque anni, se la violenza o minaccia sia commessa con armi, oda più persone riunite.

Le precedenti disposizioni si applicano anche al condannato ammesso a lavorare fuori dello stabilimento penale.

Quando l'evaso si costituisca in carcere prima della condanna, la pena è diminuita.

Art. 391.

(art. 228 e 229 cod. pen.)

(Procurata evasione)

Chiunque procura o agevola l'evasione di una persona legalmente arrestata o detenuta per un reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Si applica la reclusione da tre a dieci anni, se il fatto sia commesso a favore di un condannato alla pena di morte o all'ergastolo.

La pena è aumentata, se il colpevole, per commettere il fatto, adoperi alcuno dei mezzi indicati nel primo capoverso dell'articolo precedente.

La pena è diminuita:

1° - se il colpevole sia un prossimo congiunto;

2° - se il colpevole, nel termine di tre mesi dall'evasione, procuri la cattura della persona evasa o la presentazione di lei all'Autorità.

La condanna ha in ogni caso per effetto la interdizione dai pubblici uffici.

Art. 392.

(art. 229, 2° capov., 231 e 233 cod. pen.)

(Colpa del custode)

Chiunque, preposto per ragione del suo ufficio alla custodia, anche temporanea, di una persona arrestata o detenuta per un reato, ne cagiona, per colpa, l'evasione, è punito con la reclusione fino a tre anni.

Il colpevole non è punibile, se, nel termine di tre mesi dall'evasione, procuri la cattura della persona evasa o la presentazione di lei all'Autorità.

Art. 393.

(Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice).

Chiunque, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi civili nascenti da una sentenza di condanna, o dei quali sia in corso l'accertamento dinanzi l'Autorità giudiziaria, compie sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette, allo stesso scopo, altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi alla ingiunzione di eseguire la sentenza, con la reclusione fino a tre anni.

La stessa pena si applica a colui, che elude l'esecuzione di ogni altro provvedimento del giudice civile, che concerna l'affidamento di minori o di altre persone incapaci, ovvero misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del credito.

Il colpevole è punito a querela di parte.

Art. 394.

(art. 234 cod. pen.)

(Inosservanza di pene accessorie)

Chiunque, avendo riportato una condanna, da cui consegue la interdizione dai pubblici uffici, ovvero la interdizione o la sospensione da una professione o da un'arte, trasgredisce agli obblighi inerenti a tali pene, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire cinquecento a diecimila.

La stessa pena si applica a colui, che trasgredisce gli obblighi derivanti dalla sospensione provvisoria dall'esercizio dei pubblici uffici o di una professione od arte.

Art. 395.

(Procurata inosservanza di pena)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, aiuta taluno a sottrarsi all'esecuzione della pena, è punito con la reclusione da tre mesi a cinque anni, se si tratti di condannato per delitto, e con la multa da lire cinquecento a diecimila, se si tratti di condannato per contravvenzione.

Si applicano le disposizioni del terzo capoverso dello articolo 391.

Art. 396.

(Procurata inosservanza di misure di sicurezza detentive)

Chiunque procura o agevola la evasione di persona sottoposta a misura di sicurezza detentiva, ovvero nasconde o comunque favorisce la persona evasa nel sottrarsi alle ricerche dell'Autorità, è punito con la reclusione fino a due anni. Si applicano le disposizioni del terzo capoverso dell'articolo 391.

Se la evasione avvenga per colpa di chi, per ragione del suo ufficio, abbia la custodia, anche temporanea, della persona sottoposta a misura di sicurezza, il custode è punito con la multa fino a lire diecimila. Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo 392.

CAPO III

Della tutela arbitraria delle private ragioni

Art. 397.

(art. 235, p. p., cod. pen.)

(Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose)

Chiunque, al fine di esercitare un preteso diritto, nei casi, nei quali potrebbe ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sè medesimo, mediante violenza sulle cose, è punito, a querela di parte, con la multa fino a lire cinquemila.

Agli effetti della legge penale, si ha violenza sulle cose allorchè siano commessi atti di danneggiamento sulla cosa, o questa sia trasformata, o ne sia mutata la destinazione.

Art. 398.

(art. 235, 1° e 2° cap., cod. pen.)

(Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza contro le persone)

Chiunque, al fine indicato nell'articolo precedente, e nei casi nei quali potrebbe ricorrere al giudice, si fa arbi-

trariamente ragione da sè medesimo, usando violenza o minaccia verso le persone, è punito, a querela di parte, con la reclusione fino a un anno.

Se il fatto sia commesso anche con violenza sulle cose, alla pena della reclusione è aggiunta la multa fino a lire duemila.

La pena è aumentata, se la violenza o la minaccia verso le persone sia commessa con armi.

Art. 399.

(art. 237 cod. pen.)

(Sfida a duello)

Chiunque sfida altri a duello, ancorchè la sfida non sia accettata, è punito, se il duello non avvenga, con la multa da lire cinquecento a duemila.

La stessa pena si applica a chi accetta la sfida, se il duello non avvenga.

Art. 400.

(art. 241, p. p., cod. pen.)

(Portatori di sfida)

I portatori della sfida sono puniti con la multa da lire cinquecento a duemila; ma la pena è diminuita, se il duello, non avvenga.

Art. 401.

(art. 238 cod. pen.)

(Uso delle armi in duello)

Chiunque fa uso delle armi in duello è punito, ancorchè non cagioni all'avversario lesione personale, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire mille a diecimila.

Il duellante è punito:

1 - con la reclusione fino a due anni, se dal fatto derivi all'avversario una lesione personale, grave o gravissima;

2° - con la reclusione da uno a cinque anni, se dal fatto derivi la morte.

Ai padrini o secondi e alle persone, che abbiano agevolato il duello, si applica la multa da lire mille a diecimila.

Se padrini o secondi siano gli stessi portatori della sfida, non si applicano, per essi, le disposizioni dell'articolo precedente.

Art. 402.

(art. 243 cod. pen.)

(Casi di applicazione delle pene ordinarie stabilite per l'omicidio e per la lesione personale)

In luogo delle disposizioni del precedente articolo, si applicano quelle contenute nel capo primo del titolo undecimo:

1° - se le condizioni del combattimento non siano state precedentemente stabilite da padrini o secondi, ovvero se il combattimento non segua alla loro presenza;

2° - se le armi adoperate nel combattimento non siano uguali, e non siano spade, sciabole o pistole egualmente cariche, ovvero se siano armi di precisione o a più colpi;

3° - se nella scelta delle armi o nel combattimento vi sia frode o violazione delle condizioni stabilite;

4° - se sia stato espressamente convenuto, ovvero se risulti dalla specie del duello, o dalla distanza fra i combattenti, o dalle altre condizioni stabilite, che uno dei duellanti dovesse rimanere ucciso.

La frode o la violazione delle condizioni stabilite, quanto alla scelta delle armi o al combattimento, è a carico non solo di chi ne sia l'autore, ma anche di quello fra i duellanti padrini o secondi, che ne abbia avuto conoscenza prima o nell'atto del combattimento.

Art. 403.

(art. 237, 238 e 241 cod. pen.)

(Circostanze aggravanti. Casi di non punibilità)

Se il colpevole di uno dei delitti preveduti nell'articolo 399, nella prima parte e nel primo capoverso dell'articolo 401 sia stato la causa ingiusta e determinante del fatto, la pena è per lui raddoppiata.

Non sono punibili:

1° - i portatori della sfida, i padrini o i secondi e coloro che abbiano agevolato il duello, se impediscano l'uso delle armi, ovvero se procurino la cessazione del combattimento, prima che dal medesimo sia derivata alcuna lesione;

2° - i padrini o i secondi, che, prima del duello, abbiano fatto quanto dipendeva da loro per conciliare le parti, o se, per opera di essi, il combattimento abbia un esito meno grave di quello, che altrimenti poteva avere;

3° - il sanitario, che presta la propria assistenza a duellanti.

Art. 404.

(art. 242 cod. pen.)

(Duellante estraneo al fatto)

Quando alcuno dei duellanti non abbia avuto parte nell'atto che cagionò il duello, e si batta in vece di chi vi abbia direttamente interesse, le pene stabilite nella prima parte e nel primo capoverso dell'articolo 401 sono aumentate.

Tale aumento di pena non si applica, se il duellante sia un prossimo congiunto, ovvero se sia uno dei padrini o dei secondi, che si batta in vece del suo primo, assente.

Art. 405.

(art. 244 cod. pen.)

(Offesa per rifiuto di duello e incitamento al duello)

Chiunque, pubblicamente, offende una persona o la fa segno a pubblico disprezzo, perchè essa, o non abbia sfidato, o non abbia accettato la sfida, o non si sia battuta in duello, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire mille a diecimila.

La stessa pena si applica a colui, che, dimostrando disprezzo, incita altri al duello.

Art. 406.

(art. 245 cod. pen.)

(Provocazione al duello per fine di lucro)

Quando colui che provoca o sfida a duello, o minaccia di provocare o di sfidare, agisca con l'intento di carpire danaro o

altra utilità, si applicano le disposizioni dell'articolo 644.

Si applicano altresì, per lui, le disposizioni del capo primo del titolo undecimo, nel caso in cui il duello avvenga.

Art. 407.

(Divulgazione di verbali o di notizie riguardanti il duello).

Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto, notizie o verbali relativi a duello, è punito con la multa fino a lire cinquecento.

TITOLO QUARTO

DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO RELIGIOSO E CONTRO LA
PIETÀ DEI DEFUNTI

CAPO I

**Dei delitti contro la religione dello Stato e i culti
ammessi**

Art. 408.

(art. 16 editto stampa nella estensione alle provincie
romane, fatta con R. D. 19 ottobre 1870, n. 5940)

(Vilipendio alla religione dello Stato)

Chiunque, pubblicamente, vilipende la religione dello Stato è punito con la reclusione fino a un anno.

Art. 409.

(art. 141 e 142 cod. pen.)

*(Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio
di persone)*

Chiunque, pubblicamente, offende la religione dello Stato, mediante vilipendio verso chi la professa, è punito con la reclusione fino a due anni.

Si applica la reclusione da uno a tre anni a colui che offende la religione dello Stato, mediante vilipendio verso un ministro del culto cattolico.

Art. 410.

(art. 142, p. p., cod. pen.)

(Offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di cose)

Chiunque, in luogo destinato al culto, o in luogo pubblico o aperto al pubblico, offende la religione dello Stato, mediante vilipendio verso cose che formino oggetto di

culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

La stessa pena si applica a colui, che commette il fatto in occasione di funzioni religiose, che siano compiute in luogo privato da un ministro del culto cattolico.

Art. 411.

(art. 140 cod. pen.)

(Turbamento di funzioni religiose del culto cattolico)

Chiunque, impedisce o turba l'esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose del culto cattolico, le quali si compiano con l'assistenza di un ministro del culto medesimo o in luogo destinato al culto, o in luogo pubblico o aperto, al pubblico, è punito con la reclusione fino a due anni.

Se concorrano fatti di violenza verso le persone o di minaccia, si applica la reclusione da uno a tre anni.

Art. 412.

(Delitti contro i culti ammessi nello Stato)

Chiunque commette uno dei fatti preveduti negli articoli 409, 410, e 411 contro un culto ammesso nello Stato è punito a termini dei predetti articoli, ma la pena è diminuita.

CAPO II

Dei delitti contro la pietà dei defunti

Art. 413.

(Violazione di sepolcro)

Chiunque viola una tomba, un sepolcro o un'urna è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Art. 414.

(art. 144 cod. pen.)

(Vilipendio alle tombe)

Chiunque, in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, commette vilipendio verso tombe, sepolcri o urne, o verso cose destinate al culto dei defunti, ovvero a difesa o ornamento dei cimiteri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 415.

(Turbamento di un funerale o servizio funebre)

Chiunque, fuori dei casi preveduti nell'articolo 411, impedisce o turba un funerale o un servizio funebre è punito con la reclusione fino a un anno.

Art. 416.

(art. 144, p. p., cod. pen.)

(Vilipendio di cadavere)

Chiunque commette atti di vilipendio sopra un cadavere o sulle sue ceneri, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Se il colpevole deturpi o mutili il cadavere, o commetta, comunque, su di esso, atti di brutalità o di oscenità, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

Art. 417.

(Distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere)

Chiunque distrugge, sopprime o sottrae un cadavere, o parte di esso, ovvero ne sottrae o disperde le ceneri, è punito con la reclusione da due a sette anni.

La pena è aumentata, se il fatto sia commesso in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, di deposito o di custodia.

Art. 418.

(Occultamento di cadavere)

Chiunque occulta un cadavere, o parte di esso, ovvero ne nasconde le ceneri, è punito con la reclusione fino a tre anni.

Art. 419.

(Uso illegittimo di cadavere)

Chiunque disseziona, o altrimenti adopera un cadavere, o parte di esso, a scopi scientifici o didattici, in casi non consentiti dalla legge, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire cinquemila.

La pena è aumentata, se il fatto sia commesso su cadavere, o parte di esso, che sia stato da altri mutilato, occultato o sottratto.

TITOLO QUINTO

DEI DELITTI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO

CAPO I

Dei delitti contro le leggi di ordine pubblico

Art. 420.

(art. 246 cod. pen.)

(Istigazione a delinquere)

Chiunque istiga il pubblico a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell'istigazione:

1° - con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti;

2° - con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a lire duemila, se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni.

Se si tratti di istigazione a commettere uno o più delitti e una o più contravvenzioni, si applica la pena stabilita nel numero 1°.

Alla pena stabilita nel numero 1° soggiace anche colui, che fa pubblicamente l'apologia di uno o più delitti.

Art. 421.

(art. 247 cod. pen.)

(Istigazione a disobbedire alle leggi)

Chiunque istiga il pubblico alla disobbedienza delle leggi di ordine pubblico, ovvero all'odio fra le classi sociali, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Art. 422.

(art. 248 cod. pen.)

(Associazione per delinquere)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono, o costituiscono, o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata, se il numero degli associati sia di dieci o più.

Art. 423.

(Misura di sicurezza)

Nel caso di condanna per il delitto preveduto nell'articolo precedente, è sempre ordinata una misura di sicurezza.

Art. 424.

(art. 249 cod. pen.)

(Assistenza agli associati)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce il vitto a taluna delle persone, che partecipano all'associazione, è punito con la reclusione fino a due anni.

La pena è aumentata, se il rifugio o il vitto siano prestati continuativamente.

Non è punibile colui, che commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

CAPO II

Dei delitti contro la polizia di sicurezza

Art. 425.

(art. 252 cod. pen.)

(Devastazione e saccheggio)

Chiunque commette fatti di devastazione o di saccheggio è punito con la reclusione da otto a quindici anni.

La pena è aumentata, se il fatto sia commesso su armi o munizioni, o su viveri esistenti in luogo di vendita o di deposito.

Art. 426.

(art. 255 cod. pen.)

(Pubblica intimidazione a mezzo di materie esplodenti)

Chiunque, al solo fine di incutere pubblico timore o di suscitare tumulto o pubblico disordine, fa scoppiare bombe, mortaletti o altre macchine o materie esplodenti, è punito, se il fatto non costituisca reato più grave, con la reclusione fino a tre anni.

Art. 427.

(Pubblica intimidazione)

Chiunque minaccia di commettere delitti contro la pubblica incolumità, ovvero fatti di devastazione o di saccheggio, in modo da incutere pubblico timore, è punito con la reclusione fino a un anno.

TITOLO SESTO
DEI DELITTI CONTRO L'INCOLUMITÀ PUBBLICA

CAPO I

Dei delitti di comune pericolo mediante violenza.

Art. 428.

(art. 252 cod. pen.)

(Strage)

Chiunque, a fine di uccidere, compie atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità, è punito, se dal fatto derivi la morte di più persone, con la pena di morte.

Se sia cagionata la morte di una sola persona, si applica l'ergastolo. In ogni altro caso si applica la reclusione non inferiore a quindici anni.

Art. 429.

(art. 300, p. p., e 308 cod. pen.)

(Incendio)

Chiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette anni.

La precedente disposizione si applica anche nel caso d'incendio della cosa propria, se dal fatto derivi pericolo per la incolumità pubblica.

Art. 430.

(Danneggiamento seguito da incendio)

Chiunque, al solo scopo di danneggiare la cosa altrui, appicca il fuoco a una cosa propria o altrui, è punito, se dal fatto sorga il pericolo di un incendio, con la reclusione da uno a tre anni.

Se l'incendio si verifichi, si applicano le disposizioni dell'articolo precedente, ma la pena è ridotta da un terzo alla metà.

Art. 431.

(art. 300 e 304 cod. pen.)

(Circostanze aggravanti)

Nei casi preveduti nei due articoli precedenti, la pena è aumentata, se il fatto sia commesso:

1° - su edifici pubblici o destinati a uso pubblico, su monumenti, cimiteri e loro dipendenze;

2° - su edifici abitati o destinati a uso di abitazione, su impianti industriali o cantieri, o su miniere, cave, sorgenti, acquedotti o altri manufatti destinati al convogliamento delle acque;

3° - su navi o altri edifici natanti, o su aeromobili;

4° - su scali ferroviari o marittimi, o aeroscali, magazzini generali o altri depositi di merci o derrate, o su ammassi o depositi di materie esplodenti, infiammabili o combustibili;

5° - su boschi, selve o foreste.

Art. 432.

(art. 302 cod. pen.)

(Inondazione, frane o valanghe)

Chiunque cagiona un'inondazione o una frana, ovvero la caduta di una valanga, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.

Art. 433.

(art. 303 cod. pen.)

(Danneggiamento seguito da inondazione, frane o valanghe)

Chiunque, al solo scopo di danneggiare chiuse, sbarramenti, argini, dighe o altre opere destinate a difesa contro

acque, valanghe o frane, ovvero ad invaso delle acque, le rompe, le deteriora o le rende in tutto o in parte inservibili, è punito, se dal fatto derivi il pericolo di un'inondazione o di una frana, ovvero della caduta di una valanga, con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il disastro si verifichi, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Art. 434.

(art. 304, 306 e 308 cod. pen.)

(Naufragio, sommersione o disastro aviatorio)

Chiunque cagiona il naufragio o la sommersione di una nave o di altro edificio natante, ovvero la caduta di un aeromobile, di altrui proprietà, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.

La pena è della reclusione da cinque a quindici anni, se il fatto sia commesso, distruggendo, rimuovendo o facendo mancare le lanterne o altri segnali, ovvero adoperando falsi segnali o altri mezzi fraudolenti

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso, in cui il colpevole cagioni il naufragio o la sommersione di una nave o di altro edificio natante, ovvero la caduta di un aeromobile, di sua proprietà, se dal fatto derivi pericolo per la incolumità pubblica.

Art. 435

(art. 306 cod. pen.)

(Danneggiamento seguito da naufragio)

Chiunque, al solo scopo di danneggiare una nave, un edificio natante o un aeromobile, ovvero un apparecchio prescritto per la sicurezza della navigazione, li deteriora, ovvero li rende in tutto o in parte inservibili, è punito, se dal fatto derivi pericolo di naufragio, di sommersione o di disastro aviatorio, con la reclusione da uno a cinque anni.

Se dal fatto derivi il naufragio, la sommersione o il disastro, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Art. 436.

(art. 312 cod. pen.)

(Disastro ferroviario)

Chiunque cagiona un disastro ferroviario è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Art. 437.

(art. 313, 316 e 317 cod. pen.)

(Pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento. Strade ferrate)

Chiunque, al solo scopo di danneggiare una strada ferrata, ovvero macchine, veicoli, strumenti, apparecchi o altri oggetti che servano all'esercizio di essa, li distrugge in tutto o in parte, li deteriora o li rende altrimenti in tutto o in parte inservibili, è punito, se dal fatto derivi il pericolo di un disastro ferroviario, con la reclusione da due a sei anni.

Se dal fatto derivi il disastro, si applica la reclusione da tre a dieci anni.

Sotto la denominazione di *strade ferrate* la legge penale comprende, oltre le strade ferrate ordinarie, ogni altra strada con rotaie metalliche, sulla quale circolino veicoli mossi dal vapore o da altro mezzo di trazione meccanica.

Art. 438.

(art. 313, cap., e 317 cod. pen.)

(Attentati alla sicurezza dei trasporti)

Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, pone in pericolo la sicurezza dei pubblici trasporti per terra, per acqua o per aria, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Si applica la reclusione da tre mesi a due anni a colui, che lancia corpi contundenti o proiettili contro veicoli in movimento, destinati a pubblici trasporti, per terra, per acqua o per aria.

Se dal fatto derivi un disastro, si applica la reclusione da tre a dieci anni.

Art. 439.

(art. 315 e 317 cod. pen.)

(Attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas, ovvero delle pubbliche comunicazioni)

Chiunque attenta alla sicurezza degli impianti per la produzione di energia elettrica o di gas, destinati alla illuminazione o alle industrie, ovvero attenta alla sicurezza di opere, apparecchi o altri mezzi destinati alla trasmissione di energia elettrica o di gas, è punito, qualora dal fatto derivi pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica a colui, che attenta alla sicurezza delle pubbliche comunicazioni telegrafiche o telefoniche, qualora dal fatto derivi pericolo per la pubblica incolumità.

Se dal fatto derivi un disastro, si applica la reclusione da tre a dieci anni.

Art. 440.

(Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi)

Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa, ovvero altro disastro, è punito, se dal fatto derivi pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni.

La pena è da tre a dodici anni, se il crollo o il disastro avvenga.

Art. 441.

(legge 19 luglio 1894, n. 314)

(Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti)

Chiunque, al fine di attentare alla pubblica incolumità, fabbrica, acquista o detiene dinamite, o altre materie esplodenti, asfissianti, acceccanti, tossiche o infiammabili, ovvero

sostanze, che servano alla composizione o alla fabbricazione di esse, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Art. 442.

(art. 307 cod. pen.)

(Sottrazione, occultamento o guasto di apparecchi a pubblica difesa da infortuni)

Chiunque, in occasione di un incendio, di una inondazione, di una sommersione, di un naufragio, o di altro disastro o pubblico infortunio, sottrae, occulta o rende inservibili materiali, apparecchi o altri mezzi destinati all'estinzione dell'incendio o ad opera di difesa, di salvataggio o di soccorso, ovvero in qualsiasi modo impedisce, o ostacola, che l'incendio sia estinto, o sia prestata opera di difesa o di assistenza, è punito con la reclusione da due a sette anni.

Art. 443.

(Rimozione o omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro)

Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se dal fatto derivi un disastro o un infortunio, si applica la reclusione da tre a dieci anni.

CAPO II

Dei delitti di comune pericolo mediante frode

Art. 444.

(Epidemia)

Chiunque cagiona un'epidemia, mediante la diffusione di germi patogeni, è punito con l'ergastolo.

Se dal fatto derivi la morte di più persone, si applica la pena di morte.

Art. 445.

(art. 218 cod. pen.)

(Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari)

Chiunque avvelena acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.

Se dal fatto derivi la morte di alcuno, si applica l'ergastolo; e, nel caso di morte di più persone, si applica la pena di morte.

Art. 446.

(art. 318 cod. pen.)

(Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari)

Chiunque corrompe o adultera acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose per la pubblica salute, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

La stessa pena si applica a colui, che contraffà, in modo pericoloso per la pubblica salute, sostanze alimentari destinate al commercio.

La pena è aumentata, se siano adulterate o contraffatte sostanze medicinali.

Art. 447.

(art. 319 cod. pen.)

(Adulterazione e contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute)

Chiunque adultera o contraffà, in modo pericoloso per la salute pubblica, cose destinate al commercio, diverse da quelle indicate nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni o con la multa non inferiore a lire tremila.

Art. 448.

(art. 319 cod. pen.)

(Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate)

Chiunque, senza essere concorso nei reati preveduti nei tre articoli precedenti, detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo acque, sostanze o cose, che siano state da altri avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte, in modo pericoloso per la salute pubblica, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli.

Art. 449.

(art. 59 legge sanit.)

(Commercio o somministrazione di medicinali guasti)

Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio o somministra medicinali guasti o imperfetti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire mille.

Art. 450.

(art. 320 cod. pen.)

(Commercio di sostanze alimentari nocive)

Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all'alimentazione, non contraffatte né adulterate, ma pericolose per la salute pubblica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire cinquecento.

La pena è diminuita, se la qualità nociva delle sostanze sia nota alla persona, che le acquista o le riceve.

Art. 451.

(art. 321 cod. pen. e art. 59 legge sanit.)

(Somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica)

Chiunque, esercitando, anche abusivamente, la vendita di sostanze medicinali, le somministra in ispecie, qualità o quan-

tità non corrispondente alle ordinazioni mediche, o diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire mille a diecimila.

Art. 452.

(art. 1 legge 18 febr. 1923, n. 396)

(Commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti)

Chiunque, in modo clandestino o fraudolento, fa commercio di sostanze aventi azione stupefacente, o le detiene allo scopo di farne commercio clandestino o fraudolento, ovvero le somministra o procura ad altri clandestinamente o fraudolentemente, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa non inferiore a lire mille.

La pena è aumentata, se alcuna delle sostanze suddette sia venduta o consegnata a persona minore degli anni diciotto, ovvero in condizione d'infermità o deficienza psichica, o a chi sia dedito all'uso di sostanze aventi azione stupefacente.

Art. 453.

(art. 8 e 10 legge cit.)

(Agevolazione dolosa dell'uso di sostanze stupefacenti)

Chiunque, senza essere concorso nel delitto preveduto nell'articolo precedente, adibisce o lascia che sia adibito un locale, pubblico o privato, a convegno di persone, che vi accedano per darsi all'uso di sostanze aventi azione stupefacente, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire cinquecento a diecimila.

Si applica la reclusione fino a sei mesi o la multa da lire mille a cinquemila a colui, che accede nei detti locali per darsi all'uso di sostanze aventi azione stupefacente.

CAPO III

Dei delitti colposi di comune pericolo

Art. 454.

(art. 311 cod. pen.)

(Delitti colposi di danno)

Chiunque cagiona per colpa un incendio, o altro disastro preveduto nel capo primo del presente titolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La pena è raddoppiata, se si tratti di disastro ferroviario.

Art. 455.

(art. 314 cod. pen.)

(Delitti colposi di pericolo)

Chiunque, con la propria azione o omissione colposa, fa sorgere o persistere il pericolo di un disastro ferroviario, di un'inondazione, di un naufragio, o di una sommersione di una nave o di altro edificio natante è punito con la reclusione fino a due anni.

La reclusione non è inferiore a un anno, se il colpevole abbia trasgredito a una particolare ingiunzione dell'Autorità diretta alla rimozione del pericolo.

Art. 456.

(Pericolo causato nel condurre un veicolo)

Chiunque, nel condurre un veicolo, fa sorgere, con la propria azione od omissione colposa, un pericolo per la pubblica incolumità, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire cinquecento a lire diecimila.

Art. 457.

(art. 307 cod. pen.)

(Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro)

Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o a scopo di salvataggio o di soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire mille a cinquemila.

Art. 458.

(art. 323 cod. pen.)

(Delitti colposi contro la salute pubblica)

Chiunque commette, per colpa, alcuno dei fatti preveduti negli articoli 444 e 445, è punito:

1° — con la reclusione da tre a dodici anni, nei casi per i quali le dette disposizioni stabiliscono la pena di morte;

2° — con la reclusione da uno a cinque anni, nei casi per i quali esse stabiliscono l'ergastolo;

3° — con la reclusione da sei mesi a tre anni nel caso in cui l'articolo 445 stabilisce la pena della reclusione.

Quando sia commesso per colpa altro dei fatti preveduti negli articoli dal 446 al 451, si applicano le pene ivi per essi rispettivamente stabilite, ridotte da un terzo a un sesto.

CAPO IV

Disposizioni comuni

Art. 459.

(Pene accessorie)

Quando per alcuno dei delitti preveduti nel presente titolo sia inflitta la pena di morte o dell'ergastolo, la condanna ha per effetto la confisca generale dei beni.

Quando il delitto sia commesso per motivo politico, la condanna ad alcuna delle dette pene ha per effetto la perdita della cittadinanza.

La condanna per alcuno dei delitti dolosi, preveduti nel capo secondo del presente titolo, ha per effetto la pubblicazione speciale della sentenza.

Art. 460.

(Misure di sicurezza)

Per i delitti dolosi preveduti nel capo secondo del presente titolo, commessi da persona esercente un commercio o un'industria, il giudice può ordinare la chiusura dell'esercizio, negozio o stabilimento.

TITOLO SETTIMO

DEI DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA

CAPO I

**Della falsità in monete, in carte di pubblico credito
e in valori di bollo**

Art. 461.

(art. 256 cod. pen.)

*(Falsificazione di monete, spendita e introduzione
nello Stato, previo concerto, di monete falsificate)*

E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire cinquemila a trentamila:

1° - chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale o commerciale nello Stato o fuori;

2° - chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;

3° - chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con colui, che le ha eseguite ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato le monete contraffatte o alterate, o le detiene, o le spende, o le mette altrimenti in circolazione;

4° - chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da colui che le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

Art. 462.

(art. 257 cod. pen.)

(Alterazione di monete)

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3° e 4° del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire mille a cinquemila.

Art. 463.

(art. 258, p. p., cod. pen.)

*(Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto,
di monete falsificate)*

Chiunque, fuori dei casi preveduti nei due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

Art. 464.

(Circostanze aggravanti)

Le pene stabilite negli articoli 461 e 463 sono aumentate, se dai fatti ivi preveduti derivi una diminuzione nel prezzo della valuta o dei titoli di Stato, o ne sia compromesso il credito nei mercati interni o esteri.

Art. 465.

(art. 258, cap., cod. pen.)

(Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede)

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, che abbia ricevuto in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire diecimila.

Art. 466.

(art. 263 cod. pen.)

*(Parificazione delle carte di pubblico credito
alle monete)*

Per gli effetti della legge penale, sono parificate alle monete le carte di pubblico credito.

Per *carte di pubblico credito* s'intendono, oltre quelle, che hanno corso legale come moneta, le carte e cedole al-

portatore emesse dai Governi, e che costituiscono titoli negoziabili, e tutte le altre aventi corso legale o commerciale, emesse da istituti autorizzati all'emissione.

Art. 467.

(art. 268 e 271 cod. pen. e art. 77 e 78-R. D. 30 dic. 1923, n. 3268)

(Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione, o messa in circolazione di valori di bollo falsificati)

Le disposizioni degli articoli 461, 463 e 465 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Per gli effetti della legge penale s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori, che siano a questi equiparati da leggi speciali.

Art. 468.

(art. 269 cod. pen., 77, 78 e 79 R. D. 30 dic. 1923, cit.)

(Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito e di valori di bollo)

Chiunque contraffà carta filigranata in uso per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, ove il fatto non costituisca reato più grave, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire tremila a diecimila.

Art. 469.

(art. 260 cod. pen. e art. 77, 78 e 79 R. D. 30 dic. 1923, cit.)

(Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata)

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane o stru-

menti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata, è punito, ove il fatto non costituisca reato più grave, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire mille a cinquemila.

Art. 470.

(art. 273 cod. pen.)

(Falsificazione di biglietti di pubbliche imprese di trasporto)

Chiunque contraffà o altera biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, acquista o detiene al fine di metterli in circolazione, o mette in circolazione tali biglietti contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa da lire cento a duemila.

Art. 471.

(art. 262 cod. pen.)

(Casi di non punibilità)

Non è punibile colui, che, avendo commesso alcuno dei fatti preveduti negli articoli precedenti, riesca, prima che l'Autorità ne abbia notizia, a impedire la contraffazione, l'alterazione, la fabbricazione o la circolazione delle cose indicate negli articoli stessi.

Art. 472.

(art. 270 cod. pen. e art. 77 e 78 R. D. 30 dic. 1923, n. 3268)

(Uso di valori di bollo contraffatti o alterati)

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati

é punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire cinquemila.

Se i valori siano stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 465, ridotta di un terzo.

Art. 473.

(art. 273 cod. pen.)

(Uso di biglietti falsificati di pubbliche imprese di trasporto)

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto, contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire cento a cinquecento.

Se i biglietti siano stati ricevuti in buona fede, si applica soltanto la multa fino a lire trecento.

Art. 474.

(art. 274 cod. pen.)

(Soppressione dei segni nei valori di bollo o nei biglietti usati e uso degli oggetti così alterati)

Chiunque cancella, o fa in qualsiasi modo scomparire dai valori di bollo, o dai biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto, i segni appostivi per indicare l'uso già fattone, è punito, ove ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire cento a cinquecento.

La stessa pena si applica a colui che, senza essere concorso nell'alterazione, fa uso dei valori di bollo o dei biglietti. Si applica la sola multa fino a lire trecento, se le cose siano state ricevute in buona fede.

CAPO II

**Della falsità in sigilli o strumenti o segni
di autenticazione, certificazione o riconoscimento**

Art. 475.

(art. 264 cod. pen.)

*(Contraffazione del sigillo dello Stato
e uso del sigillo contraffatto)*

Chiunque contraffà il sigillo dello Stato, destinato a essere apposto agli atti del Governo, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione, fa uso di tale sigillo da altri contraffatto, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da lire mille a ventimila.

Art. 476.

(art. 265 e 266, p. p., cod. pen.)

*(Contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati
a pubblica autenticazione o certificazione e uso di tali
sigilli e strumenti contraffatti)*

Chiunque contraffà il sigillo di un ente pubblico o di un pubblico ufficio, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione, fa uso di tale sigillo contraffatto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire mille a diecimila.

La stessa pena si applica a colui, che contraffà altri strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione, fa uso di tali strumenti.

Art. 477.

(art. 267 cod. pen.)

*(Contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione
o certificazione)*

Chiunque, con mezzi diversi dagli strumenti indicati negli articoli precedenti, contraffà le impronte di una pubblica

autenticazione o certificazione, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione, fa uso della cosa portante l'impronta contraffatta, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.

Art. 478.

(art. 266, capov., cod. pen.)

(Vendita o acquisto di cose con impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati preveduti negli articoli precedenti, pone in vendita o acquista cose sulle quali siano apposte impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazione, soggiace alle pene stabilite per i detti reati.

Art. 479.

(art. 272 cod. pen.)

(Uso abusivo di sigilli e strumenti veri)

Chiunque, essendosi procurati i veri sigilli o i veri strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione, ne fa uso a danno altrui, o a profitto di sé o di altri, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire tremila.

Art. 480.

(art. 294 cod. pen.)

(Uso o detenzione di misure o pesi con falsa impronta)

Chiunque fa uso, a danno altrui, di misure o di pesi con impronta legale contraffatta o alterata, ovvero di misure o di pesi comunque alterati, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire cinquemila.

La stessa pena si applica a colui, che, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, detiene misure o pesi con impronta legale contraffatta o alterata, ovvero misure o pesi comunque alterati.

Agli effetti della legge penale, sotto la denominazione di misure o di pesi è compreso anche qualunque strumento per pesare o misurare.

Art. 481.

(art. 296 cod. pen.)

(Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali)

Chiunque contraffà o altera i marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire ventimila.

Alla stessa pena soggiace chi contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

Le precedenti disposizioni si applicano sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali per la tutela della proprietà intellettuale o industriale

Art. 482.

(art. 297 cod. pen.)

(Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei delitti preveduti nell'articolo precedente, introduce nel territorio dello Stato per farne commercio, detiene per vendere, o pone in vendita, o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire ventimila.

Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

Art. 483.

(Pena accessoria)

La condanna per alcuno dei delitti preveduti nei due articoli precedenti ha per effetto la pubblicazione speciale della sentenza.

CAPO III

Della falsità in atti

Art. 484.

(art. 275 cod. pen.)

(Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici)

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da due a sette anni.

Se la falsità concerne atti o parti di atti, che fanno fede fino a querela di falso, la reclusione è da quattro a dodici anni.

Art. 485.

(art. 285, nn. 1° e 2°, e 287 cod. pen.)

(Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative)

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempite le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Art. 486.

(art. 277 cod. pen.)

(Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti)

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se la falsità concerne atti o parti dell'atto, che fanno fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni.

Se la falsità sia commessa dal pubblico ufficiale in un attestato concernente il contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Art. 487.

(art. 276 cod. pen.)

(Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici)

Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto sia stato da lui compiuto o sia seguito alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti, dei quali l'atto sia destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 484.

Art. 488

(art. 290 cod. pen.)

(Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative)

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti, dei quali l'atto sia destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

Art. 489.

(art. 289 cod. pen.)

(Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità)

Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti, dei quali l'atto sia destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire cinquecento a cinquemila.

Si applica sempre la reclusione, se il fatto sia commesso a fine di lucro.

Art. 490.

(art. 278 cod. pen.)

(Falsità materiale commessa dal privato)

Se alcuno dei fatti preveduti negli articoli dal 484 al 486 sia commesso dal privato, ovvero dal pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.

Art. 491.

(art. 279 cod. pen.)

(Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico)

Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti, dei quali l'atto sia destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni.

Se si tratti di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.

Art. 492.

(art. 288 cod. pen.)

(Falsità in registri e notificazioni)

Chiunque, essendo, per legge, obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicu-

rezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire tremila.

Art. 493.

(art. 280 cod. pen.)

(Falsità in scrittura privata)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si considerano come alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata.

Art. 494.

(art. 418 cod. pen.)

(Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio, o di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in bianco, di cui abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto, privato produttivo di effetti giuridici, diverso dall'atto, a cui era obbligato o autorizzato, è punito, se del foglio faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si considera firmato in bianco il foglio, in cui il sottoscrittore abbia lasciato in bianco qualsiasi spazio destinato a essere riempito.

Art. 495

(Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico)

Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, di cui abbia il possesso per ragione del suo ufficio

e per un titolo, che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello, a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene stabilite negli articoli 487 e 488.

Art. 496.

(Falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali)

In ogni caso di falsità in foglio firmato in bianco diverso da quelli preveduti nei due articoli precedenti, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici o in scritture private.

Art. 497.

(art. 281 cod. pen.)

(Uso di atto falso)

Chiunque, senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso, soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo.

Qualora si tratti di scritture private, colui che commette il fatto non è punibile, se non abbia agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio, o di recare ad altri un danno.

Art. 498.

(art. 283 cod. pen.)

(Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri)

Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime o occulta un atto pubblico o una scrittura privata veri, soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 484, 485, 490 e 493, secondo le distinzioni in essi contenute.

Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo precedente.

Art. 499.

(art. 284 cod. pen.)

(Documenti equiparati agli atti pubblici agli effetti della pena)

Se alcuna delle falsità prevedute nei precedenti articoli riguardi un testamento olografo, o una cambiale, o altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore, in luogo della pena stabilita per la falsità in scrittura privata nell'articolo 493, si applicano le pene stabilite nella prima parte dell'articolo 484 e nell'articolo 490.

Nel caso di contraffazione o alterazione di alcuno degli atti suddetti, colui che ne faccia uso, senza essere concorso nella falsità, soggiace alla pena stabilita nell'articolo 497 per l'uso di atto pubblico falso.

Art. 500.

(art. 275, ult. cap., cod. pen.)

(Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti)

Agli effetti delle precedenti disposizioni nella denominazione di *atti pubblici* e di *scritture private* sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando, a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

Art. 501.

(art. 284 cod. pen.)

(Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico)

Le disposizioni dei precedenti articoli concernenti le falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di altro ente pubblico, incaricati di un servizio pubblico, relativamente agli atti, che redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.

CAPO IV

Della falsità personale

Art. 502.

(Sostituzione di persona)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio, o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità, a cui la legge attribuisca effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisca altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno.

Art. 503.

(art. 279 e 286 cod. pen.)

(Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri)

Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, l'identità o lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La stessa pena si applica a colui, che commette il fatto in una dichiarazione destinata a essere riprodotta in un atto pubblico.

La reclusione non è inferiore a un anno:

1° - se si tratti di dichiarazioni in atti dello stato civile;

2° - se la falsa dichiarazione sulla propria identità, sul proprio stato o sulle proprie qualità personali sia resa da un imputato all'Autorità giudiziaria, ovvero se, per effetto della falsa dichiarazione, sia iscritta nel casellario giudiziale una decisione penale sotto falso nome.

La pena è diminuita, se le false dichiarazioni siano dirette a ottenere, per sé o per altri, il rilascio di certificati o di autorizzazioni amministrative sotto falso nome, o con altre indicazioni mendaci.

Art. 504.

(cifr. art. 436 cod. pen.)

(False indicazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri)

Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, richiesto sulla identità, sullo stato o su altre qualità della propria e dell'altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale, o a persona incaricata di un servizio pubblico, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire cinquemila.

Art. 505.

(art. 628 cod. proc. pen.)

(Frode nel rilascio e uso indebito dei certificati del casellario giudiziale)

Chiunque si procura con frode un certificato del casellario giudiziale o altro certificato penale relativo ad altra persona, ovvero ne fa uso per uno scopo diverso da quello, per cui è domandato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire cinquemila.

Art. 506.

(art. 186 cod. pen.)

(Usurpazione di titoli o di onori)

Chiunque, abusivamente, porta in pubblico la divisa o i distintivi di un ufficio o impiego pubblico, o di un corpo politico, amministrativo o giudiziario, ovvero di una professione, per la quale sia richiesta una speciale abilitazione dello Stato, ovvero porta abusivamente, in pubblico, l'abito ecclesiastico, è punito con la multa da lire mille a diecimila.

La stessa pena si applica a colui che si arroga dignità o gradi accademici, titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche, ovvero qualità inerenti ad alcuno degli uffici, impieghi o professioni, indicati nella disposizione precedente.

La condanna ha per effetto la pubblicazione speciale della sentenza.

TITOLO OTTAVO

DEI DELITTI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA
E IL COMMERCIO

CAPO I

Dei delitti contro la economia pubblica

Art. 507.

(art. 300 a 305 cod. pen.)

(Distruzione di materie prime o di prodotti agricoli o industriali ovvero di mezzi di produzione)

Chiunque distrugge materie prime o prodotti agricoli o industriali, ovvero mezzi di produzione, in modo da cagionare un grave nocumento alla produzione nazionale o al consumo della popolazione, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni e con la multa non inferiore a lire ventimila.

Art. 508.

(Dolosa diffusione di una malattia delle piante o degli animali)

Chiunque cagiona la diffusione di una malattia alle piante o agli animali, pericolosa per l'economia rurale o forestale, ovvero per il patrimonio zootecnico del paese, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se la diffusione avvenga per colpa, la pena è della multa da lire mille a ventimila.

Art. 509.

(Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio)

Chiunque pubblica o altrimenti divulga notizie false, esagerate o tendenziose o adopera altri artifici, atti a turbare

il mercato interno dei valori o delle merci, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a lire tremila.

Le pene sono aumentate, se dal fatto derivi un aumento o una diminuzione del prezzo delle merci, ovvero dei valori ammessi nelle liste di borsa o negoziabili nel pubblico mercato.

Le pene sono raddoppiate:

1° - se il fatto sia commesso dal cittadino, per favorire interessi stranieri;

2° - se dal fatto derivi un deprezzamento della valuta nazionale o dei titoli di Stato, ovvero il rincaro di merci di comune o largo consumo.

Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche se il fatto sia commesso all'estero, in danno della valuta nazionale o di titoli pubblici italiani.

La condanna ha per effetto la interdizione dai pubblici uffici.

Art. 510.

(art. 166 cod. pen. e art. 18 legge 3 Aprile 1926, n. 553)

(Serrata e sciopero per fini contrattuali)

Il datore di lavoro, che, al solo scopo d'imporre ai suoi dipendenti modificazioni ai patti precedentemente stabiliti, o di opporsi a modificazioni di tali patti, ovvero di ottenere o impedire una diversa applicazione dei patti o usi esistenti, sospende in tutto o in parte il lavoro nei suoi stabilimenti, nelle sue aziende o nei suoi uffici, è punito con la multa non inferiore a lire diecimila.

I lavoratori addetti a stabilimenti, aziende o uffici, che, in numero di tre o più, abbandonano collettivamente il lavoro, o lo prestano in modo da turbarne la continuità o la regolarità, al solo scopo d'imporre ai datori di lavoro patti diversi da quelli precedentemente stabiliti, ovvero di opporsi a modificazioni di tali patti, o, comunque, di ottenere o impedire una diversa applicazione dei patti o usi esistenti, sono puniti con la multa fino a lire mille.

Art. 511.

(art. 95 R. D. 1 luglio 1926, n. 1130 e art. 165 cod. pen.)

(Serrata e sciopero per fini non contrattuali)

Il datore di lavoro o i lavoratori, che, per fine politico, commettono, rispettivamente, alcuno dei fatti preveduti nell'articolo precedente, sono puniti con la reclusione fino a un anno e con la multa non inferiore a lire diecimila, se si tratti di datore di lavoro, ovvero con la reclusione fino a sei mesi e con la multa fino a lire mille, se si tratti di lavoratori.

Art. 512.

(Coazione alla pubblica Autorità mediante serrata o sciopero)

Quando uno dei fatti preveduti nell'articolo 510 sia commesso allo scopo di costringere la pubblica Autorità a dare o a omettere un provvedimento, o di influire, comunque, sulle sue decisioni, si applica la pena della reclusione fino a due anni.

Art. 513.

(Serrata o sciopero a scopo di solidarietà o di protesta)

Il datore di lavoro o i lavoratori, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commettono uno dei fatti preveduti nell'articolo 510 al solo scopo di solidarietà con altri datori di lavoro o con altri lavoratori ovvero a solo scopo di protesta, soggiacciono alle pene ivi stabilite.

Art. 514.

(Serrata di esercenti di piccole industrie o commerci)

Gli esercenti di aziende industriali o commerciali, che, non avendo lavoratori alla loro dipendenza, in numero di tre o più, sospendono collettivamente il lavoro per uno degli scopi indicati nei tre articoli precedenti, soggiacciono alle pene ivi stabilite per i datori di lavoro, ridotte alla metà.

Art. 515.

(Boicottaggio)

Chiunque, per uno degli scopi indicati negli articoli da 510 a 513, mediante propaganda o valendosi dell'autorità derivante da partiti, leghe o associazioni, induce una o più persone a non stipulare patti di lavoro o a non somministrare materie o strumenti necessari al lavoro, ovvero a non acquistare gli altrui prodotti agricoli o industriali, è punito con la reclusione fino a tre anni.

Se concorrano fatti di violenza o di minaccia, si applica la reclusione da due a sei anni.

Art. 516.

(Arbitraria invasione e occupazione di aziende agricole o industriali. Sabotaggio)

Chiunque, al solo scopo d'impedire o turbare il normale svolgimento dell'industria o del lavoro, invade o occupa l'altrui azienda agricola o industriale, ovvero dispone di altrui macchine, scorte, apparecchi o strumenti destinati alla produzione agricola o industriale, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a lire mille.

Si applicano la reclusione da sei mesi a quattro anni e la multa non inferiore a lire cinquemila, qualora il fatto non costituisca reato più grave, a colui, che distrugge, in tutto o in parte, o deteriora gli edifici adibiti ad azienda agricola o industriale, ovvero distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibile altra delle cose indicate nella precedente disposizione.

Art. 517.

(art. 22 legge 3 aprile 1926, n. 563)

(Inosservanza delle decisioni del magistrato del lavoro)

Il datore di lavoro o il lavoratore, il quale, sotto qualsiasi pretesto, rifiuti o, comunque, ometta di eseguire una decisione del magistrato del lavoro, pronunciata su controversia

relativa alla disciplina dei rapporti collettivi di lavoro, è punito, ove il fatto non costituisca reato più grave, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire cinquemila.

Art. 518.

(Circostanze aggravanti)

Quando i fatti preveduti negli articoli 510 e seguenti siano commessi in tempo di guerra, ovvero abbiano determinato dimostrazioni, tumulti o sommosse popolari, le pene stabilite negli articoli stessi sono aumentate.

Art. 519.

(art. 10, 19, 22 legge cit. e art. 167 cod. pen.)

(Pena per i capi, promotori e organizzatori)

Le pene stabilite per i delitti preveduti negli articoli 510 e seguenti sono raddoppiate per i capi, promotori o organizzatori; e, se sia stabilita dalla legge la sola pena pecuniaria, è aggiunta la reclusione da sei mesi a due anni.

Art. 520.

(Pena accessoria)

La condanna per alcuno dei delitti preveduti negli articoli 510 e seguenti ha per effetto la interdizione da ogni ufficio sindacale per la durata di anni cinque.

CAPO II

Dei delitti contro l'industria e il commercio

Art. 521.

(art. 165 cod. pen.)

(Turbata libertà dell'industria o del commercio)

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio, è punito, a querela di parte, se il fatto non costituisca reato più grave, con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire mille a diecimila.

Art. 522.

(art. 296 e 297 cod. pen.)

(Frodi contro le industrie nazionali)

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento alla industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinquemila a cinquantamila.

Se per i marchi o segni distintivi siano state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali per la tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata, e non si applicano le disposizioni degli articoli 481 e 482.

Art. 523.

(art. 295 cod. pen.)

(Frode nell'esercizio del commercio)

Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, ove il fatto non costituisca delitto più grave, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire ventimila.

Se il fatto concerna oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a lire mille.

Art. 524.

(art. 322 cod. pen.)

(Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire diecimila.

Nel caso di recidiva, è ordinata la chiusura dell'esercizio.

Art. 525.

(art. 297 cod. pen.)

(Vendita di prodotti industriali con segni mendaci)

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non sia preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire diecimila.

CAPO III

Disposizione comune ai Capi precedenti

Art. 526.

(Pubblicazione speciale della sentenza)

Nei casi preveduti nell'articolo 509 e negli articoli dal 522 al 525, la condanna ha per effetto la pubblicazione speciale della sentenza.

TITOLO NONO

DEI DELITTI CONTRO LA MORALITÀ PUBBLICA

E IL BUON COSTUME

CAPO I

Dei delitti contro la libertà sessuale

Art. 527.

(art. 331 e 332 cod. pen.)

(Della violenza carnale)

Chiunque, con violenza o minaccia, costringe taluno a congiunzione carnale, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chi si congiunge carnalmente con persona la quale, al momento del fatto:

1° - non abbia compiuto gli anni quattordici;

2° - non abbia compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente o il tutore, ovvero altra persona, a cui il minore sia affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia;

3° - sia malata di mente, ovvero non sia in grado di resistere a cagione delle sue condizioni d'inferiorità psichica o fisica, anche se questa sia indipendente dal fatto del colpevole;

4° - sia stata tratta in inganno, per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

Art. 528.

(Congiunzione carnale commessa con abuso della qualità di pubblico ufficiale)

Il pubblico ufficiale che, fuori dei casi preveduti nell'articolo precedente, si congiunge carnalmente con persona arrestata o detenuta, di cui abbia la custodia per ragione del suo ufficio, ovvero con persona, che sia a lui affidata in esecuzione di un provvedimento dell'Autorità competente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La stessa disposizione si applica, se il fatto sia commesso da altro pubblico ufficiale, rivestito, per ragione del suo ufficio, di qualsiasi autorità rispetto a taluna delle persone suddette.

Art. 529.

(art. 333 cod. pen.)

(Atti di libidine violenti)

Chiunque, usando dei mezzi o valendosi delle condizioni indicate nei due articoli precedenti, commette su taluno atti di libidine diversi dalla congiunzione carnale, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.

Le stesse pene si applicano a chiunque, usando dei mezzi o valendosi delle condizioni indicate nei due articoli precedenti, costringe o induce taluno a commettere gli atti di libidine su sé stesso, sulla persona del colpevole o su altri.

Art. 530.

(art. 340 e 341 cod. pen.)

(Ratto a fine di matrimonio)

Chiunque, con violenza, minaccia o inganno, sottrae o ritiene, per fine di matrimonio, una donna non coniugata, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Se il fatto sia commesso in danno di persona dell'uno o dell'altro sesso, non coniugata, maggiore degli anni quattordici e minore degli anni diciotto, si applica la reclusione da due a cinque anni.

Art. 531.

(art. 340 e 341 cod. pen.)

(Ratto a fine di libidine)

Chiunque, con violenza, minaccia o inganno, sottrae o ritiene, per fine di libidine, un minore, ovvero una donna maggiore di età, è punito con la reclusione da tre a cinque anni.

La pena è aumentata, se il fatto sia commesso a danno di persona, che non aveva ancora compiuto gli anni diciotto ovvero di una donna coniugata.

Art. 532.

(art. 340 e 341 cod. pen.)

(Ratto di persona minore degli anni quattordici o inferma, a fine di libidine o di matrimonio)

Le pene stabilite nei capoversi dei due articoli precedenti si applicano anche a colui, il quale commetta il fatto ivi preveduto, senza violenza, minaccia o inganno, in danno di persona minore degli anni quattordici o malata di mente, o che non sia, comunque, in grado di resistere, a cagione delle sue condizioni d'inferiorità fisica o psichica, anche se questa sia indipendente dal fatto del colpevole.

Art. 533.

(art. 342 cod. pen.)

(Circostanze attenuanti)

Le pene stabilite nei tre articoli precedenti sono diminuite se il colpevole, prima della condanna, senza aver commesso alcun atto di libidine verso la persona rapita, la restituisca spontaneamente in libertà, riconducendola alla casa dove la tolse o a quella della famiglia di lei, o collocandola in altro luogo sicuro, a disposizione della famiglia stessa.

Art. 534.

(Seduazione con promessa di matrimonio commessa da persona coniugata)

Chiunque, con promessa di matrimonio, seduce una donna, minore di età, inducendola in errore sul proprio stato di persona coniugata, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

Vi è seduzione quando vi sia stata congiunzione carnale.

CAPO II

Delle offese al pudore e all'onore sessuale

Art. 535.

(art. 338 cod. pen.)

(Atti osceni)

Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.

Se il fatto sia commesso per colpa, si applica la multa da lire trecento a tremila.

Art. 536.

(art. 339 cod. pen.; art. 1 Convenz. Ginevra 12 sett. 1923 contro pubblicaz. oscene; art. 115 legge pubbl. secur.)

(Pubblicazioni oscene)

Chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di esporli pubblicamente, fabbrica, introduce nel territorio dello Stato, acquista, detiene, esporta, ovvero mette in circolazione oggetti osceni di qualsiasi specie, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire mille.

La stessa pena si applica a colui che fa commercio, ancorchè clandestino, degli oggetti indicati nella disposizione precedente, ovvero li distribuisce o espone pubblicamente.

Art. 537.

(art. 339 cod. pen., e art. 1 Convenz. cit.)

(Pubblicazioni o spettacoli osceni)

Le pene stabilite nell'articolo precedente si applicano anche a colui:

1° - che adopera qualsiasi mezzo di pubblicità atto a favorire la circolazione o il commercio degli oggetti indicati nell'articolo suddetto;

2° - che dà pubblici spettacoli teatrali o cinematografici, ovvero audizioni o recitazioni pubbliche, che abbiano carattere di oscenità.

Nel caso preveduto nel numero 2°, la pena è aumentata, se il fatto sia commesso nonostante il divieto dell'Autorità.

Art. 538.

(Convenz. e art. cit. e art. 115 legge pubbl. secur.)

(Atti e oggetti osceni: nozione)

Agli effetti della legge penale, si considerano osceni gli atti e gli oggetti che, secondo il comune sentimento, offendono il pudore.

Non si considera oscena l'opera di arte o l'opera scientifica, salvo che, per motivo diverso da quello di studio, sia offerta in vendita, venduta o, comunque, procurata a persona minore degli anni diciotto.

Art. 539.

(Incitamento a pratiche contro la procreazione)

Chiunque pubblicamente incita a pratiche contro la procreazione, o fa propaganda a favore di esse, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire ventimila.

Tali pene si applicano congiuntamente, se il fatto sia commesso a scopo di lucro.

Art. 540.

(art. 335 cod. pen.)

(Corruzione di minorenni)

Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli dal 527 al 529, commette atti di libidine su persona o in presenza di persona minore degli anni sedici, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La stessa pena si applica a colui, che induce persona

minore degli anni sedici a commettere atti di libidine su sè stesso, sulla persona del colpevole, o su altri.

Non vi è reato, se il minore sia persona moralmente corrotta.

Art. 541.

(art. 345 e 346 cod pen.)

(Istigazione alla prostituzione e favoreggiamento)

Chiunque, per servire all'altrui libidine, induce alla prostituzione una persona di età minore, o in stato d'infermità o deficienza psichica, ovvero ne eccita la corruzione, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire tremila a diecimila; se soltanto ne agevoli la prostituzione o la corruzione, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire tremila a diecimila.

La pena è aumentata, se il fatto sia commesso in danno di una minore conosciuta, ovvero di persona minore affidata al colpevole per ragione di servizio o di lavoro.

La pena è raddoppiata:

1° - se il fatto sia commesso in danno di persona, che non abbia compiuto gli anni quattordici;

2° - se il colpevole sia un ascendente, un affine in linea retta ascendente, il padre o la madre adottivi, il marito, il fratello, la sorella, il tutore, ovvero altri, a cui la persona sia affidata per ragione di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia.

Art. 542.

(Istigazione alla prostituzione di una discendente, della moglie, della sorella)

Chiunque, per servire all'altrui libidine, induce alla prostituzione la discendente, la moglie, la sorella, ovvero l'affine in linea retta discendente, le quali siano maggiori di età, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire tremila a diecimila.

Qualora il colpevole abbia soltanto agevolato la prostituzione, la pena è ridotta alla metà.

Art. 543.

(Costrizione alla prostituzione)

Chiunque, per servire all'altrui libidine, mediante violenza o minaccia, costringe una persona di età minore o una donna maggiorenne alla prostituzione, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire cinquemila a quindicimila.

La pena è aumentata, se il fatto sia commesso in danno di donna coniugata, ovvero di persona minore affidata al colpevole per ragione di servizio o di lavoro.

La pena è raddoppiata nei casi indicati nei numeri 1° e 2° dell'articolo 541.

Art. 544.

(Sfruttamento di prostitute)

Chiunque si fa mantenere, anche in parte, da una donna, sfruttando i guadagni, che essa ricava dalla sua prostituzione, è punito, ove il fatto non costituisca delitto più grave, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire mille a diecimila.

Art. 545.

(art. 12, ult. cap., legge 13 nov. 1919, n. 2205, sulla emigrazione e Convenz. di Ginevra)

(Tratta di donne e di minori)

Chiunque, sapendo che una persona di età minore, o una donna maggiorenne in stato d'infermità o deficienza psichica, sarà, nel territorio di altro Stato, tratta alla prostituzione, la induce a recarvisi, ovvero s'intromette per agevolare la partenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire tremila.

La pena è raddoppiata nei casi preveduti nei numeri 1° e 2° dell'articolo 541, ovvero se il fatto sia commesso in danno di due o più persone, anche se dirette in paesi diversi.

Art. 546.

(Tratta di donne e di minori, mediante violenza, minaccia o inganno)

Chiunque, sapendo che una persona di età minore, o una donna maggiorenne, sarà, nel territorio di altro Stato, tratta alla prostituzione, la costringe, mediante violenza o minaccia, a recarvisi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a lire cinquemila.

La stessa pena si applica a colui, che, mediante inganno, determina una donna maggiorenne a recarsi nel territorio di altro Stato, ovvero si intromette per agevolare la partenza, sapendo che all'estero sarà tratta alla prostituzione.

Si applicano i due ultimi capoversi dell'articolo 543.

Art. 547.

(Tratta di donne e di minori commessa all'estero)

I delitti preveduti nei due articoli precedenti sono punibili, ancorchè commessi da cittadino in territorio estero.

Art. 548.

(Misura di sicurezza)

Alla condanna per alcuno dei delitti preveduti negli articoli dal 541 al 547, è sempre aggiunta una misura di sicurezza detentiva.

CAPO III

Disposizioni comuni ai Capi precedenti

549.

(Età della persona offesa)

Agli effetti delle disposizioni contenute nel presente titolo, il colpevole risponde del reato, ancorchè ignori la età della persona offesa, quando questa sia minore degli anni sedici.

Art. 550

(Rapporto di parentela)

Agli effetti della legge penale, quando il rapporto di parentela sia considerato come elemento costitutivo o come circostanza aggravante, o attenuante, o come causa di non punibilità, alla filiazione legittima è equiparata la filiazione illegittima.

Il rapporto di filiazione illegittima è stabilito osservando i limiti di prova indicati dalla legge civile, ancorchè per effetti diversi dall'accertamento dello stato delle persone.

Art. 551.

(art. 348 e 349 cod. pen.)

(Pene accessorie ed altri effetti penali)

La condanna per alcuno dei delitti preveduti nel presente titolo ha per effetto la perdita della patria potestà o dell'autorità maritale o la interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela e alla cura, quando la qualità di genitore, di marito, di tutore o di curatore sia elemento costitutivo o circostanza aggravante.

La condanna per alcuno dei delitti preveduti negli articoli 527, 529, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546 e 547, ha per effetto la perdita del diritto agli alimenti e dei diritti successori verso la persona offesa.

Art. 552.

(art. 336 e 348 cod. pen.)

(Querela di parte)

I delitti preveduti nel capo primo e nell' articolo 540 sono punibili a querela di parte.

La querela proposta è irrevocabile.

Si procede tuttavia d'ufficio:

1° - se il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, ovvero da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio;

2° - se il fatto sia connesso ad altro delitto, per il quale debba procedersi di ufficio.

Art. 553.

(A chi spetti il diritto di querela)

Quando la persona offesa muoia prima che la querela sia proposta da lei o da coloro, che ne abbiano la rappresentanza a norma degli articoli 124 e 125, il diritto di querela spetta ai genitori e al coniuge.

Tale disposizione non si applica, se la persona offesa abbia rinunciato, espressamente o tacitamente, al diritto di querelarsi.

Art. 554.

(art. 352 cod. pen.)

(Causa speciale di estinzione del reato)

Per i delitti preveduti nel capo primo e nell' articolo 540, il matrimonio, che l'autore del reato contragga con la persona offesa, estingue il reato, anche riguardo a coloro, che siano concorsi nel medesimo.

Se vi sia stata condanna, cessano l'esecuzione della pena e gli effetti penali della condanna. Non si applicano le misure di sicurezza.

TITOLO DECIMO

DEI DELITTI CONTRO LA FAMIGLIA

CAPO I

Dei delitti contro il matrimonio

Art. 555.

(art. 359 cod. pen.)

(Bigamia)

Chiunque, essendo legato da matrimonio avente effetti civili, ne contrae un altro, pur avente effetti civili, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica a colui, che, non essendo coniugato, contrae matrimonio con persona coniugata.

La pena è aumentata, se il colpevole abbia indotto in errore la persona, con la quale ha contratto matrimonio, sulla libertà dello stato proprio o di lei.

Se il matrimonio, contratto precedentemente dal bigamo, sia dichiarato nullo, ovvero sia annullato il secondo matrimonio per causa diversa dalla bigamia, il reato è estinto, anche rispetto a coloro, che siano concorsi nel reato, e, se vi sia stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.

Art. 556.

(art. 360 cod. pen.)

(Prescrizione del reato)

Il termine della prescrizione per il delitto preveduto nell'articolo precedente decorre dal giorno, in cui sia sciolto uno dei due matrimoni, o sia dichiarato nullo il secondo per la bigamia.

Art. 557.

(art. 127 cod. civ.)

(Induzione al matrimonio mediante errore o inganno)

Chiunque, nel contrarre matrimonio avente effetti civili, lascia ignorare all'altro coniuge l'esistenza di un impedimento, diverso da quello derivante dalla esistenza di un precedente matrimonio, è punito, se il matrimonio sia annullato a causa dell'impedimento taciuto, con la multa da lire duemila a diecimila.

Se l'esistenza dell'impedimento sia occultata con mezzi fraudolenti, si applica la reclusione da sei mesi a due anni.

Art. 558.

(art. 353 cod. pen.)

(Adulterio)

La moglie adultera è punita con la reclusione fino a un anno.

Con la stessa pena è punito il correo dell'adultera.

Si applica la reclusione fino a due anni, nel caso di relazione adulterina.

Il delitto è punibile a querela del marito.

Art. 559.

(art. 354 cod. pen.)

(Concubinato)

Il marito, che tiene una concubina nella casa coniugale, o notoriamente altrove, è punito con la reclusione fino a due anni.

La concubina è punita con la stessa pena.

Il delitto è punibile a querela della moglie.

Art. 560.

(art. 355, 356 e 357 cod. pen.)

(Casi di non punibilità. Circostanza attenuante)

Nel caso preveduto nell'articolo 558, non è punibile la moglie indotta o eccitata alla prostituzione dal marito, o della

quale il marito abbia comunque sfruttato i guadagni derivanti dalla prostituzione.

Nei casi preveduti nei due articoli precedenti non è punibile il coniuge legalmente separato per colpa dell'altro coniuge, ovvero da questo ingiustamente abbandonato.

Se il fatto sia commesso dal coniuge legalmente separato per colpa propria o per colpa propria e dell'altro coniuge o per mutuo consenso, la pena è diminuita.

Art. 561.

(art. 354, p. p., cod. pen.)

(Pena accessoria e sanzione civile)

La condanna per alcuno dei delitti preveduti negli articoli 555 e 559 ha per effetto la perdita dell'autorità maritale.

Con la sentenza di condanna per adulterio o per concubinato il giudice può, su istanza del coniuge offeso, dare i provvedimenti temporanei di indole civile, che ritenga urgenti, nell'interesse del coniuge offeso e della prole.

Tali provvedimenti cessano di aver effetto, se, entro un mese dalla sentenza di condanna, non sia presentata domanda di separazione personale dinanzi al giudice civile.

Art. 562.

(art. 358 cod. pen.)

(Estinzione del reato)

Nei casi preveduti negli articoli 558 e 559 la remissione della querela estingue il reato, ancorchè sia intervenuta dopo la condanna.

Estinguono altresì il reato:

1° - la morte del coniuge offeso;

2° - l'annullamento del matrimonio del colpevole di adulterio o di concubinato.

L'estinzione del reato ha effetto anche riguardo al correo e alla concubina e ad ogni persona che sia concorsa nel reato. Se vi sia stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.

CAPO II

Dei delitti contro la morale familiare

Art. 563.

(art. 337 cod. pen.)

(Incesto)

Chiunque, in modo che ne derivi pubblico scandalo, commette incesto con un discendente, o ascendente, o con un affine in linea retta, ovvero con una sorella o un fratello, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Si applica la reclusione da due a otto anni, nel caso di relazioni incestuose.

Nei casi preveduti nelle precedenti disposizioni, la pena è aumentata, se l'incesto sia commesso da persona maggiore di età con persona minore degli anni diciotto: in tal caso l'aggravamento di pena si applica soltanto alla persona maggiore di età.

La condanna pronunciata contro il genitore ha per effetto la perdita della patria potestà o della tutela legale.

Art. 564.

(Attentati alla morale familiare commessi a mezzo della stampa periodica)

Chiunque nella cronaca dei giornali o di altri scritti periodici, nei disegni che vi si riferiscono, ovvero nelle inserzioni ivi fatte a scopo di pubblicità, espone o mette in rilievo circostanze tali da offendere la moralità o il buon costume delle famiglie, è punito con la multa da lire mille a cinquemila.

CAPO III

Dei delitti contro lo stato di famiglia

Art. 565.

(art. 361 cod. pen.)

(Supposizione o soppressione di stato)

Chiunque fa figurare nei registri dello stato civile una nascita inesistente è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

La stessa pena si applica a colui, che, mediante occultamento di un neonato, ne sopprime lo stato civile.

Art. 566.

(art. 361 cod. pen.)

(Alterazione di stato)

Chiunque, mediante sostituzione di un neonato, ne altera lo stato civile, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Si applica la reclusione da cinque a quindici anni a chiunque, nella formazione di un atto di nascita, altera lo stato civile di un neonato, mediante false certificazioni, false attestazioni o altre falsità.

Art. 567.

(art. 362 cod. pen.)

(Occultamento di stato di un fanciullo legittimo o naturale riconosciuto)

Chiunque depone o presenta un fanciullo, già iscritto nei registri dello stato civile come figlio legittimo o naturale riconosciuto, in un ospizio di trovatelli o in altro luogo di beneficenza, occultandone lo stato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Art. 568.

(Pena accessoria)

La condanna per alcuno dei delitti preveduti nel presente capo, pronunciata contro il genitore, ha per effetto la perdita della patria potestà o della tutela legale.

CAPO IV

Dei delitti contro l'assistenza familiare

Art. 569.

(Violazione degli obblighi di assistenza familiare).

Chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o al buon costume delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla patria potestà, alla tutela legale, o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire mille a diecimila.

Le dette pene si applicano congiuntamente a colui:

1° — che malversò o dilapidò i beni del figlio minore o del pupillo o del coniuge;

2° — che faccia mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano, se il fatto sia preveduto come reato più grave da altra disposizione di legge.

Art. 570.

(art. 390 cod. pen.)

(Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina)

Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina verso persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affi-

data per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di una professione o arte, è punito, se dal fatto derivi il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi.

Se dal fatto derivi una lesione personale, si applicano le pene stabilite negli articoli 581 e 582, ridotte a un terzo; se ne derivi la morte, si applica la reclusione da tre a otto anni.

Art. 571.

(art. 391 cod. pen.)

(Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli)

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, usa maltrattamenti verso persona della famiglia, o verso un minore degli anni quattordici, o verso persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o arte, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se dal fatto derivi una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a otto anni; se ne derivi una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne derivi la morte, la reclusione da dodici a venti anni.

Art. 572.

(art. 341, 1° capov. e 343 cod. pen.)

(Sottrazione consensuale di minorenni)

Chiunque sottrae una persona minore, che abbia compiuto gli anni quattordici, col suo consenso, a coloro che esercitano su di lei la patria potestà o l'autorità tutoria, ovvero la ritiene contro la volontà dei medesimi, è punito, a querela di parte, con la reclusione fino a due anni.

Il diritto di querela appartiene al genitore esercente la patria potestà o al tutore.

La pena è diminuita, se il fatto sia commesso per fine di matrimonio; è aumentata, se sia commesso per fine di libidine.

Si applicano le disposizioni degli articoli 533 e 554.

Art. 573.

(art. 148 cod. pen.)

(Sottrazione di persone incapaci)

Chiunque sottrae una persona minore degli anni quattordici, o inferma di mente, a coloro, che esercitano su di lei la patria potestà o la tutela o la cura, anche provvisoria, ovvero la vigilanza o la custodia, ovvero la ritiene contro la volontà dei medesimi, è punito, a querela di parte, con la reclusione da uno a tre anni.

La stessa pena si applica a colui che sottragga o ritenga un minore che abbia compiuto gli anni quattordici, senza il suo consenso, per fine diverso da quello di libidine o di matrimonio.

Il diritto di querela appartiene al genitore esercente la patria potestà, al tutore, al curatore.

Si applicano le disposizioni degli articoli 533 e 554.

TITOLO UNDECIMO

DEI DELITTI CONTRO LA PERSONA

CAPO I

Dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale

Art. 574.

(art. 364 cod. pen.)

(Omicidio)

Chiunque cagiona la morte di un uomo, è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno.

Art. 575.

(art. 366 cod. pen.)

(Circostanze aggravanti. Pena di morte)

Si applica la pena di morte, se il fatto preveduto nell'articolo precedente sia commesso:

1° - contro la persona dell'ascendente o del discendente, quando concorra taluna delle circostanze indicate nei numeri 1° e 4° dell'articolo 65, ovvero quando sia adoperato un mezzo venefico o altro mezzo insidioso;

2° - dal latitante, per sottrarsi all'arresto o alla cattura, o per occultare il delitto precedentemente commesso, o per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza;

3° - dall'associato a delinquere, per commettere o occultare alcuno dei delitti, per i quali l'associazione è costituita, ovvero per sottrarsi all'arresto o alla cattura;

4° - al fine o nell'atto di commettere taluno dei delitti preveduti negli articoli 527, 528 e 529, ovvero immediatamente dopo averli commessi o tentato di commetterli, per nascondere le tracce o le prove, o per assicurarsi la impunità.

Agli effetti della legge penale, deve considerarsi come latitante, colui, che si trovi nelle condizioni indicate nel numero 6° dell'articolo 65.

Art. 576.

(art. 365 cod. pen.)

(Altre circostanze aggravanti. Ergastolo)

Si applica la pena dell'ergastolo, se il fatto preveduto nell'articolo 574 sia commesso:

1° - contro la persona dell'ascendente o del discendente;

2° - col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con altri mezzi insidiosi;

3° - quando concorra taluna delle circostanze indicate nei numeri 1°, 2° e 4° dell'articolo 65.

Si applica la reclusione da ventiquattro a trenta anni, se il fatto sia commesso contro la persona del coniuge, del fratello o della sorella, del padre o della madre adottivi, o del figlio adottivo, o degli affini in linea retta.

Art. 577.

(art. 369 cod. pen.)

(Infanticidio per causa di onore)

Chiunque cagiona la morte di un neonato immediatamente dopo il parto, ovvero di un feto durante il parto, per salvare l'onore proprio o di un prossimo congiunto, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

La stessa pena si applica a coloro, che concorrono nel fatto al solo scopo di favorire taluna delle persone indicate nella disposizione precedente. In ogni altro caso, a coloro che concorrono nel fatto si applica la reclusione non inferiore a dieci anni.

Non si applicano gli aggravamenti di pena stabiliti nell'articolo 65.

Art. 578.

(Omicidio del consenziente)

Chiunque cagiona la morte di una persona col suo consenso, è punito con la reclusione da sei a quindici anni.

Non si applicano le aggravanti indicate nell'articolo 65.

Si applicano le disposizioni relative all'omicidio, se il fatto sia commesso:

- 1° - contro persona minore degli anni diciotto;
- 2° - contro persona inferma di mente, o che si trovi in condizioni di deficienza psichica, a causa di altra infermità o di abuso di sostanze alcooliche o stupefacenti;
- 3° - contro persona, il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza o minaccia, o carpito con inganno, ovvero sia effetto della suggestione su di lei esercitata dal colpevole.

Art. 579.

(art. 370 cod. pen.)

(Istigazione o aiuto al suicidio)

Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l'altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo la esecuzione, è punito, se il suicidio avvenga, con la reclusione da cinque a dodici anni. Se il suicidio non avvenga, è punito con la reclusione da uno a cinque anni, sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima.

Le pene sono aumentate, se la persona istigata o eccitata o agevolata si trovi in una delle condizioni indicate nei numeri 1° e 2° dell'articolo precedente. Nondimeno, se la persona suddetta sia minore degli anni quattordici, o, comunque, sia priva della capacità di intendere o di volere, si applicano le disposizioni relative all'omicidio.

Art. 580.

(art. 372, ult. capov., cod. pen.)

(Percosse)

Chiunque percuote taluno, se dal fatto non derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela di parte con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire tremila.

Tale disposizione non si applica, allorchè la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di altro reato.

Art. 581.

(art. 372, p. p., cod. pen.)

(Lesione personale)

Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.

Art. 582.

(art. 372, 1° capov., cod. pen.)

(Circostanze aggravanti)

La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:

1° - se dal fatto derivi una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai trenta giorni;

2° - se il fatto produca l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;

3° - se la persona offesa sia una donna incinta e dal fatto derivi l'acceleramento del parto.

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto derivi:

1° - una malattia certamente o probabilmente insanabile;

2° - la perdita di un senso;

3° - la perdita di un arto, o una mutilazione che lo renda inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di generare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

4° - la deformazione, il deturpamento, ovvero lo sfregio permanente del viso;

5° - l'aborto della persona offesa.

Art. 583.

(art. 368 cod. pen.)

(Omicidio preterintenzionale)

Chiunque, con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti negli articoli 580 e 581, cagiona la morte di alcuno, è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni.

Art. 584.

(art. 373 cod. pen.)

(Circostanze aggravanti)

Nei casi preveduti negli articoli 581, 582 e 583, la pena è aumentata da un terzo alla metà, se concorra alcuna delle circostanze aggravanti prevedute nell'articolo 575; ed è aumentata fino a un terzo, se concorra alcuna delle circostanze aggravanti prevedute nell'articolo 576, ovvero se il fatto sia commesso con armi o con sostanze corrosive.

Per gli effetti della legge penale sotto il nome di *armi* s'intendono:

1° - quelle da sparo e tutte le altre, la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona;

2° - tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo.

Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti.

Art. 585.

(Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto)

Quando da un fatto preveduto come delitto doloso derivi, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione di una persona, si applica la disposizione dell'articolo 86, ma le pene stabilite negli articoli 589 e 590 sono aumentate.

Art. 586.

(art. 377 cod. pen.)

(Omicidio e lesione personale a causa di onore)

Chiunque, per causa di onore, cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella, nell'atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale e nello stato di ira determinato da tale illegittima relazione, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

La stessa pena si applica a colui, che nelle dette circostanze cagiona la morte della persona, che sia in illegittima relazione carnale col coniuge, con la figlia o con la sorella.

Se il colpevole cagioni, nelle stesse circostanze, alle dette persone, una lesione personale, le pene stabilite negli articoli 581 e 582 sono ridotte a un terzo; se dalla lesione personale derivi la morte, la pena è della reclusione da due a cinque anni.

Non è punibile colui, che nelle stesse circostanze commette contro le dette persone il fatto preveduto nell'articolo 580.

Art. 587.

(art. 379 cod. pen.)

(Rissa)

Chiunque partecipa a una rissa è punito con la multa fino a lire tremila.

Se nella rissa taluno rimanga ucciso, o riporti lesione personale, la pena, per il solo fatto della partecipazione alla rissa, è della reclusione da sei mesi a cinque anni. La stessa pena si applica, se la uccisione, o la lesione personale, avvenga immediatamente dopo la rissa e in conseguenza di essa.

Art. 588.

(Contagio di sifilide)

Chiunque, essendo affetto da sifilide o da tubercolosi e occultando tale suo stato, compie su taluno atti tali da cagionargli il pericolo di un contagio, è punito, a querela di parte, se il contagio avvenga, con la reclusione da uno a tre anni.

Se dal fatto derivi la morte della persona contagiata, la pena è della reclusione da due a otto anni; e si procede d'ufficio.

Se il fatto sia commesso a fine di cagionare il contagio, si applicano le pene stabilite negli articoli 581, 582, 583 e 584.

Art. 589.

(art. 371 cod. pen.)

(Omicidio colposo)

Chiunque cagiona, per colpa, la morte di un uomo è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una sola persona e di lesione personale di una o più persone, si applica la disposizione della prima parte dell'articolo 84; ma la pena complessiva non può superare gli anni dodici.

Art. 590.

(art. 375 cod. pen.)

(Lesioni personali colpose)

Chiunque, per colpa, cagiona ad alcuno una lesione personale, è punito, a querela di parte, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire cinquemila.

Se dalla lesione derivi una delle conseguenze prevedute nell'articolo 582, si applicano le pene ivi stabilite, ridotte a un sesto.

Nel caso di lesione di più persone, si applica la disposizione della prima parte dell'articolo 84; ma la pena della reclusione, non può, in complesso, superare gli anni otto.

Art. 591.

(art. 386 e 387 cod. pen.; e art. 13 legge sull'emigrazione.)

(Dell'abbandono di persone minori o incapaci)

Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, o per vecchiaia, di provvedere a sè stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica a colui, che abbandona all'estero un cittadino italiano, minore degli anni diciotto, a lui affidato nel territorio dello Stato per ragioni di lavoro

La pena è della reclusione da due a otto anni, se dal fatto derivi una lesione personale, ed è da cinque a dodici anni, se derivi la morte.

Le pene sono aumentate, se il fatto sia commesso dal genitore, dal figlio, dal tutore o dal coniuge, ovvero dall'adottante o dall'adottato.

Art. 592.

(art. 388 cod. pen.)

(Abbandono di un neonato per causa di onore)

Chiunque abbandona un neonato, immediatamente dopo la nascita, per salvare l'onore proprio o di un prossimo congiunto, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

La pena è della reclusione da uno a tre anni, se dal fatto derivi una lesione personale, ed è da tre a otto anni, se derivi la morte del neonato.

Non si applicano gli aggravamenti di pena stabiliti nell'articolo 65.

Art. 593.

(art. 389 cod. pen.)

(Omissione di soccorso)

Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o altra persona incapace, per malattia di mente o di corpo, ovvero per vecchiaia, di provvedere a sè stessa, omette di darne immediato avviso all'Autorità, è punito con la multa fino a lire tremila o con la reclusione fino a tre mesi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, trovando un corpo umano che non dia segni di vita, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l'assistenza occorrente, o di darne immediato avviso all'Autorità.

Se per effetto della condotta del colpevole si verifici una lesione personale, la pena è aumentata; se si verifichi la morte, la pena è raddoppiata.

Art. 594.

(art. 383 cod. pen.)

(Aborto di donna non consenziente)

Chiunque cagiona l'aborto di una donna, senza il suo consenso, è punito con la reclusione da otto a dodici anni.

Art. 595.

(art. 381 e 382 cod. pen.)

(Aborto di donna consenziente)

Chiunque cagiona l'aborto di una donna col suo consenso è punito con la reclusione da due a cinque anni.

La stessa pena si applica alla donna, che ha consentito all'aborto. Nondimeno, se il consenso sia effetto di suggestione esercitata su di lei, la pena è diminuita.

Si applica la disposizione dell'articolo precedente:

- 1° - se la donna sia minore degli anni quattordici o, comunque, non abbia capacità d'intendere o di volere;
- 2° - se il consenso sia estorto con violenza o minaccia.

Art. 596.

(Aborto procuratosi dalla donna)

La donna che si procura l'aborto è punita con la reclusione da uno a quattro anni.

Art. 597.

(Istigazione all'aborto)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato preveduto nell'articolo precedente, istiga una donna incinta ad abortire, somministrandole, per tale scopo, mezzi idonei all'aborto, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Art. 598.

(art. 382 e 383 cod. pen.)

(Morte o lesione della donna)

Se dal fatto preveduto nell'articolo 594 derivi la morte della donna, si applica la reclusione da dodici a venti anni; se derivi una lesione personale, si applica la reclusione da dieci a quindici anni.

Se dal fatto preveduto nell'articolo 595 derivi la morte della donna, si applica la reclusione da cinque a dodici anni; se derivi una lesione personale, si applica la reclusione da tre a otto anni.

Art. 599.

(Atti abortivi su donna ritenuta incinta)

Chiunque somministra a una donna creduta incinta mezzi diretti a procurarle l'aborto o, comunque, commette su di lei atti diretti allo stesso scopo, soggiace, se dal fatto derivi una lesione personale o la morte della donna, alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 581, 582 e 583.

Qualora il fatto sia commesso col consenso della donna, la pena è diminuita.

Art. 600.

(Art. 385 cod. pen.)

(Causa di onore)

Se alcuno dei fatti preveduti negli articoli dal 594 al 599 sia commesso per salvare l'onore proprio o quello di un prossimo congiunto, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite dalla metà ai due terzi.

Art. 601.

(Art. 384 cod. pen.)

(Pene accessorie)

Quando nei reati preveduti nel presente capo concorra alcuna delle circostanze aggravanti indicate nei numeri 9° e

11° dell'articolo 65, la condanna ha per effetto l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Nel caso di recidiva, l'interdizione dalla professione o arte è perpetua.

CAPO II

Dei delitti contro l'onore

Art. 602.

(art. 393 e 395 cod. pen.)

(Ingiuria)

Chiunque, con parole o atti, offende l'onore o il decoro di una persona in presenza di questa, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire cinquemila.

La stessa pena si applica a colui, che commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritto o disegni diretti alla persona offesa.

La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a lire diecimila, se l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato.

Le pene sono aumentate, qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone.

Art. 603.

(art. 393 cod. pen.)

(Diffamazione)

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire diecimila.

Se l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la reclusione fino a due anni, ovvero la multa fino a lire ventimila.

Se il fatto sia commesso per mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico,

la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa da lire cinquemila a cinquantamila.

Se il fatto sia commesso a danno di un corpo politico, amministrativo o giudiziario, o di una sua rappresentanza, o di una pubblica Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.

Art. 604.

(art. 394 cod. pen.)

(Esclusione della prova liberatoria)

Il colpevole dei delitti preveduti nei due articoli precedenti non è ammesso a provare, a sua discolpa, la verità o la notorietà del fatto attribuito alla persona offesa.

Art. 605.

(art. 400 cod. pen.)

(Querela di parte e estinzione del reato)

I delitti preveduti negli articoli 602 e 603 sono punibili a querela di parte.

Se l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato, e la persona offesa e l'offensore, d'accordo, ne deferiscano la cognizione a un giuri d'onore, prima che sia pronunciata sentenza irrevocabile, la querela si considera tacitamente rinunciata o rimessa.

Se la persona offesa muoia prima che sia decorso il termine stabilito per la presentazione della querela, o se trattisi di offesa alla memoria di un defunto, possono produrre querela i prossimi congiunti, l'adottante, l'adottato, e gli eredi testamentari. Se la persona offesa muoia dopo aver presentato querela, i prossimi congiunti, l'adottante, l'adottato e gli eredi testamentari possono esercitare la facoltà indicata nel capoverso precedente.

Art. 606.

(art. 398 cod. pen.)

(Offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle autorità giudiziarie o amministrative)

Non sono punibili le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori nei procedimenti dinanzi all'Autorità giudiziaria, ovvero dinanzi a un'Autorità amministrativa, quando le offese concernono l'oggetto della causa o del ricorso amministrativo.

Il giudice, pronunciando nella causa, può, oltre ai provvedimenti disciplinari, ordinare, in tutto o in parte, la soppressione delle scritture offensive, e assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale.

Art. 607.

(art. 397 cod. pen.)

(Ritorsione e provocazione)

Nei casi preveduti nell'articolo 602, se le offese siano reciproche, il giudice può dichiarare non punibili uno o entrambi gli offensori.

Non è punibile colui, che abbia commesso alcuno dei fatti preveduti negli articoli 602 e 603, nello stato di ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e immediatamente dopo di esso.

La disposizione della prima parte del presente articolo si applica anche all'offensore, che non abbia presentato querela per le offese ricevute.

CAPO III.

Dei delitti contro la libertà individuale

Sezione 1^a

Dei delitti contro la personalità individuale

Art. 608.

(art. 145 cod. pen.)

(Riduzione in schiavitù)

Chiunque riduce una persona in schiavitù, o in altra analoga condizione, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Art. 609.

(art. 335 e segg. cod. marina mercantile; art. 172 prog. cod. pen. eritreo; Convenzione di Ginevra 24 settembre 1926).

(Tratta e commercio di schiavi)

Chiunque commette tratta o, comunque, fa commercio di schiavi o di persone in altra analoga condizione, è punito con la reclusione da cinque a venti anni.

Art. 610.

(art. 172 prog. cod. pen. eritreo.)

(Alienazione o acquisto di schiavi)

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, aliena o cede persona, che si trovi in stato di schiavitù o in altra analoga condizione, o se ne impossessa, o ne fa acquisto, o la mantiene in stato di schiavitù, o nella condizione predetta, è punito con la reclusione da tre a dodici anni.

Art. 611.

(art. 145 cod. pen.)

(Plagio)

Chiunque sottopone una persona al proprio potere, in modo da ridurla in tale stato di soggezione da sopprimerne totalmente la libertà individuale, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Art. 612.

(Fatto commesso all'estero in danno di cittadino italiano)

Le disposizioni della presente sezione si applicano altresì, quando il fatto sia commesso all'estero in danno di cittadino italiano.

Sezione 2ª

Dei delitti contro la libertà personale

Art. 613.

(art. 146 cod. pen.)

(Sequestro di persona)

Chiunque priva taluno della libertà personale è punito con la reclusione da sei mesi a otto anni.

Si applica la reclusione da uno a dieci anni, se il fatto sia commesso:

1° - in danno di un ascendente, di un discendente o del coniuge;

2° - da un pubblico ufficiale, con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni.

Art. 614.

(art. 147 cod. pen.)

(Arresto illegale)

Il pubblico ufficiale che procede ad un arresto, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, è punito con la reclusione fino a tre anni.

Art. 615.

(art. 150 cod. pen.)

(Indebita limitazione di libertà personale)

Il pubblico ufficiale, preposto o addetto ad un carcere giudiziario o ad uno stabilimento destinato alla esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, che vi riceve taluno senza un ordine dell'Autorità competente, o non obbedisce all'ordine di liberazione dato dalla medesima, ovvero indebitamente protrae l'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, è punito con la reclusione fino a tre anni.

Art. 616.

(art. 152 cod. pen.)

(Abuso di autorità contro detenuti)

Il pubblico ufficiale, che sottopone a misure di rigore non consentite dalla legge una persona arrestata o detenuta, di cui abbia la custodia, anche temporanea, o che sia a lui affidata in esecuzione di un provvedimento dell'Autorità competente, è punito con la reclusione fino a trenta mesi.

Le stesse disposizioni si applicano, se il fatto sia commesso da altro pubblico ufficiale, rivestito, per ragione del suo ufficio, di qualsiasi autorità rispetto alla persona custodita.

Art. 617.

(art. 149 cod. pen.)

(Perquisizione e ispezione personali arbitrarie)

Il pubblico ufficiale che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, esegue una perquisizione o ispezione personale, è punito con la reclusione fino a un anno.

Sezione 3^a

Dei delitti contro la libertà morale

Art. 618.

(art. 154 cod. pen.)

(Violenza privata)

Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare o omettere qualche cosa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Si applicano le disposizioni della prima parte dell'articolo 343.

Art. 619.

(Violenza o minaccia per costringere a commettere un reato)

Chiunque usa violenza o minaccia, per costringere o determinare altri a commettere un fatto costituente reato, è punito con la reclusione fino a cinque anni.

Si applicano le disposizioni della prima parte dell'articolo 343.

Art. 620.

(art. 156 cod. pen.)

(Minaccia)

Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela di parte, con la multa fino a lire cinquecento.

Se la minaccia sia grave, o sia fatta in uno dei modi indicati nella prima parte dell'articolo 343, si applica la reclusione fino a un anno, e si procede d'ufficio.

Art. 621.

(Stato di incapacità procurato mediante violenza)

Chiunque, mediante suggestione ipnotica o in veglia, o mediante somministrazione di sostanze alcoliche o stupefacenti, o con qualsiasi altro mezzo, pone taluno, senza il

suo consenso, in stato d'incapacità d'intendere o di volere, è punito con la reclusione fino a un anno.

Il consenso dato dalle persone indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo 578 non esclude la punibilità.

Si applica la reclusione fino a cinque anni:

1° - se il colpevole abbia agito col fine di far commettere un reato;

2° - se la persona resa incapace commetta, in tale stato, un fatto preveduto dalla legge come delitto.

Sezione 4^a

Dei delitti contro la inviolabilità del domicilio

Art. 622.

(art. 157 cod. pen.)

(Violazione di domicilio)

Chiunque s'introduce nella abitazione altrui, o in altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di colui, che abbia il diritto di escluderlo, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con inganno, è punito con la reclusione fino a tre anni.

Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi, contro l'espressa volontà di colui, che abbia il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno.

Il fatto è punibile a querela di parte.

La pena è da uno a cinque anni, e si procede di ufficio, se il fatto sia commesso con violenza sulle cose, o verso le persone, ovvero se il colpevole sia palesemente armato.

Art. 623.

(art. 158 cod. pen.)

(Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale)

Il pubblico ufficiale, che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, s'introduce o si trattiene nei luoghi

indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se l'abuso consista nell'introdursi nei detti luoghi, senza l'osservanza delle formalità prescritte dalla legge, la pena è della reclusione fino a un anno.

Sezione 5^a

Dei delitti contro la inviolabilità dei segreti

Art. 624.

(art. 159 cod. pen.)

(Violazione di corrispondenza chiusa)

Chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, epistolare, telegrafica o telefonica, a lui non diretta, è punito con la reclusione sino a sei mesi o con la multa da lire trecento a cinquemila.

Art. 625.

(art. 159 cod. pen.)

(Violazione di corrispondenza aperta)

Chiunque, con qualsiasi mezzo fraudolento, prende cognizione del contenuto di una corrispondenza aperta, epistolare, telegrafica o telefonica, a lui non diretta, è punito con la multa fino a lire duemila.

Art. 626.

(Fraudolenta cognizione di notizie telegrafiche o telefoniche)

Chiunque, con qualsiasi mezzo fraudolento, prende cognizione di una comunicazione telegrafica a lui non diretta, o di una conversazione telefonica fra altre persone, è punito con la multa da lire cento a mille.

Art. 627.

(art. 160 cod. pen.)

(Soppressione di corrispondenza)

Chiunque, in tutto o in parte, distrugge o sopprime una corrispondenza epistolare o telegrafica o telefonica, chiusa o aperta, a lui non diretta, è punito, se il fatto non sia preveduto da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno.

Art. 628.

(art. 159 e 160 cod. pen.)

(Sottrazione di corrispondenza)

Chiunque sottrae o distrae una corrispondenza epistolare o telegrafica o telefonica, chiusa o aperta, a lui non diretta, al fine di prenderne o di farne prendere cognizione, è punito con la reclusione fino a un anno.

Art. 629.

(Fraudolento impedimento di comunicazioni)

Chiunque, con qualsiasi mezzo fraudolento, impedisce o interrompe una comunicazione telegrafica a lui non diretta, o una conversazione telefonica fra altre persone, è punito con la multa da lire trecento a tremila.

Art. 630.

(art. 159, cap. e art. 160, capov., cod. pen.)

(Rivelazione del contenuto di corrispondenza appreso mediante reato)

Chiunque, essendo venuto a cognizione, in uno dei modi indicati negli articoli precedenti, o comunque mediante un reato, del contenuto di una corrispondenza o di una comunicazione telegrafica a lui non diretta, o di una conversazione

telefonica fra altre persone, lo rivela, in tutto o in parte, senza giusta causa, è punito, se il fatto cagioni nocumento, e non costituisca più grave reato, con la reclusione fino a tre anni.

Art. 631.

(art. 161 cod. pen.)

(Rivelazione del contenuto di corrispondenza)

Chiunque, fuori dei casi preveduti nell'articolo precedente, essendo in possesso di una corrispondenza a lui non diretta, che debba rimanere segreta, ne rivela il contenuto, senza giusta causa, è punito, se il fatto cagioni nocumento, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire mille a cinquemila,

Art. 632.

(art. 162 cod. pen.)

(Reati commessi da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni)

Quando alcuno dei fatti preveduti negli articoli 624, 627, 628 e 631 sia commesso da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni, con abuso di tale qualità, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni, nei casi preveduti negli articoli 624, 628 e 631; e da sei mesi a cinque anni, nei casi preveduti negli articoli 627 e 630

Art. 633.

(art. 162 cod. pen.)

(Rivelazione del contenuto di corrispondenza commessa da persona addetta al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni)

Chiunque, addetto al servizio delle poste, dei telegrafi o dei telefoni, avendo notizia, in tale qualità, del contenuto di una corrispondenza aperta, o di una comunicazione telegrafica, o di una conversazione telefonica, lo riveli, senza

giusta causa, ad altri che non sia il destinatario, ovvero a persona diversa da quelle, fra le quali la comunicazione o la conversazione è interceduta, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 634.

(Fraudolenta cognizione di documenti segreti)

Chiunque, mediante un reato o con qualsiasi mezzo fraudolento, prende cognizione del contenuto, che debba rimanere segreto, di altrui atti o documenti, pubblici o privati, non costituenti corrispondenza, è punito, se dal fatto possa derivare nocumento, con la reclusione sino a sei mesi o con la multa da lire trecento a cinquemila.

Art. 635.

(Rivelazione di documenti segreti)

Chiunque, essendo venuto a cognizione, mediante un reato, del contenuto, che debba rimanere segreto, di alcuno degli atti o documenti indicati nell'articolo precedente, lo rivela, senza giusta causa, o lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto derivi nocumento, con la reclusione fino a tre anni.

Art. 636.

(art. 163 cod. pen.)

(Rivelazione di segreto professionale)

Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, o lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto possa derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire trecento a cinquemila.

Art. 637.

(art. 298 cod. pen.)

(Rivelazione di segreti scientifici o industriali)

Chiunque rivela notizie concernenti scoperte o invenzioni scientifiche, o applicazioni industriali, delle quali sia venuto a cognizione per ragione del suo stato o ufficio, o della sua professione o arte, e che dovevano rimanere segrete, o le impiega a proprio o altrui profitto, è punito con la reclusione fino a due anni.

Art. 638.

(art. 164 cod. pen.)

(Querela di parte)

I delitti preveduti negli articoli dal 624 al 631 e dal 634 al 637 sono punibili a querela di parte.

TITOLO DODICESIMO.

DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO

CAPO I

**Dei delitti contro il patrimonio mediante
violenza alle cose o alle persone**

Art. 639.

(art. 402, p. p., e 405 cod. pen.)

(Furto)

Chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a colui, che la detiene, al fine di trarne profitto per sè o per altri, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da lire trecento a cinquemila.

Agli effetti della legge penale, sotto la denominazione di cosa mobile è compresa anche l'energia elettrica e ogni altra, che abbia un valore economico.

Art. 640.

(art. 404 cod. pen.)

(Circostanze aggravanti)

La pena è della reclusione da uno a sei anni e della multa da lire mille a diecimila:

1° - se il colpevole, per commettere il fatto, si introduca o si trattenga in un edificio o in altro luogo destinati ad abitazione;

2° - se il colpevole usi violenza sulle cose o si valga di qualsiasi mezzo fraudolento:

3° - se il colpevole porti in dosso armi o narcotici, senza farne uso;

4° - se il fatto sia commesso con destrezza, ovvero mediante strappo della cosa di mano o di dosso alla persona;

5° - se il fatto sia commesso da tre o più persone, ovvero anche da una soltanto, che sia travisata o simuli la qualità di pubblico ufficiale o d'incaricato di un pubblico servizio;

6° - se il fatto sia commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi, ove si somministrino cibi o bevande;

7° - se il fatto sia commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a scopo di pubblico servizio o di pubblica utilità, difesa o reverenza;

8° - se il fatto sia commesso su tre o più capi di bestiame raccolto in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, ancorchè non raccolti in mandria.

Se concorrano due o più delle circostanze prevedute nei numeri precedenti, ovvero se una di tali circostanze concorra con altra fra quelle indicate nell'articolo 65, si applicano la reclusione da tre a dieci anni e la multa da lire duemila a lire quindicimila.

Art. 641.

(art. 405 cod. pen.)

(Furti punibili a querela di parte)

Si applica la reclusione fino a un anno ovvero la multa fino a lire duemila, e il delitto è punibile a querela di parte:

1° - se il colpevole abbia agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa sottratta, e questa sia stata restituita immediatamente dopo l'uso;

2° - se il fatto sia commesso su cose di tenue valore, per provvedere a un estremo bisogno;

3° - se il fatto consista nello spigolare, rastrellare o raspollare nei fondi altrui, non ancora spogliati interamente del raccolto.

Tali disposizioni non si applicano, se concorra taluna delle circostanze indicate nei numeri 1°, 2°, 3° e 4° dell'articolo precedente.

Art. 642.

(art. 402, cap., cod. pen.)

(Sottrazione di cose comuni)

Il comproprietario, socio o coerede che, per procurare a sè o ad altri un profitto, s'impossessa della cosa comune, sottraendola a colui che la detiene, è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa da lire mille a diecimila.

Non è punibile colui, che commette il fatto su cose fungibili, se il valore di esse non ecceda la quota spettante al colpevole.

Art. 643.

(art. 406 e 408 cod. pen.)

(Rapina)

Chiunque, al fine di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a colui che la detiene, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire cinquemila a ventimila.

La stessa pena si applica a colui, che adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sè o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sè o ad altri l'impunità.

La pena è aumentata da un terzo alla metà:

1° - se la violenza o minaccia sia commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite;

2° - se la violenza consista nel porre taluno in stato d'incapacità di volere o di agire.

Art. 644.

(art. 406, p. p., 407, 408 e 409 cod. pen.)

(Estorsione)

Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sè o ad

altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire cinquemila a ventimila.

La pena è aumentata da un terzo alla metà, ove concorra taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

Art. 645.

(art. 410 cod. pen.)

(Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione)

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto, come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da otto a quindici anni e con la multa da lire diecimila a ventimila.

La pena della reclusione è da dodici a diciotto anni, se il colpevole consegua l'intento.

Art. 646.

(art. 422, p. p., cod. pen.)

(Usurpazione)

Chiunque, per appropriarsi, in tutto o in parte, l'altrui cosa immobile, ne rimuove o altera i termini, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da lire mille a diecimila.

Art. 647.

(art. 422, 1° cap., cod. pen.)

(Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi)

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, devia acque pubbliche o private, ovvero distrugge, trasforma o modifica la situazione dei luoghi riguardante l'altrui proprietà immobiliare, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da lire mille a diecimila.

Art. 648.

(art. 137 cod. pen. e art. 9 D. L. 22 aprile 1920, n. 515)

(Invasione di terreni o edifici)

Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altro profitto, è punito, a querela di parte, con la reclusione fino a due anni o con la multa da lire mille a diecimila.

Le pene si applicano congiuntamente e si procede d'ufficio, se il fatto sia commesso da più di cinque persone con armi, ovvero da più di dieci, anche senza armi.

Art. 649.

(art. 423 cod. pen.)

(Turbativa violenta del possesso di cose immobili)

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, turba, con violenza alla persona o con minaccia, l'altrui pacifico possesso su cose immobili, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire mille a tremila.

Se il fatto sia commesso da più di dieci persone, esso si considera, per ciò solo, commesso con violenza o minaccia.

Art. 650.

(art. 424 cod. pen.)

(Danneggiamento)

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui, è punito, a querela di parte, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire tremila.

Si applica la reclusione da sei mesi a quattro anni e si procede di ufficio, se il fatto sia commesso:

1° - con violenza alla persona o con minaccia;

2° - da datori di lavoro in occasione di serrate, o da lavoratori in occasione di sciopero, ovvero in occasione di alcuni dei delitti preveduti negli articoli 335, 336 e 338;

3° - su edifici pubblici o destinati a uso pubblico o

all'esercizio di un culto, o su altra delle cose indicate nel numero 7° dell'articolo 640:

4° - sopra opere destinate all'irrigazione;

5° - sopra piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su piantagioni a scopo di rimboschimento esistenti in vivai forestali;

6° - su piantagioni demaniali, lungo vie pubbliche o in piazze o giardini pubblici.

Art. 651.

(art. 426 cod. pen.)

(Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo)

Chiunque introduce o abbandona animali in gregge o in mandria nel fondo altrui è punito con la multa da lire cento a mille.

Se l'introduzione o l'abbandono di animali, ancorchè non raccolti in gregge o in mandria, avvenga per farli pascolare nel fondo altrui, si applica la pena della reclusione fino a un anno o della multa da lire duecento a duemila.

Qualora il pasco o avvenga, o, per effetto della introduzione o dell'abbandono di animali, il fondo sia stato danneggiato, il colpevole è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire cinquecento a cinquemila.

Art. 652.

(art. 427 cod. pen.)

(Ingresso abusivo nel fondo altrui)

Chiunque, senza necessità, entra in un fondo altrui recinto da fosso, da siepe viva o da altro stabile riparo, è punito, a querela di parte, con la multa fino a lire duemila.

Art. 653.

(art. 429 cod. pen.)

(Uccisione o danneggiamento di animali)

Chiunque, senza necessità, uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali, che appartengano ad altri, è punito,

a querela di parte, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire tremila.

Si applica la reclusione da sei mesi a quattro anni, e si procede d'ufficio, se il fatto sia commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, ancorchè non raccolti in mandria.

Non è punibile colui, che commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli recano danno.

Art. 654.

(art. 430 cod. pen.)

(Deturpamento e imbrattamento di cose altrui)

Chiunque, fuori dei casi preveduti nell'articolo 650, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui, è punito, a querela di parte, con la multa fino a lire mille.

CAPO II

Dei delitti contro il patrimonio mediante frode

Art. 655.

(art. 413 cod. pen.)

(Truffa)

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo alcuno in errore, procura a sè o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire cinquecento a diecimila.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire tremila a quindicimila:

1° - se il fatto sia commesso a danno dello Stato o di altro ente pubblico, o col pretesto di fare esonerare taluno dal servizio militare;

2° - se l'artificio o il raggio tenda a ingenerare nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità.

Art. 656.

(Insolvenza fraudolenta)

Chiunque, dissimulando il proprio stato d'insolvenza, contrae un'obbligazione col proposito di non adempierla, è punito, a querela di parte, qualora la obbligazione non sia adempiuta, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire cinquemila.

L'adempimento della obbligazione avvenuto prima della condanna estingue il reato.

Art. 657.

(art. 414 cod. pen.)

(Fraudolenta distruzione della cosa propria e mutilazione fraudolenta della propria persona)

Chiunque, al fine di conseguire per sè o per altri il prezzo di un'assicurazione da infortuni, distrugge, disperde,

deteriora o occulta cose di sua proprietà, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a lire diecimila.

La stessa pena si applica a colui, che, al fine indicato nella disposizione precedente, cagiona a sè stesso una lesione personale, o rende più gravi le conseguenze della lesione personale prodotta dall'infortunio.

Se il colpevole consegua l'intento, la pena è aumentata.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche se il fatto sia commesso all'estero, a danno di un assicuratore italiano, che eserciti la sua industria nel territorio dello Stato; ma il delitto è punibile a querela di parte.

Art. 658.

(art. 415 cod. pen.)

(Circonvenzione di persone incapaci)

Chiunque, per procurare a sè o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato d'infermità o deficienza psichica di una persona, ancorchè non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto, che importi qualsiasi effetto giuridico, per lei o per altri dannoso, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire duemila a ventimila.

Art. 659.

(Usura)

Chiunque, fuori dei casi preveduti nell'articolo precedente, profittando delle condizioni di miseria di una persona, ovvero del suo stato di bisogno, determinato da sventura, si fa da questa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di danaro o di altra cosa mobile, interessi o altri vantaggi usurarii, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire mille a ventimila.

La stessa pena si applica a colui, che, fuori dei casi di concorso nel delitto preveduto nella disposizione precedente, procura a una persona, che versi nelle suddette condizioni

di miseria o di bisogno, una somma di danaro o altra cosa mobile, facendo dare o promettere, a sè o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario.

Art. 660.

(art. 416 cod. pen. e art. 14 legge 13 nov. 1919, n. 2205)

(Frode in emigrazione)

Chiunque, con mendaci asserzioni o false notizie, eccitando taluno a emigrare, o avviandolo a paese diverso da quello nel quale voleva recarsi, si fa consegnare o promettere, per sè o per altri, danaro o altra utilità, come compenso per farlo emigrare, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire tremila a diecimila.

La pena è aumentata, se il fatto sia commesso a danno di due o più persone.

Art. 661.

(art. 417 cod. pen.)

(Appropriazione indebita)

Chiunque, per procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, si appropriava del danaro o di una cosa mobile altrui, di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela di parte, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire diecimila.

Se il fatto sia commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

Si procede di ufficio, se ricorra la circostanza indicata nel capoverso precedente, o taluna delle circostanze indicate nel numero 11° dell'articolo 65.

Art. 662.

(art. 420 cod. pen.)

(Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito)

E' punito, a querela di parte, con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire trecento a tremila:

1° - chiunque, avendo trovato danaro o cose da altri smarrite, se ne appropria, senza osservare le prescrizioni della legge civile sull'acquisto della proprietà di cose trovate;

2° - chiunque, avendo trovato un tesoro, si appropria, in tutto o in parte, la quota dovuta al proprietario del fondo;

3° - chiunque si appropria cose, delle quali sia venuto in possesso in conseguenza di errore altrui o di caso fortuito.

Nei casi preveduti nei numeri 1° e 3°, se il colpevole conosceva il proprietario della cosa appropriata, la pena è della reclusione fino a due anni e della multa fino a lire tremila.

Art. 663.

(art. 421 cod. pen.)

(Ricettazione)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto, acquista, riceve o occulta danaro o cose provenienti da qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farli acquistare, ricevere o occultare, è punito con la reclusione fino a sei anni e con la multa fino a lire ventimila.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il danaro o le cose provengono, non sia imputabile o non sia punibile.

CAPO III

Disposizioni comuni ai Capi precedenti

Art. 664.

(art. 433 cod. pen.)

(Non punibilità e querela di parte per fatti commessi a danno di congiunti)

Non è punibile colui che abbia commesso alcuno dei fatti preveduti nel presente titolo a danno:

1° - del coniuge non legalmente separato;

2° - di un ascendente o discendente o di un affine in linea retta, ovvero dell' adottante o dell' adottato;

3° - di un fratello o di una sorella conviventi con l'autore del fatto.

Sono punibili, a querela di parte, i fatti preveduti nel presente titolo, se siano commessi a danno del coniuge legalmente separato, ovvero del fratello o della sorella, che non convivano coll'autore del fatto, ovvero dello zio o del nipote o dell'affine in secondo grado, con lui conviventi.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano per i delitti preveduti negli articoli 643, 644 e 645 e per ogni altro delitto contro il patrimonio commesso con violenza verso le persone, per il quale si proceda d'ufficio.

LIBRO TERZO

Delle contravvenzioni in ispecie

TITOLO PRIMO

DELLE CONTRAVVENZIONI DI POLIZIA

CAPO I

Delle contravvenzioni concernenti la polizia di sicurezza

Sezione 1ª

**Delle contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico
e la tranquillità pubblica**

§ 1

*Delle contravvenzioni concernenti la inosservanza dei
provvedimenti di polizia e le manifestazioni sediziose
e pericolose*

Art. 665.

(art. 434 cod. pen.)

(Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità)

Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico, o d'igiene, è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire duemila.

Art. 666.

(art. 436 cod. pen.; e art. 3 legge pubbl. secur.)

(Rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale)

Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale, nell'esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria

identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a lire duemila.

Art. 667.

(art. 435 cod. pen.)

(Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto)

Chiunque, in occasione di un tumulto o di un pubblico infortunio o di un comune pericolo, ovvero nella flagranza di reati, rifiuta, senza giusto motivo, di prestare il proprio aiuto o la propria opera, ovvero di dare informazioni o indicazioni, che gli siano richieste da un pubblico ufficiale o da persona incaricata di un servizio pubblico, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire tremila.

Se il colpevole dia informazioni o indicazioni mendaci, si applica l'arresto da uno a sei mesi ovvero l'ammenda da lire trecento a seimila.

Art. 668.

(art. 254 cod. pen.)

(Formazione di corpi armati non diretti a commettere reati)

Chiunque, senza autorizzazione, forma un corpo armato non diretto a commettere reati, è punito con l'arresto fino a un anno.

Art. 669.

(Grida e manifestazioni sediziose)

Chiunque, in una riunione da considerare non privata a norma dell'art. 273, numero 3°, ovvero in luogo pubblico aperto o esposto al pubblico, compie manifestazioni o emette grida sediziose, è punito, qualora il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto fino a un anno.

Art. 670.

(Radunata sediziosa)

Chiunque fa parte di una radunata sediziosa di dieci o più persone è punito, per il solo fatto della partecipazione, con l'arresto fino a un anno.

Se colui che fa parte della radunata sia armato, la pena è dell'arresto non inferiore a sei mesi.

Non è punibile colui, che, prima dell'ingiunzione dell'Autorità, o in esecuzione della medesima, si ritiri dalla radunata.

Art. 671.

(Notizie false, esagerate o tendenziose, atte a turbare l'ordine pubblico)

Chiunque pubblica o diffonde notizie false, esagerate o tendenziose, per le quali possa essere turbato l'ordine pubblico, è punito, se il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire tremila.

Art. 672.

(art. 444 cod. pen.)

(Grida o notizie atte a turbare la tranquillità pubblica o privata)

Chiunque, allo scopo di smerciare o distribuire stampati, disegni o manoscritti, in luogo pubblico ovvero aperto o esposto al pubblico, annuncia o grida notizie, per le quali possa essere turbata la tranquillità pubblica o privata, è punito con l'ammenda fino a lire mille.

Art. 673.

(Procurato allarme presso l'Autorità)

Chiunque, annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita un falso allarme presso l'Autorità, o presso

enti o persone, che esercitano un pubblico servizio, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire cento a cinquemila.

Art. 674.

(art. 457 cod. pen.)

(Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone)

Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, o suscitando strepito di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, o gli spettacoli, ritrovi o trattenimenti pubblici, è punito con l'ammenda fino a lire mille.

Si applica l'ammenda da lire cinquecento a duemila a colui che esercita una professione o un mestiere rumoroso, contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autorità.

Art. 675.

(art. 458 cod. pen.)

(Molestia o disturbo alle persone)

Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero a mezzo del telefono, per petulanza o altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a lire tremila.

art. 676.

(art. 459 cod. pen.)

(Abuso della credulità popolare)

Chiunque, pubblicamente, cerca con qualsiasi impostura, anche gratuitamente, di abusare della credulità popolare, è punito, se dal fatto possa derivare un turbamento del-

l'ordine pubblico, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire diecimila.

La stessa pena si applica a chiunque esercita il mestiere di ciarlatano.

§ 2

Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza sui mezzi di pubblicità

Art. 677.

(art. 442 cod. pen. e art. 111 legge pubbl. secur.)

(Esercizio abusivo dell'arte tipografica)

Chiunque, senza licenza dell'Autorità, o senza osservare le prescrizioni della legge, esercita l'arte tipografica, litografica, fotografica, o altra arte di riproduzione in molteplici esemplari, con mezzi meccanici o chimici, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire trecento a cinquemila.

Art. 678.

(art. 443 e 445 cod. pen. e art. 114 legge pubbl. secur.)

(Vendita, distribuzione o affissione abusiva di stampati, manoscritti o disegni)

Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, smercia o distribuisce o mette, comunque, in circolazione stampati, manoscritti, disegni o incisioni, senza avere ottenuto l'autorizzazione richiesta dalla legge, è punito con l'ammenda fino a lire cinquecento.

Alla stessa pena soggiace chiunque, senza licenza dell'Autorità, o senza osservarne le prescrizioni, in luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, affigge stampati, manoscritti o disegni, o fa uso di mezzi luminosi o acustici per comunicazioni al pubblico, o comunque colloca iscrizioni o disegni.

Art. 679.

(art. 446 cod. pen.)

(Distruzione o deterioramento di affissioni)

Chiunque stacca, lacera o rende, comunque, inservibili o illeggibili stampati, disegni o manoscritti, fatti affiggere dalle Autorità civili o da quelle ecclesiastiche cattoliche, è punito con l'ammenda fino a lire tremila.

Se si tratti di stampati, disegni o manoscritti fatti affiggere da privati, nei luoghi e nei modi consentiti dalla legge o dall'Autorità, la pena è dell'ammenda fino a lire mille.

§ 3°

Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza su talune industrie e sugli spettacoli pubblici

Art. 680.

(art. 449 a 451 cod. pen.; art. 84 - 106 e 116 legge pubbl. secur.)

(Agenzie di affari ed esercizi pubblici non autorizzati o vietati)

Chiunque, senza licenza dell'Autorità, o senza preventiva dichiarazione alla medesima, quando siano richieste, apre o conduce agenzie di affari, stabilimenti o esercizi pubblici, ovvero, per mercede, alloggia persone, o le riceve in convitto o in cura, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire cinquemila.

Se la licenza sia stata negata, revocata o sospesa, le pene dell'arresto e dell'ammenda si applicano congiuntamente.

Qualora, essendosi ottenuta la licenza, non si osservino le altre prescrizioni della legge o dell'Autorità, la pena è dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda fino a lire tremila.

Art. 681.

(art. 448 cod. pen.; art. 67 a 69 legge pubbl. secur.)

(Spettacoli o trattenimenti pubblici)

Chiunque, senza licenza dell'Autorità, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico dà spettacoli o trattenimenti di qualsiasi natura, o apre circoli o sale da ballo o di audizione, è punito con l'ammenda da lire cento a cinquemila.

Se la licenza sia stata negata, revocata o sospesa, si applica l'arresto fino a un mese.

Art. 682.

(art. 73 e 74 legge pubbl. secur.)

(Azioni destinate a essere riprodotte col cinematografo)

Chiunque fa eseguire in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico azioni destinate a essere riprodotte col cinematografo, quando non ne abbia dato preventivo avviso all'Autorità, è punito con l'ammenda da lire mille a cinquemila.

La stessa pena si applica a chiunque fabbrica, introduce nel territorio dello Stato, ovvero esporta o fa comunque commercio di pellicole cinematografiche, quando abbia omesso il preventivo avviso all'Autorità.

Se alcuno dei fatti preveduti nelle disposizioni precedenti sia commesso contro il divieto dell'Autorità, si applica l'arresto fino a un mese.

Art. 683.

(art. 72 a 74 legge pubbl. secur.)

(Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive)

Chiunque recita in pubblico drammi o a tre opere, ovvero dà o esegue in pubblico rappresentazioni teatrali o coreografiche, senza averli preventivamente comunicati all'Autorità, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire tremila.

La stessa pena si applica a chiunque fa rappresentare in pubblico pellicole cinematografiche, non sottoposte a preventiva revisione dell'Autorità.

Se il fatto sia commesso contro il divieto dell'Autorità, la pena pecuniaria e la pena detentiva sono applicate congiuntamente.

Il fatto si considera commesso in pubblico, se ricorra taluna delle circostanze indicate nei numeri 2° e 3° dell'articolo 273.

§ 4°

Delle contravvenzioni concernenti la vigilanza sui mestieri girovaghi e la prevenzione dell'accattonaggio

Art. 684.

(art. 122 a 125 legge pubbl. secur.)

(Mestieri girovaghi)

Chiunque esercita un mestiere girovago, senza la licenza dell'Autorità o senza osservare le altre prescrizioni stabilite dalla legge, è punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquanta a mille.

La stessa pena si applica al genitore o al tutore, che impiega in mestieri girovaghi un minore degli anni diciotto, senza che questi abbia ottenuto la licenza, o abbia osservate le altre prescrizioni di legge.

La pena è dell'arresto da uno a quattro mesi o dell'ammenda da lire cento a duemila e può essere ordinata la libertà vigilata:

1° — se il fatto sia commesso contro il divieto della legge o dell'Autorità;

2° — se la persona, che esercita abusivamente il mestiere girovago, abbia riportato precedentemente condanna per delitto doloso a pena restrittiva della libertà personale.

Art. 685.

(art. 453 e 454 cod. pen. e art. 155 legge pubbl. secur.)

(Mendicità)

Chiunque mendica in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con l'arresto fino a tre mesi.

La pena è dell'arresto da uno a sei mesi, se il fatto sia commesso in modo ripugnante o vessatorio, ovvero simulando deformità o malattie, o adoperando altri mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà.

Art. 686.

(art. 456 cod. pen.)

(Impiego di minori nell'accattonaggio)

Chiunque si vale, per mendicare, di persona minore degli anni quattordici o, comunque, non imputabile, sottoposta alla sua autorità o affidata alla sua custodia o vigilanza, ovvero permette che tale persona mendichi, o che altri se ne valga per mendicare, è punito con l'arresto da tre mesi a un anno.

Qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, la condanna ha per effetto la sospensione dall'esercizio della patria potestà o dall'ufficio di tutore.

Sezione 2ª

Delle contravvenzioni concernenti la incolumità
pubblica

§ 1º

*Delle contravvenzioni concernenti la incolumità delle
persone nei luoghi di pubblico transito
o nelle abitazioni*

Art. 687.

(art. 480 e 482 cod. pen.)

(Omessa custodia e mal governo di animali)

Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi, da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con l'arresto fino a tre mesi, ovvero con l'ammenda fino a lire tremila.

Alla stessa pena soggiace:

1º - chiunque, in luoghi aperti, abbandona a sé stessi animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia, comunque, senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo la incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta;

2º - chiunque aizza o spaventa animali, in modo da far sorgere pericolo per la incolumità delle persone.

Art. 688.

(art. 473 e 474 cod. pen.)

(Omesso collocamento o rimozione di segnali o ripari)

Chiunque omette di collocare i segnali o ripari prescritti dalla legge o dall'Autorità per impedire pericoli alle persone in luogo di pubblico transito, ovvero rimuove i segnali o ripari suddetti, o spegne i fanali collocati come segnali, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire cinquemila.

La stessa pena si applica a chiunque rimuove apparecchi o segnali diversi da quelli indicati nella disposizione precedente e destinati a un servizio pubblico o di pubblica necessità, ovvero spegne i fanali della pubblica illuminazione.

Art. 689.

(art. 475 cod. pen.)

(Getto pericoloso di cose)

Chiunque getta o versa, in luogo di pubblico transito, o in luogo privato di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, vapori o fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a lire duemila.

Art. 690.

(art. 476 cod. pen.)

(Collocamento pericoloso di cose)

Chiunque, senza le debite cautele, pone o sospende cose, che, cadendo in luogo di pubblico transito, o in luogo privato di comune o di altrui uso, possano offendere o imbrattare o molestare persone, è punito con l'ammenda fino a lire mille.

Art. 691.

(art. 471 e 472 cod. pen.)

(Rovina di edifici o di altre costruzioni)

Chiunque ha avuto parte nel progetto o nei lavori concernenti un edificio o altra costruzione, che in seguito, per sua colpa, rovini, è punito con l'ammenda non inferiore a lire mille.

Se dal fatto derivi pericolo per le persone, si applica l'arresto fino a sei mesi ovvero l'ammenda non inferiore a lire tremila.

Art. 692.

(Edifici o costruzioni che minacciano rovina)

Il proprietario di un edificio o di una costruzione, che minacci rovina, ovvero chi sia per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell'edificio o della costruzione, il quale ometta di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo, è punito con l'ammenda non inferiore a lire mille.

La stessa pena si applica a colui che, avendone l'obbligo, omette di rimuovere il pericolo cagionato dalla rovina di un edificio o di una costruzione.

Se dai fatti preveduti nelle disposizioni precedenti derivi pericolo per le persone, si applica l'arresto fino a sei mesi o l'ammenda non inferiore a lire tremila.

§ 2°

Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di infortuni nelle industrie o nella custodia di materie esplodenti

Art. 693

(art. 462 cod. pen. e art. 46 legge di pubbl. secur.)

(Fabbricazione o commercio di materie esplodenti)

Chiunque, senza licenza dell'Autorità, o senza le prescritte cautele, fabbrica o introduce nello Stato, ovvero tiene in deposito, o vende, o trasporta materie esplodenti o sostanze destinate alla composizione o fabbricazione di esse, è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a lire duemila.

Art. 694

(art. 37 e 38 legge pubbl. secur.)

(Omessa denuncia di materie esplodenti)

Chiunque omette di denunciare all'Autorità la detenzione di materie esplodenti di qualsiasi specie, ovvero di materie infiammabili, pericolose per la loro qualità o quantità, è punito con l'arresto fino a quattro mesi o con l'ammenda fino a lire tremila.

Soggiace all'ammenda fino a lire duemila chiunque, avendo notizia che in luogo da lui abitato si trovino materie esplodenti, omette di farne denuncia all'Autorità.

Nel caso di trasgressione all'ordine, legalmente dato dall'Autorità, di consegnare, nei termini prescritti, le materie esplodenti si applica l'arresto da un mese a un anno o l'ammenda da lire trecento a cinquemila.

Art. 695.

(Circostanze aggravanti)

Le pene per le contravvenzioni prevedute nei due articoli precedenti sono aumentate, se il fatto sia commesso da alcuna delle persone alle quali la legge vieta di concedere la licenza, ovvero se questa sia stata negata o revocata.

Art. 696.

(art. 447 cod. pen.)

(Apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento)

Chiunque apre o tiene aperti luoghi di pubblico spettacolo, trattenimento o ritrovo, senza avere osservato le prescrizioni dell'Autorità a tutela della incolumità pubblica, è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda non inferiore a lire mille.

Sezione 3^a

Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di
talune specie di reati

§ 1°

*Delle contravvenzioni concernenti la tutela preventiva
dei segreti*

Art. 697.

(art. 3, ult. capov., legge 21 marzo 1915, n. 273)

*(Ingresso arbitrario in luoghi, ove l'accesso è vietato
nell'interesse militare dello Stato)*

Chiunque s'introduce in luoghi, ove l'accesso sia vietato nell'interesse militare dello Stato, è punito, quando il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto da tre mesi a un anno, ovvero con l'ammenda da lire cinquecento a tremila.

Art. 698.

(art. 10 Editto sulla stampa)

*(Pubblicazione delle discussioni o delle deliberazioni
segrete di una delle Camere o del Gran Consiglio del
Fascismo)*

Chiunque, senza autorizzazione, pubblica a mezzo della stampa, o con altro dei mezzi indicati nell'articolo 677, anche per riassunto, il contenuto delle discussioni o delle deliberazioni segrete del Senato o della Camera dei Deputati, ovvero del Gran Consiglio del Fascismo, è punito, qualora il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da lire mille a cinquemila.

Art. 699.

(art. 106 e 107 cod. proc. pen.)

(Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale)

Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge, o per ordine del giudice, la pubblicazione, è punito con l'ammenda non inferiore a lire mille.

La stessa pena si applica a colui, che pubblica i nomi dei giudici, con la indicazione dei voti individuali, che ad essi si attribuiscono nelle deliberazioni.

Art. 700.

*(Indebite manifestazioni concernenti un procedimento
penale in corso)*

Chiunque, con scritti o disegni distribuiti o esposti al pubblico, ovvero con altro mezzo di pubblicità, manifesta apprezzamenti sulle prove raccolte in un procedimento penale in corso, o sul probabile esito del medesimo, è punito con l'ammenda fino a lire tremila.

§ 2°

*Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione
dell'alcoolismo e dei delitti commessi in istato
di ubriachezza*

Art. 701.

(art. 103 legge pubbl. secur.)

*(Fabbricazione o commercio di liquori o droghe,
o di sostanze destinate alla loro composizione)*

Chiunque, contro il divieto della legge, ovvero senza osservare le prescrizioni della legge o dell'Autorità, fabbrica, o introduce nello Stato, o detiene per vendere, o vende droghe, liquori o altre bevande alcooliche, è punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila.

La stessa pena si applica a colui che, senza osservare le prescrizioni della legge o dell'Autorità, fabbrica o introduce nello Stato sostanze destinate alla composizione di liquori o droghe.

A

(Consumo di bevande alcoliche in tempo di vendita non consentita)

Chiunque acquista o consuma, in un esercizio pubblico, bevande alcoliche fuori del tempo in cui la vendita è permessa, è punito con l'ammenda fino a lire cinquecento.

Art. 703.

(art. 488 cod. pen.)

(Ubbriachezza)

Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, è colto in stato di manifesta ubbriachezza, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire cento a duemila.

La pena è dell'arresto da tre a sei mesi, se il fatto sia commesso da chi abbia riportata precedentemente condanna per delitto non colposo contro la vita o la incolumità individuale.

La pena è aumentata, se la ubbriachezza sia abituale.

Art. 704.

(Esercente un'osteria che somministra bevande alcoliche a minore degli anni sedici, ovvero a infermo di mente)

L'esercente un'osteria o altro pubblico spaccio di cibi o bevande, il quale somministra, in alcuno dei luoghi indicati nell'articolo precedente, bevande alcoliche a persona minore degli anni sedici, o che apparisca affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di de-

ficienza psichica a causa di altra infermità, è punito con l'arresto fino a un anno.

Se dal fatto derivi l'ubbriachezza, la pena è aumentata. La condanna ha per effetto la sospensione dall'esercizio.

Art. 705.

(art. 489 cod. pen. e art. 99 legge pubbl. sicur.)

(Determinazione in altri dello stato di ubbriachezza)

Chiunque, in alcuno dei luoghi indicati nell'articolo 703, cagiona la ubbriachezza altrui, somministrando bevande alcoliche, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire trecento a tremila.

Art. 706.

(Somministrazione di bevande alcoliche a persona in stato di manifesta ubbriachezza)

Chiunque somministra bevande alcoliche a persona in stato di manifesta ubbriachezza, è punito con l'arresto da tre mesi a un anno.

Se il colpevole sia esercente un'osteria o altro pubblico spaccio di cibi o bevande, la condanna ha per effetto la sospensione dall'esercizio.

§ 3°

Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro la fede pubblica

Art. 707.

(art. 498 cod. pen.)

(Detenzione di misure e pesi illegali)

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, o in uno spaccio aperto al pubblico, detiene misure o pesi diversi da

quelli stabiliti dalla legge, ovvero usa misure o pesi senza osservare le prescrizioni di essa, è punito con l'ammenda da lire cento a duemila.

Se il colpevole abbia riportato precedentemente condanna per delitti contro il patrimonio, o contro la fede pubblica, o contro l'economia pubblica, l'industria o il commercio, o per altro delitto della stessa indole, può essere ordinata la libertà vigilata.

Art. 708

(art. 441 cod. pen.)

(Rifiuto di monete aventi corso legale)

Chiunque rifiuta di ricevere, per il loro valore, monete aventi corso legale nello Stato, è punito con l'ammenda fino a lire trecento.

Art. 709.

(art. 440 cod. pen.)

(Omessa consegna di monete riconosciute contraffatte).

Chiunque, avendo ricevuto come genuine, per un valore complessivo non inferiore a lire venti, monete contraffatte o alterate, non le consegna all'Autorità entro tre giorni da quello, in cui ne abbia conosciuta la falsità o l'alterazione, indicandone possibilmente la provenienza, è punito con l'ammenda fino a lire duemila

§ 4

Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro la vita e l'incolumità individuale

Art. 710.

(art. 460, 461 e 463 cod. pen. e art. 30 legge pubbl. secur.)

(Fabbricazione o commercio non autorizzati di armi)

Chiunque, senza licenza dell'Autorità, fabbrica o introduce nello Stato, o esporta, o smercia, o pone comunque in ven-

dita armi, ovvero ne fa raccolta a scopo di commercio o d'industria, è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda fino a lire diecimila.

Non si applica la pena dell'arresto, e la pena dell'ammenda è diminuita, qualora si tratti di collezioni di armi artistiche, rare o antiche.

Art. 711.

(art. 36 legge pubbl. secur.)

(Vendita ambulante di armi)

Chiunque esercita la vendita ambulante di armi è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda fino a lire diecimila.

Art 712

(art. 37 e 38 legge pubbl. secur. e art. 8 R. D. 3 agosto 1919,

n. 1360)

(Detenzione abusiva di armi)

Chiunque detiene armi o munizioni, senza averne fatto denuncia all'Autorità quando tale denuncia sia richiesta, è punito con l'arresto fino a quattro mesi o con l'ammenda fino a lire tremila.

Si applica l'ammenda fino a lire duemila a chiunque, avendo notizia che in luogo da lui abitato si trovino armi o munizioni, omette di farne denuncia all'Autorità.

Art. 713.

(art. 39 legge pubbl. secur. e art. 8 R. D. 3 agosto 1919, n. 1360)

(Omessa consegna di armi)

Chiunque trasgredisce l'ordine, legalmente dato dall'Autorità, di consegnare, nei termini prescritti, le armi o munizioni da lui detenute, è punito con l'arresto non inferiore a tre mesi o con l'ammenda non inferiore a lire mille.

Art. 714.

(art. 464 e 465 cod. pen. e art. 41 legge pubbl. secur.)

(Porto abusivo di armi)

Chiunque, senza licenza dell'Autorità, quando sia richiesta, porta un'arma fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, è punito con l'arresto fino a sei mesi.

Si applica l'arresto da sei mesi a un anno a colui che, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porti un'arma, per cui non sia ammessa licenza.

Se alcuno dei fatti preveduti nelle disposizioni precedenti sia commesso in luogo ove sia concorso o adunanza di persone, o di notte in luogo abitato, le pene sono aumentate.

Art. 715.

(art. 465 cod. pen. e art. 10, 42, 219 e 222 legge pubbl. secur.)

(Circostanze aggravanti)

Nei casi preveduti negli articoli precedenti, la pena è aumentata, qualora concorra taluna delle circostanze prevedute nell'articolo 695.

Art. 716.

(Misure di sicurezza)

Alla pena inflitta per alcuna delle contravvenzioni prevedute negli articoli precedenti può essere aggiunta la libertà vigilata.

Art. 717.

(art. 466 e 467 cod. pen.)

(Omessa custodia di armi)

E' punito con l'ammenda fino a lire mille chiunque, ancorchè provveduto della licenza di porto d'armi:

1° - consegna o lascia portare un'arma a persona di

età minore dei quattordici anni, o a qualsiasi persona incapace o inesperta nel maneggio dell'arma;

2° - trascura di adoperare, nella custodia di armi, le cautele vevoli a impedire che alcuna delle persone indicate nel numero precedente giunga a impossessarsene agevolmente;

3° - porta un fucile carico in luogo ove sia adunanza o concorso di persone.

Art. 718.

(art. 467 cod. pen. e art. 56 legge pubbl. secur.)

(Accensioni e esplosioni pericolose)

Chiunque, senza licenza dell'Autorità, in luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara armi da fuoco, accende fuochi d'artificio, o lancia razzi, o innalza areostati con fiamme, o, in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose, è punito con l'ammenda fino a lire mille.

Se il fatto sia commesso in luogo ove sia adunanza o concorso di persone, oltre la pena suddetta, è applicato l'arresto fino a un mese.

Art. 719.

(Armi)

Per gli effetti delle precedenti disposizioni, sotto il nome di armi si intendono:

1° — quelle indicate nel numero 1° del capoverso dell'articolo 584;

2° — le bombe, qualsiasi materia esplosiva e i gas asfissianti o accecanti.

§ 5°

Delle contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio

Art. 720.

(art. 495 cod. pen. e art. 128 e 129 legge pubbl. secur.)

(Commercio non autorizzato di cose preziose)

Chiunque, senza licenza dell'Autorità, o senza osservare le prescrizioni della legge, fabbrica o pone in commercio cose preziose, ovvero esercita qualsiasi industria o arte affine alla fabbricazione o al commercio di cose preziose, o compie operazioni di mediazione riguardo a cose preziose, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecento a diecimila.

Art. 721

(art. 495 cod. pen. e art. 127 e 129 legge pubbl. secur.)

(Commercio clandestino di cose antiche)

Chiunque esercita il commercio di cose antiche o usate, senza farne preventiva dichiarazione all'Autorità, quando sia richiesta, o senza osservare le prescrizioni della legge, è punito con l'ammenda da lire cento a tremila.

Art. 722.

(art. 492 cod. pen.)

(Possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli)

Chiunque, essendo stato condannato per delitti determinati da motivi di lucro, o per contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio, o per mendicizia, o essendo ammonito o sottoposto a misure di sicurezza personali o a cauzione di buona condotta, è colto in possesso di chiavi alterate o contraffatte, ovvero di chiavi ge-

nuine o di strumenti atti ad aprire o a sforzare serrature, dei quali non giustifichi la legittima attuale destinazione, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni.

Art. 723.

(art. 492 cod. pen.)

(Possesso ingiustificato di valori)

Chiunque, trovandosi nelle condizioni personali indicate nell'articolo precedente, è colto in possesso di danaro o di oggetti di valore, o di altre cose non confacenti al suo stato, e dei quali non giustifichi la legittima provenienza, è punito con l'arresto da tre mesi a un anno.

Art. 724.

(art. 494 cod. pen.)

(Omessa denuncia di cose provenienti da delitto)

Chiunque, avendo ricevuto danaro o acquistato o comunque avuto cose provenienti da delitto, senza conoscerne la provenienza, omette, dopo averla conosciuta, di darne immediato avviso all'Autorità, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire cinquemila.

Art. 725.

(art. 496 cod. pen.)

(Vendita o consegna di chiavi o grimaldelli a persona sconosciuta)

Chiunque fabbrica chiavi di qualsiasi specie, su richiesta di persona diversa dal proprietario o possessore del luogo o dell'oggetto cui sono destinate, o da un loro incaricato, ovvero, esercitando il mestiere di fabbro, chiavaiuolo o altro mestiere affine, consegna o vende a chicchessia grimaldelli o altri strumenti, atti ad aprire o a sforzare serrature, è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire cento a mille.

Art. 726.

(art. 497 cod. pen.)

(Apertura arbitraria di luoghi o di oggetti)

Chiunque, esercitando il mestiere di fabbro o di chiavaiuolo, ovvero altro mestiere affine, apre serrature o altri congegni analoghi apposti a un luogo o a un oggetto chiuso, su domanda di chi non sia da lui conosciuto come proprietario o possessore del luogo o dell'oggetto, o come un loro incaricato, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cento a duemila.

Art. 727.

(art. 493 cod. pen.)

(Acquisto di cose di sospetta provenienza)

Chiunque, senza averne prima accertata la legittima provenienza, acquista o riceve a qualsiasi titolo cose, che, per la loro qualità, o per la condizione di colui che le offre, o per la entità del prezzo, si abbia motivo di sospettare che provengano da reato, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda non inferiore a lire cento.

La stessa pena si applica a chiunque si adopera per fare acquistare o ricevere a qualsiasi titolo taluna delle cose suindicate, senza averne accertata la legittima provenienza

Art. 728.

(Libertà vigilata)

Alla pena inflitta per alcuna delle contravvenzioni prevedute neg' i articoli precedenti, può essere aggiunta la libertà vigilata.

§ 6°

Delle contravvenzioni concernenti la custodia di alienati di mente, di minori o di persone detenute

Art. 729.

(art. 478 cod. pen. legge 14 febbraio 1904, n. 36)

(Omessa o non autorizzata custodia in manicomi o in riformatori di alienati di mente o di minori)

Chiunque, senza autorizzazione, o senza un ordine dell'Autorità, riceve in uno stabilimento di cura una persona presentata come affetta da alienazione mentale, o accoglie in un riformatorio pubblico un minore, è punito con l'ammenda da lire trecento a tremila.

La stessa pena si applica qualora, non essendo richiesti l'autorizzazione o l'ordine, taluno riceva in uno stabilimento di cura una persona affetta da alienazione mentale, omettendo di darne avviso all'Autorità.

Soggiace all'arresto fino a sei mesi o all'ammenda da lire trecento a cinquemila colui, che, senza osservare le prescrizioni della legge, dimette da uno dei suindicati stabilimenti una persona, che vi si trovi legittimamente ricoverata.

Art. 730.

(art. 478 cod. pen. legge cit. art. 1 e reg. 16 agosto 1909, n. 615

articoli 13 a 15, 44 e segg.).

(Omessa o non autorizzata custodia privata di alienati di mente)

Chiunque, fuori del caso preveduto nel primo capoverso dell'articolo precedente, senza autorizzazione, riceve in affidamento persone affette da alienazione mentale, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cento a duemila.

Alla stessa pena soggiace chiunque non osserva gli obblighi inerenti alla custodia delle persone indicate nella disposizione precedente.

Art. 731.

(Omesso avviso all'Autorità dell'evasione o fuga d'infermi di mente o di minori)

Chiunque, essendo preposto a uno stabilimento destinato alla esecuzione di pene o di misure di sicurezza, ovvero a uno stabilimento di cura o a un riformatorio pubblico, omette di dare immediato avviso all'Autorità dell'evasione o della fuga di persona ivi detenuta o ricoverata, è punito con l'ammenda da lire cento a duemila.

La stessa disposizione si applica a colui che, per legge o per disposizione dell'Autorità, abbia in affidamento una persona a scopo di custodia o di vigilanza.

Art. 732.

(art. 154 legge pubbl. secur.)

(Omessa denuncia di malattie di mente o di gravi infermità psichiche pericolose)

Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria, avendo assistito o osservato persona affetta da malattia di mente o da grave infermità psichica, la quale dimostri o dia sospetto di essere pericolosa per sé o per altri, omette di darne avviso all'Autorità, è punito con l'ammenda da lire trecento a tremila.

La stessa disposizione si applica, se la persona assistita o osservata sia affetta da intossicazione cronica prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti.

CAPO II

Delle contravvenzioni concernenti la polizia amministrativa sociale

Sezione 1^a

Delle contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi

Art. 733.

(art. 484 cod. pen.)

(Esercizio di giuochi d'azzardo)

Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, organizza o agevola l'esercizio di un giuoco d'azzardo, è punito con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda non inferiore a lire duemila.

Se il colpevole sia contravventore abituale o professionale, alla pena è aggiunta, oltre la libertà vigilata, la cauzione di buona condotta.

Art. 734

(Circostanze aggravanti)

La pena per il reato preveduto nell'articolo precedente è raddoppiata:

- 1° - se sia istituita o tenuta una casa da giuoco;
- 2° - se il fatto sia commesso in un pubblico esercizio;
- 3° - se siano impegnate nel giuoco poste rilevanti;
- 4° - se fra coloro, che partecipano al giuoco, vi siano persone minori degli anni diciotto.

Art. 735.

(art. 485 cod. pen.)

(Partecipazione a giuochi d'azzardo)

Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, senza esser concorso nella contravvenzione preveduta nell'articolo 733, è sorpreso

mentre prende parte a un giuoco di azzardo, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a lire cinquemila.

La pena è aumentata:

1° - nel caso di sorpresa in una casa da giuoco o in un pubblico esercizio;

2° - per coloro, che abbiano impegnate nel giuoco poste rilevanti.

Art. 736.

(art. 487 cod. pen.)

(Elementi essenziali del giuoco d'azzardo. Case da giuoco)

Per gli effetti delle precedenti disposizioni:

sono giuochi di azzardo quelli nei quali ricorra il fine di lucro e la vincita o la perdita sia interamente o quasi interamente aleatoria;

sono case da giuoco, i luoghi di convegno, ancorchè privati, destinati al giuoco di azzardo, anche se lo scopo del giuoco sia dissimulato sotto qualsiasi forma.

Art. 737.

(art. 486 cod. pen.)

(Pene accessorie e misure di sicurezza)

La condanna per alcuna delle contravvenzioni prevedute negli articoli precedenti ha per effetto la pubblicazione speciale della sentenza. E' sempre ordinata la confisca del denaro esposto nel giuoco e degli arnesi od oggetti adoperati o destinati per il medesimo.

Quando alcuno dei fatti preveduti negli articoli suddetti sia commesso in un pubblico esercizio, il giudice, in caso di recidiva nella contravvenzione, ordina la chiusura dell'esercizio.

Art. 738.

(art. 108 legge pubbl. secur.)

(Esercizio abusivo di un giuoco non d'azzardo)

Chiunque, essendo autorizzato ad esercitare sale da giuoco o da bigliardo, tollera che vi si tenga un giuoco non d'azzardo, ma tuttavia vietato dall'Autorità, è punito con l'ammenda da lire cinquanta a mille.

Nei casi preveduti nei numeri 3° e 4° dell'articolo 734, si applica l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda da lire cinquecento a cinquemila.

Per chi sia sorpreso mentre prende parte al giuoco, la pena è dell'ammenda fino a lire cinquecento.

Art. 739.

(art. 232 legge pubbl. secur.)

(Bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti)

Chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato, è punito con l'ammenda da lire cento a tremila

La stessa pena si applica per qualsiasi manifestazione pubblica oltraggiosa verso i defunti.

La pena è aumentata, se il fatto sia commesso da persona addetta a servizi religiosi o mortuari, ovvero alla educazione di minori.

Art. 740.

(art. 112 legge pubbl. secur.)

(Commercio di stampati, disegni o altri oggetti contrari alla pubblica decenza)

Chiunque espone alla pubblica vista o, in luogo pubblico o aperto al pubblico, offre in vendita o distribuisce stampati

manoscritti, incisioni, disegni o qualsiasi altro oggetto figurativo, che offenda la pubblica decenza, è punito con l'ammenda da lire cento a diecimila.

Art. 741.

(art. 490 cod. pen.)

(Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio)

Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti contrari alla pubblica decenza, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire cento a duemila.

Si applica la pena dell'ammenda fino a lire duemila per il turpiloquio in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Art. 742.

(art. 491 cod. pen.; art. 69 legge pubbl. secur. e art. 9 legge 12 giugno 1913, n. 611)

(Maltrattamento di animali)

Chiunque incrudelisce verso animali o, senza necessità, li sottopone a eccessive fatiche o a torture, ovvero li adopera in lavori, ai quali non siano adatti per malattia o per età, è punito con l'ammenda da lire cento a tremila.

La stessa pena si applica a chiunque, anche per solo fine scientifico o didattico, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, sottopone animali vivi a esperimenti tali da destare ribrezzo.

La pena è aumentata, se siano adoperati animali in giuochi o spettacoli pubblici che importino strazio o sevizie.

Nel caso preveduto nella prima parte del presente articolo, se il colpevole sia conducente di animali, la condanna ha per effetto la sospensione dall'esercizio del mestiere, quando si tratti di contravventore abituale o professionale.

Sezione 2^a

Delle contravvenzioni concernenti la polizia sanitaria

Art. 743.

(Trattamento idoneo a sopprimere la coscienza o la volontà altrui)

Chiunque pone taluno, col suo consenso, in stato di narcosi o d'ipnotismo, o esegue su di lui un trattamento, che ne sopprima la coscienza o la volontà, è punito, se dal fatto derivi pericolo per la incolumità della persona, con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda da lire trecento a cinquemila.

Tale disposizione non si applica, se il fatto sia commesso a scopo scientifico o di cura, da persona esercente una professione sanitaria.

Art. 744.

(Abuso di sostanze stupefacenti)

Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, è colto in stato di grave alterazione psichica, per abuso di sostanze stupefacenti, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire cento a duemila.

Art. 745

(Somministrazione a minori di sostanze velenose o nocive)

Chiunque, essendo autorizzato alla vendita o al commercio di medicinali, consegna a persona minore degli anni sedici sostanze velenose o stupefacenti, anche su prescrizione medica, è punito con l'ammenda fino a lire cinquemila.

Si applica l'ammenda fino a lire mille a colui, che vende o somministra tabacco a persona minore degli anni quattordici.

TITOLO SECONDO

DELLE CONTRAVVENZIONI CONCERNENTI L'ATTIVITÀ SOCIALE
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 746.

(art. 166 a 169 e 180 R. D. 22 gennaio 1925, n. 432.)

(Istruzione elementare dei minori)

Chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza su di un minore, omette, senza giusto motivo, d'impartirgli o di fargli impartire la istruzione elementare, è punito con l'ammenda fino a lire trecento.

Art. 747.

(Avviamento dei minori al lavoro)

Chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza su di un minore che abbia compiuto gli anni dodici e debba trarre dal lavoro il suo sostentamento, omette, senza giusto motivo, di avviarlo al lavoro, è punito con l'ammenda fino a lire trecento.

Art. 748.

*(Danneggiamento al patrimonio archeologico,
storico o artistico nazionale)*

Chiunque distrugge, deteriora o, comunque, danneggia un monumento o altra cosa propria, di cui gli sia noto il rilevante pregio, è punito, se dal fatto derivi un nocumento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale, con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda non inferiore a lire mille.


Può essere ordinata la confisca della cosa deteriorata o, comunque, danneggiata.

Art. 749.

(art. 2, 5 e 6 legge 11 giugno 1922, n. 778)

(Distruzione o deturpamento di bellezze naturali)

Chiunque, mediante costruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo, distrugge o altera le bellezze naturali dei luoghi soggetti a speciale protezione dell'Autorità, è punito con l'ammenda da lire cinquecento a tremila.



Prezzo L. 25